

REPUBBLICA ITALIANA



Bollettino Ufficiale

Regione Abruzzo

ORDINARIO N. 27 - 10 LUGLIO 2024

Sommario

Atti parte 1

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Leggi Regionali

Legge regionale 5 Luglio 2024 n. 10

Modifiche alle leggi regionali 15/1989, 58/1989, 31/2006, 43/2019, 58/2023, 1/2024, 4/2024, 5/2024, 6/2024, 7/2024 in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni

Legge regionale 10 Luglio 2024 n. 11

Disposizioni in materia di urbanistica e trasporti, cultura ed informazione: modifiche alle leggi regionali nn. 58/2023, 10/2011, 46/2013, 20/2023. Disposizioni ordinamentali, di proroga e ulteriori disposizioni.

Atti parte 2

GIUNTA REGIONALE

Atti della Giunta Regionale

Deliberazione n. 354 del 25.06.2024

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE ABRUZZO ED ENEA (AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE)

Deliberazione n. 376 del 26.06.2024

SPERIMENTAZIONE DEI NUOVI SERVIZI NELLA FARMACIA DI COMUNITA' (ART. 1, COMMA 461, L. N. 160/2019) CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ PER LA REALIZZAZIONE DEI NUOVI SERVIZI NELLE FARMACIE CONVENZIONATE NEGLI ANNI 2023 E 2024 – MODIFICA E APPROVAZIONE PROTOCOLLI ATTUATIVI.

REGIONE ABRUZZO - DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE -
TRASPORTI

Avvisi

Avviso di pubblicazione

Domanda per il rilascio di concessione di acque sotterranee tramite n. 1 pozzo per uso irriguo nel comune di Avezzano (AQ).
Ditta Antonini Giovanni.

Avviso di pubblicazione

Domanda di ricerca acque sotterranee e di rilascio di concessione di acqua pubblica nel Comune di Pescina, via Circonfucense SNC, Località Venere mediante escavazione nel sottosuolo nel terreno al fg. n. 46 part. n.164. Ditta Ortovenere Società Consortile Agricola ar.l.

Avviso

Utenza CH/D/11564 - Ditta Giancristofaro Saverio S.r.l. Domanda a sanatoria per il rilascio della concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante n.1 pozzo ad uso industriale in via per Treglio nel Comune di Lanciano (CH).

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI DOMANDA DI CONCESSIONE PER DERIVAZIONE IDRICA (Art. 14, c. 1 Decreto n.2/Reg./2023).

COMUNE DI GESSOPALENA

Atti degli Enti locali

Statuto

Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 17 Luglio 2007 modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 26 Giugno 2024

COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE

Atti degli Enti locali

Statuto

STATUTO COMUNALE DEL COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE (Provincia di Pescara)

COMUNE DI SILVI

Atti degli Enti locali

Deliberazione del Consiglio Comunale di Silvi n. 49 del 13.06.2024

Piano di Lottizzazione "Giardini del mare". Approvazione Definitiva

AMS 36.0 SRL

Richiesta di pubblicazione da privati

Avviso

Codice Rintracciabilità: 395615553_Realizzazione di una linea elettrica MT 20kV in cavo interrato per la connessione di un impianto di produzione solare 900kW sito in via Sandro de Colli, nel comune di Notaresco.

AVV. GAETANO BIASELLA

Richiesta di pubblicazione da privati

Ricorso

Ricorso ex artt. 414 e segg. c.p.c. datato 24/5/2024 propulsivo della causa iscritta a ruolo con il n. 356/2024 R.G. LAV. Tribunale di Sulmona.

SOLERGIA S.R.L.

Richiesta di pubblicazione da privati

Procedura Abilitativa Semplificata

Procedura Abilitativa Semplificata per un progetto per la costruzione ed esercizio di impianto fotovoltaico su foglio 2 sulle

p.lle 1071,1074,1079,1265,1269 e 1275, in Zona Industriale Artigianale in C.da piane di Picciano (PE), della potenza di generazione di 856,44 kwp e in immissione di 770 kwp, ivi comprese le opere di connessione, predisposizione, completamento e allaccio all'elettrodotto” da realizzarsi in Contrada Piane in Zona Industriale nel Comune di Picciano (PE).

VESPERA DEVELOPMENT 11 SRL

Richiesta di pubblicazione da privati

Procedura Abilitativa Semplificata

PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 7-BIS DEL D.LGS. 28/2011, DEI DATI RELATIVI ALLA PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 7,570 MWp SITO NEL COMUNE DI CUPELLO (CH) località MONTALFANO.

V-RIDIUM SOLAR ABRUZZO 3 S.R.L.

Richiesta di pubblicazione da privati

Procedura Abilitativa Semplificata

Impianto fotovoltaico di potenza nominale 1.976,4 kWp sito nel Comune di Scoppito (AQ).



Il Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 10

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 4/3 del 13.6.2024

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 2024 N. 10

Modifiche alle leggi regionali 15/1989, 58/1989, 31/2006, 43/2019, 58/2023, 1/2024, 4/2024, 5/2024, 6/2024, 7/2024 in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio

Allegati per Legge regionale 5 Luglio 2024 n. 10

Articolato

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2024-07-08/v004-03-signed-signed.pdf>

Hash: eccfe28cac06a102f8f614e04cd795a6



Il Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 11

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 5/2 del 26.6.2024

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2024 N. 11

Disposizioni in materia di urbanistica e trasporti, cultura ed informazione: modifiche alle leggi regionali nn. 58/2023, 10/2011, 46/2013, 20/2023. Disposizioni ordinamentali, di proroga e ulteriori disposizioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio

Allegati per Legge regionale 10 Luglio 2024 n. 11

Articolato

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2024-07-10/v05-02-signed-signed.pdf>

Hash: 7067c71400c0a38bd71eca0e759936e1



**DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC025 SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO - PESCARA
DPC025002 UFFICIO ENERGIA E SOSTENIBILITÀ PESCARA**

DGR n. 354 del 25/06/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE ABRUZZO ED ENEA (AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE)



Direzione Generale della Regione

DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del: 25/06/2024

Presidente: MARCO MARSILIO

Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

DPC025 SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO - PESCARA

DPC025002 UFFICIO ENERGIA E SOSTENIBILITÀ PESCARA

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA

OGGETTO: REGIONE ABRUZZO ED ENEA (AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE
TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE)

PREMESSO che:

- la Regione Abruzzo persegue gli obiettivi di incrementare la quota energetica da fonti rinnovabili e di promuovere la transizione ecologica e l'efficienza energetica negli usi finali, nella prospettiva dello sviluppo sostenibile e nel rispetto degli obblighi per la riduzione del gas ad effetto serra;
- l'ENEA collabora con le Regioni e con le Amministrazioni locali per promuovere, attraverso iniziative congiunte, lo sviluppo delle realtà produttive del territorio e lo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica;
- l'ENEA fornisce un supporto tecnico-scientifico e consulenza per lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali in materia di efficienza energetica degli usi finali dell'energia e di servizi energetici, ai sensi del Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115 di recepimento della Direttiva comunitaria 2006/32/CE;
- l'ENEA, anche in ragione della propria presenza sul territorio regionale sin dal 1991, è l'interlocutore che garantisce supporto alla Regione Abruzzo per lo svolgimento delle attività istituzionali in materia di pianificazione energetica, risparmio ed efficientamento energetico, e più in generale garantisce alla stessa Regione Abruzzo e agli Enti locali supporto tecnico-scientifico per le attività di competenza, come indicato dalle norme vigenti, per l'applicazione delle prescrizioni e degli indirizzi di legge sul risparmio energetico e sullo sviluppo sostenibile;
- l'ENEA, per quanto sopra richiamato, può fornire valido supporto alla Regione Abruzzo per la definizione, sperimentazione e diffusione di modelli di utilizzazione razionale dell'energia per la diminuzione dei consumi di energia negli usi finali (uso civile, uso produttivo) e la riduzione delle emissioni climalteranti nonché per migliorare l'efficienza energetica e ambientale nell'utilizzazione finale dell'energia.

VISTA la D.G.R. n. 594 del 14.07.2015 con la quale è stato rinnovato per un periodo di quattro anni ed aggiornato il Protocollo d'Intesa in atto con l'ENEA, già approvato con D.G.R. n. 990/2010, sottoscritto in data 15/04/2011;

EVIDENZIATO che la collaborazione con ENEA:

- copre diversi ambiti di attività istituzionali della Regione quali la gestione delle attività in materia di disciplina e controllo impianti termici e la gestione delle certificazioni energetiche e degli APE degli edifici (materie che sebbene delegate alle Province necessitano del coordinamento della Regione Abruzzo), la pianificazione energetica, la sensibilizzazione nel campo dell'efficientamento energetico;

- negli anni ha consentito il più adeguato supporto alle sopra richiamate attività istituzionali della Regione anche grazie alla presenza in loco e alla disponibilità dei referenti tecnici, garantita tramite la messa a disposizione a favore di ENEA di locali di proprietà della Regione Abruzzo proprio per il soddisfacimento in via diretta delle predette finalità istituzionali proprie della Regione;

RITENUTO opportuno, vista l'importanza e i risultati della collaborazione intrapresa con l'ENEA, stipulare un nuovo protocollo d'Intesa per la durata di quattro anni;

VISTO lo schema di Protocollo d'Intesa (all. 1) tra la Regione Abruzzo e l'ENEA avente la finalità di promuovere l'efficienza energetica e i servizi energetici sostenibili, con particolare riferimento all'attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 115 e s.m.i. con le modalità previste e dettagliate nel documento allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

VISTA la nota del Dipartimento Risorse, Servizio Patrimonio e datore di lavoro, prot. n. 0236318/24 del 7/6/2024 che precisa che i locali dell'immobile sito in Pescara - via R. Paolucci n. 3 concessi in comodato d'uso all'ENEA non sono al momento necessari per lo svolgimento di attività istituzionali della Regione e che per la durata prevista della convenzione possono essere concessi nella disponibilità di ENEA;

PRESO ATTO che la sottoscrizione del protocollo d'intesa non comporta impegni economici e che eventuali ulteriori attività saranno oggetto di specifici "atti esecutivi";

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità tecnico-amministrativa del presente atto e che apponendovi la propria firma in calce attesta che lo stesso non comporta oneri diretti a carico del bilancio regionale;

PRESO ATTO che il Direttore del Dipartimento Territorio e Ambiente, apponendo la propria firma sul presente provvedimento, attesta che il contenuto dello stesso è coerente con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati allo stesso Dipartimento;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le finalità di cui alle premesse, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

1.di approvare lo schema di Protocollo d'intesa allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (all. 1);

2.di dare mandato al Presidente della Regione Abruzzo per la firma del Protocollo d'Intesa;

3.di dare mandato al Servizio Patrimonio e datore di lavoro e al Servizio Politica energetica e risorse del territorio, ciascuno per quanto di competenza, di procedere all'adozione dei necessari provvedimenti connessi all'attuazione del presente deliberato.

4.di pubblicare il presente provvedimento sul BURAT.



**DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC025 SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO - PESCARA
DPC025002 UFFICIO ENERGIA E SOSTENIBILITÀ PESCARA**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Armando Lombardi
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Armando Lombardi
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPC025 SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO - PESCARA
Dario Ciamponi
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
Pierpaolo Pescara
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A00 PRESIDENTE Ricostr.ne;Prot. civile;Prog.ne naz.le,comun. pol. eur.;Deleg. Roma;Avv.ra;Stampa;Affari giunta;Indir. contr. AGIR;Progr. restart;Urb. Terr.;Demanio m.;Paesaggi;Energia;Rifiuti;Turismo.
Marco Marsilio
(Firmato digitalmente)



RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

Nome allegato: 20240607_regione_abruzzo_enea_prot_intesa.pdf

Impronta EDE21598907D98658433DBB456DB2094C2349BC5001ED9E4E3BD316B6AB67F55



**DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC025 SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO - PESCARA
DPC025002 UFFICIO ENERGIA E SOSTENIBILITÀ PESCARA**

A pag. 2, nella parte narrativa, al capoverso introdotto da “VISTA la nota del Dipartimento Risorse, Servizio Patrimonio e datore di lavoro”, dopo le parole “prot. n. 0236318/24 del 7/6/2024”, ADDE “e la successiva comunicazione, della medesima struttura regionale, prot. 0259234 del 24.06.2024,”. N. 1 postilla approvata dalla Giunta regionale. La Segretaria della Giunta Regionale Dott.ssa Emanuela Grimaldi



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC025 SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO - PESCARA
DPC025002 UFFICIO ENERGIA E SOSTENIBILITÀ PESCARA**

(Firmato digitalmente da)

MARCO MARSILIO
PRESIDENTE

Data: 25/06/2024 18:09:39

Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)

EMANUELA GRIMALDI
SEGRETARIO

Data: 26/06/2024 09:04:46

Nr. di serie certificato: 2022499533962917797

Allegati per Deliberazione n. 354 del 25.06.2024

Schema di Protocollo d'intesa (All. 1)

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2024-07-05/20240607-regione-abruzzo-enea>

Hash: 6bf5d7f85fc7db0f51c28ff58d8d1d45



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA**

DGR n. 376 del 26/06/2024

OGGETTO: SPERIMENTAZIONE DEI NUOVI SERVIZI NELLA FARMACIA DI COMUNITA' (ART. 1, COMMA 461, L. N. 160/2019) CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ PER LA REALIZZAZIONE DEI NUOVI SERVIZI NELLE FARMACIE CONVENZIONATE NEGLI ANNI 2023 E 2024 – MODIFICA E APPROVAZIONE PROTOCOLLI ATTUATIVI.



Direzione Generale della Regione

DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del:	26/06/2024	
Presidente:	MARCO MARSILIO	
Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	ASSENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA

SPERIMENTAZIONE DEI NUOVI SERVIZI NELLA FARMACIA DI
COMUNITA' (ART. 1, COMMA 461, L. N. 160/2019) CRONOPROGRAMMA
OGGETTO: DELLE ATTIVITÀ PER LA REALIZZAZIONE DEI NUOVI SERVIZI NELLE
FARMACIE CONVENZIONATE NEGLI ANNI 2023 E 2024 – MODIFICA E
APPROVAZIONE PROTOCOLLI ATTUATIVI.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. n. 153/2009 recante “Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69” che definisce i compiti e le funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale;

RICHIAMATI i seguenti Decreti Ministeriali attuativi del citato D.Lgs. n. 153/2009:

- D.M. 16 dicembre 2010 recante “Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo”;
- D.M. 16 dicembre 2010 recante “Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali”;
- D.M. 8 luglio 2011 recante “Erogazione da parte delle farmacie di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale”;

VISTO il Decreto Ministeriale 11 dicembre 2012 recante “Criteri in base ai quali subordinare l'adesione delle farmacie pubbliche ai nuovi servizi di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 153/2009”;

PRESO ATTO che, per effetto della citata normativa e delle sue successive modificazioni ed integrazioni (da ultimo ex *L. 27 dicembre 2019, n. 160, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e D.L. 24 marzo 2022, n. 24*) i servizi assicurati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nel

rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del titolare della farmacia, concernono:

- l'effettuazione di analisi di prima istanza, attraverso personale formato e dedicato alla corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
- l'effettuazione di servizi di secondo livello erogabili con dispositivi strumentali;
- l'attivazione di forme di assistenza al domicilio per i pazienti più fragili;
- lo svolgimento di attività da parte di Professionisti ed Operatori sanitari;

PRECISATO che tutte le prestazioni analitiche di I^a istanza, come il prelievo del sangue capillare, e i servizi di II^a livello come la telemedicina, oltre alle attività svolte da parte degli operatori sanitari, possono essere eseguite anche in strutture non direttamente collegate alla farmacia, purchè situate nelle immediate vicinanze e comunque nell'ambito della Pianta Organica di riferimento;

VISTA la seguente normativa nazionale di riferimento:

- **Legge n. 205 del 27 dicembre 2017** che ha previsto, al comma 403, che nel triennio 2018-2020 in nove Regioni fosse avviata una sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali previste dall'art. 1 del decreto legislativo n. 153 del 2009 erogate dalle Farmacie convenzionate con oneri a carico del SSN, nei limiti di importi autorizzati di spesa;
- **Accordo** tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulle Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella Farmacia di comunità (**Rep. Atti 167/CSR del 17 ottobre 2019**) da realizzarsi presso le nove Regioni individuate (ndr. tra le quali non era compresa la Regione Abruzzo);
- **Legge n. 160 del 27 dicembre 2019** che ha integrato l'art. 1 della legge 205/2017, inserendo i commi 406 bis e 406 ter con i quali è stata disposta la proroga, dapprima al biennio 2021-2022 della sperimentazione di cui al comma 403 della medesima legge, estesa poi anche all'anno 2024, con estensione della partecipazione alla sperimentazione alle restanti regioni a statuto ordinario;
- **Legge n. 178 del 30 dicembre 2020** recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";
- **Intesa**, ai sensi dell'articolo 115, comma 1 lett. a), del D.lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, sulla proposta di deliberazione CIPESS relativa alla ripartizione del finanziamento, a valere sul Fondo Sanitario Nazionale 2021-2022, destinato alla proroga ed alla estensione della sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali previste dall'art. 1 del D.lgs.n. 153/2009, erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale (**Rep. Atti n. 41/CSR del 30 marzo 2022**);

RICHIAMATI nello specifico:

- l'Art.1 comma 462 della legge 160/2019 con il quale, in attuazione del piano nazionale della cronicità di cui all'intesa CSR del 15 settembre 2016, al fine di favorire la presa in cura dei pazienti cronici e di concorrere all'efficientamento della rete dei servizi, viene sancita la possibilità di usufruire presso le farmacie, in collaborazione con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta, di un servizio di accesso personalizzato ai farmaci. A tal fine, attraverso le procedure della ricetta elettronica di cui all'articolo 13 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che effettuano le prescrizioni possono intrattenere ogni forma di collaborazione con le farmacie prescelte dal paziente per l'erogazione dei servizi. Le farmacie, quanto alle prestazioni e ai servizi erogati

dalla presente lettera, forniscono ai pazienti interessati ogni utile e completa informazione sulle cure prestate e sulle modalità di conservazione e assunzione personalizzata dei farmaci prescritti, nonché informano periodicamente, e ogni volta che risulti necessario, il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta o il medico prescrittore sulla regolarità o meno dell'assunzione dei farmaci o su ogni altra notizia reputata utile, ivi compresa la necessità di rinnovo delle prescrizioni di farmaci per garantire l'aderenza alla terapia;

- Art. 1 comma 420 della legge 178/2020 che integra l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 l'effettuazione presso le farmacie da parte di un farmacista di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare;
- Art. 1 comma 471 della legge 178/2000 e ss.mm.ii. che consente, in via la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465, anche con specifico riferimento alla disciplina del consenso informato che gli stessi provvedono ad acquisire direttamente, subordinatamente alla stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

RICHIAMATI i provvedimenti adottati nell'anno 2021 di seguito riportati:

- **DGR n. 337 del 3 giugno 2021** recante *“Preso d’atto Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, FEDERFARMA e ASSOFARM per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti SARS-CoV-2 – Accordo attuativo regionale”* con cui si è preso atto e recepito l' Accordo Quadro nazionale sottoscritto il 29 marzo 2021 che consente a farmacisti adeguatamente formati di poter somministrare il vaccino anti Sars CoV-2 ed è stato contestualmente approvato lo schema di Accordo attuativo tra la Regione Abruzzo e le associazioni di categoria delle farmacie convenzionate pubbliche e private per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini ANTI SARS-COV-2;
- **DGR n. 880 del 2 dicembre 2021** recante *“Preso d’atto e approvazione del “PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE ABRUZZO 2019-2021-GESTIONE COVID 2020-2021”*. Il citato Programma Operativo contempla un capitolo dedicato recante *“Valorizzare il ruolo delle farmacie territoriali come punto di riferimento per la popolazione per l'erogazione di servizi di base (Farmacia dei servizi)”*;

RICHIAMATI i provvedimenti / atti adottati nell'anno 2022 di seguito riportati:

- **DELIBERA CIPE del 14 aprile 2022** *“Fondo sanitario nazionale 2021 - Riparto tra le regioni delle risorse vincolate alla sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153. (Delibera n. 18/2022)”*;
- **Intesa**, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sullo schema di decreto del Ministro della salute concernente le modalità di riparto delle risorse di cui all'articolo 12 del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, in materia di somministrazione di vaccini in farmacia (**Rep. atti n. 190/CSR del 14 settembre 2022**);
- **DGR n. 537 del 21 settembre 2022** recante *“Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Variazione n. 18-2022 per iscrizione di entrate e di spese derivanti da assegnazioni vincolate”* con cui è stato istituito apposito capitolo di bilancio denominato *“Trasferimenti dallo Stato vincolati alla remunerazione delle prestazioni e funzioni assistenziali erogate dalle farmacie a carico SSN art. 1 D. Lgs. 153/2009”*, capitolo di entrata 23548.1, con

correlato capitolo di spesa 81548.1 denominato “*Trasferimenti alle AA.SS.LL: delle risorse vincolate alla remunerazione delle prestazioni e funzioni assistenziali erogate dalle farmacie a carico SSN art. 1 D. Lgs. 153/2009*”;

- **Determina dirigenziale DPF003/129 del 29 settembre 2022** recante << DELIBERA CIPE del 14 aprile 2022 “*Fondo sanitario nazionale 2021 - Riparto tra le regioni delle risorse vincolate alla sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153. (Delibera n. 18/2022)*” - Autorizzazione al Servizio Entrate per l'accertamento di entrate sul capitolo 23548.1 del Bilancio regionale. Autorizzazione al Servizio Bilancio-Ragioneria per l'impegno della spesa sul capitolo 81548.1 del Bilancio regionale corrente>>;
- **DRG. n. 773 del 13 dicembre 2022 recante** “RECEPIMENTO DEL D.M. 77/2022 - APPROVAZIONE DEL “PIANO DELL'ASSISTENZA TERRITORIALE DELLA REGIONE ABRUZZO”, FINALIZZATO ALL'ACCESSO ALLE RISORSE DI CUI ALLA MISSIONE 6 - COMPONENTE 1, DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)”. Il predetto Piano contiene un capitolo dedicato relativo alla farmacia Territoriale ove si ribadisce il ruolo della Farmacia dei servizi, specificando che questa «*costituisce presidio sanitario di prossimità e rappresenta un elemento fondamentale e integrante del Servizio sanitario nazionale. In particolare, la rete capillare delle farmacie convenzionate con il Ssn assicura quotidianamente prestazioni di servizi sanitari a presidio della salute della cittadinanza*». Il Piano prevede altresì i servizi resi dai farmacisti attraverso il supporto del nuovo FSE;
- **Determina dirigenziale DPF003/189 del 30 dicembre 2022** recante <<*Fondo sanitario nazionale 2022 - Risorse per la sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153. Autorizzazione al Servizio Entrate per l'accertamento di entrate sul capitolo 23548.1 del Bilancio regionale. Autorizzazione al Servizio Bilancio-Ragioneria per l'impegno della spesa sul capitolo 81548.1 del Bilancio regionale corrente.*>>;

VISTA la nota del Dipartimento Sanità Protocollo Nr. 0019905/23 del 19/01/2023 con cui è stato trasmesso il cronoprogramma Cronoprogramma delle attività per la realizzazione dei nuovi servizi nelle farmacie convenzionate negli anni 2023 e 2024, che si allega quale parte integrante e sostanziale (**allegato 1**);

DATO ATTO che, con mail del 6.2.2023 la segreteria del comitato LEA presso il Ministero della Sanità rimetteva i verbali delle riunioni del 28 dicembre 2022 e 26 gennaio 2023, con cui i Tavoli tecnici hanno approvato i cronoprogrammi trasmessi dalle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Liguria, Marche, Molise e Toscana, ai fini dell'avvio della sperimentazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui alla legge n. 205/2017 comma 406-bis, unitamente ai cronoprogrammi trasmessi dalle regioni Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Umbria e Veneto per la proroga delle attività sperimentali, di cui al medesimo comma 406-bis, della legge n. 208/2017;

DATO ATTO che gli ambiti di sperimentazione regionale dei nuovi servizi nella Farmacia di Comunità, fanno riferimento a n. 4 ambiti precisi, così come delineati all'interno del citato Cronoprogramma approvato dai Tavoli tecnici presso il Ministero della Sanità nelle riunioni del 28 dicembre 2022 e 26 gennaio 2023, e più segnatamente:

- Servizi cognitivi (Broncopneumopatie Cronico – Ostruttive (BPCO));
- Servizi di front – office (Servizio FSE, attivazione SPID e supporto al cittadino nella fruizione/consultazione FSE);

- Analisi di prima istanza (Servizi di Telemedicina e supporto allo Screening del sangue occulto nelle feci per la prevenzione del tumore del colon-retto);
- Vaccinazioni anti Sars –Cov2/COVID – 19

CONSIDERATO che, nel rinviare per i dettagli dei singoli cronoprogrammi, alle allegate schede di ciascuna regione, i Tavoli tecnici hanno disposto di provvedere all'erogazione dell'importo pari al 70% delle quote corrispondenti finanziamento destinato alla sperimentazione per le annualità previste nei cronoprogrammi, secondo le assegnazioni stabilite per singola regione, come sancito nell'Intesa Stato-Regioni Rep. atti n. 41/CSR del 30/03/2022, sulla proposta di deliberazione CIPESS, relativa alla ripartizione del finanziamento, a valere sul Fondo sanitario nazionale 2021-2022;

RICHIAMATA la **DELIBERA CIPE del 20 luglio 2023** “*Fondo sanitario nazionale 2022 - Riparto tra le regioni delle risorse vincolate alla sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153. (Delibera n. 19/2023)*”;

PRESO ATTO che con la precitata delibera CIPE del 20 luglio 2023 si è stabilito che il restante 30 % delle somme assegnate alle regioni per effettuare le attività previste dalla SPERIMENTAZIONE DEI NUOVI SERVIZI NELLA FARMACIA DI COMUNITA' (Art. 1, comma 461, L. n. 160/2019) sarà erogato successivamente all'approvazione, da parte degli organismi tecnici competenti, della relazione finale contenente tutte le informazioni sulle attività effettivamente svolte;

VISTI gli Accordi ATTUATIVI tra la Regione Abruzzo e le associazioni di categoria delle farmacie pubbliche e private convenzionate per la somministrazione dei vaccini anti-covid19 e dei vaccini anti-influenzali stipulati in data 9 ottobre 2023 rispettivamente tra CONF SERVIZI ASSOFARM ABRUZZO (Organizzazione sindacale delle farmacie pubbliche convenzionate) e Regione Abruzzo e tra Federfarma Abruzzo (Organizzazione sindacale delle farmacie private convenzionate) e Regione Abruzzo (**allegati 2.1 e 2.2** – parti integranti e sostanziali del presente atto);

ATTESO che, alla luce dei ritardi riscontrati nella maggior parte delle Regioni nell'avvio delle attività programmate:

- si è reso necessario consentire alle Regioni di effettuare dette attività anche nell'anno 2024;
- con **DECRETO LEGGE 30 dicembre 2023, n. 215** “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18 (in G.U. 28/02/2024, n. 49) che all'art 4, comma 7, prevede “*All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 406-bis, relativo alla sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «La sperimentazione di cui al primo periodo è effettuata anche nell'anno 2024. Alla fine del medesimo anno si provvede alla valutazione degli esiti della sperimentazione.»; b) al comma 406-ter, relativo alla proroga e all'estensione della sperimentazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali svolte dalle farmacie, le parole: «2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2021, 2022 e 2024»;*”;

DATO ATTO del riscontrato ritardo nell'avvio delle attività nella regione Abruzzo previste dal cronoprogramma di cui all'allegato 1 alla luce di difficoltà inerenti la definizione dei protocolli attuativi delle attività oggetto della sperimentazione, ad eccezione del protocollo relativo alla somministrazione dei vaccini anti-covid19, regolarmente effettuata secondo quanto previsto negli accordi attuativi stipulati in data 9 ottobre 2023;

TENUTO CONTO altresì che con nota prot. 0152784/24 dell'11/04/2024 (**allegato 3** – parte integrante e sostanziale del presente atto) il Servizio Flussi informativi regionale propone di valutare “...la possibilità di

rimodulare il programma della farmacia dei Servizi nella parte riferibile al contributo per l'attivazione dei Fascicoli Sanitari Elettronici..." alla luce del fatto che "...l'accesso al fascicolo, ed in particolare le attività di comunicazione e supporto all'utenza, sono ricomprese sia nei finanziamenti ministeriali dedicati all'adeguamento del FSE 2.0 che in un incorrente progetto condotto dalla Direzione Generale della regione Abruzzo, denominato "Rete di servizi di facilitazione digitale", nell'ambito del PNRR misura 1.7.2...";

RITENUTO che è obiettivo specifico della Regione Abruzzo - parallelamente allo sviluppo della territorialità dei servizi di cui alla citata DRG. n. 773/2022 di recepimento del D.M. 77/2022 e di approvazione del "PIANO DELL'ASSISTENZA TERRITORIALE" - coinvolgere maggiormente le farmacie convenzionate integrandole nelle reti dei servizi sanitari su temi quali l'intercettazione precoce del bisogno di salute e la gestione corretta delle terapie di pazienti-chronici inclusi in percorsi diagnostico terapeutici assistenziali;

DATO ATTO che obiettivo di questa sperimentazione è anche identificare e descrivere il ruolo del farmacista all'interno del PDTA, partendo da quello rivolto agli affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) – approvato con DGR n. 523 del 13/08/2021 recante "DPCM 12 GENNAIO 2017 LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA – PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO TECNICO "PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE (PDTA) BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA (BPCO)", nell'ambito della corretta assunzione delle terapie e della rilevazione degli effetti avversi;

VISTO il nuovo Cronoprogramma delle attività per la realizzazione dei nuovi servizi nelle farmacie convenzionate negli anni 2023 e 2024 (**allegato 4** - parte integrante e sostanziale del presente atto) predisposto dal competente Servizio Assistenza farmaceutica DPF003 sentite le Associazioni di categoria delle farmacie pubbliche e private, unitamente agli allegati di esso parti integranti, come di seguito indicato:

- **Allegato A** – modulo per adesione farmacie alla sperimentazione regionale
- **Allegato B** – Servizi Cognitivi - Protocollo attuativo su monitoraggio dell'aderenza alla terapia nella BPCO
- **Allegato C** – Servizi di telemedicina - Protocollo attuativo su Holter Pressorio, Holter Cardiaco, ECG
- **Allegato D** – Protocollo attuativo supporto allo screening del sangue occulto nelle feci

con cui sono state rimodulate le attività previste nel cronoprogramma di cui all'allegato 1 e vengono contestualmente fornite alle strutture sanitarie ed alle Farmacie aderenti alla sperimentazione le indicazioni operative in ordine alla realizzazione delle attività previste;

TENUTO CONTO che, a seguito dell'Intesa rep. Atti 41/CSR/2022, a mezzo delle precitate Determine DPF003/129 del 29 settembre 2022 e DPF003/189 del 30 dicembre 2022 sono state accertate e impegnate sui capitoli di bilancio dedicati all'uopo istituiti, le seguenti risorse:

PERIODO	Risorse assegnate - rep atti n. 41/CSR/2022
PRIMO ANNO DI SPERIMENTAZIONE (anno 2023)	euro 619.932,59

SECONDO ANNO DI SPERIMENTAZIONE (anno 2024)	euro 619.932,59
Totale	euro 1.239.865,18

RITENUTO pertanto di dover modificare il cronoprogramma delle attività per la realizzazione dei nuovi servizi nelle farmacie convenzionate negli anni 2023 e 2024, inviato dal Dipartimento Sanità con propria nota prot. Nr. 0019905/23 del 19/01/2023 (allegato 1) e approvato dai competenti Tavoli tecnici, come riportato in premessa, approvando il nuovo Cronoprogramma delle attività per la realizzazione dei nuovi servizi nelle farmacie convenzionate negli anni 2023 e 2024 (allegato 4) predisposto dal competente Servizio Assistenza farmaceutica DPF003 sentite le Associazioni di categoria delle farmacie pubbliche e private, unitamente agli allegati di esso parti integranti, come di seguito indicato:

- **Allegato A** – modulo per adesione farmacie alla sperimentazione regionale
- **Allegato B** – Servizi Cognitivi - Protocollo attuativo su monitoraggio dell'aderenza alla terapia nella BPCO
- **Allegato C** – Servizi di telemedicina - Protocollo attuativo su Holter Pressorio, Holter Cardiaco, ECG
- **Allegato D** – Protocollo attuativo supporto allo screening del sangue occulto nelle feci

PRECISATO che agli oneri derivanti dalle attività necessarie per la realizzazione dei nuovi servizi nelle farmacie convenzionate negli anni 2023 e 2024 si provvede con le risorse assegnate per la sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, con imputazione della spesa sul capitolo 81548.1 del Bilancio regionale 2022, giusti impegni resi esecutivi con Determine dirigenziali DPF003/129 del 29 settembre 2022 e DPF003/189 del 30 dicembre 2022;

VISTA la L.R. n.77/1999 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che:

- il Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica competente nelle materie trattate nel presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in calce;
- il Direttore del Dipartimento Sanità, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base del parere favorevole di cui al precedente punto, attesta che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

per le motivazioni specificate in premessa,

che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1. **di prendere atto e recepire** le “Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di comunità” di cui all'articolo 1, commi 403 e 406 della legge 20 dicembre 2017, n. 205 - Cronoprogramma delle attività per la realizzazione dei nuovi servizi nelle

- farmacie convenzionate negli anni 2023 e 2024”, trasmesse al Ministero della Salute con nota del Dipartimento Sanità prot. n. 0545211/22 del 28/12/2022 (**allegato 1** - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) e approvate dal Comitato permanente per la verifica dei LEA e dal Tavolo Tecnico di verifica degli adempimenti regionali nelle sedute del 28 dicembre 2022 e 26 gennaio 2023;
2. **di prendere atto e recepire** gli Accordi attuativi tra la Regione Abruzzo e le associazioni di categoria delle farmacie pubbliche e private convenzionate per la somministrazione dei vaccini anti-covid19 e dei vaccini anti-influenzali stipulati in data 9 ottobre 2023 rispettivamente tra CONF SERVIZI ASSOFARM ABRUZZO (Organizzazione sindacale delle farmacie pubbliche convenzionate) e Regione Abruzzo e tra Federfarma Abruzzo (Organizzazione sindacale delle farmacie private convenzionate) e Regione Abruzzo (**allegati 2.1 e 2.2** – parti integranti e sostanziali del presente atto);
 3. **di modificare** il cronoprogramma delle attività per la realizzazione dei nuovi servizi nelle farmacie convenzionate negli anni 2023 e 2024, inviato dal Dipartimento Sanità con propria nota prot. Nr. 0019905/23 del 19/01/2023 al Ministero della Salute (allegato 1) e approvato dai competenti Tavoli tecnici, come riportato in premessa;
 4. **di approvare** il nuovo Cronoprogramma delle attività per la realizzazione dei nuovi servizi nelle farmacie convenzionate negli anni 2023 e 2024 (**allegato 4** - parte integrante e sostanziale del presente atto) predisposto dal competente Servizio Assistenza farmaceutica DPF003 sentite le Associazioni di categoria delle farmacie pubbliche e private, unitamente agli allegati di esso parti integranti, con cui sono state rimodulate le attività previste nel cronoprogramma di cui all'allegato 1 e vengono contestualmente fornite alle strutture sanitarie ed alle Farmacie aderenti alla sperimentazione le indicazioni operative in ordine alla realizzazione delle attività previste, come di seguito indicato:
 - **Allegato A** – modulo per adesione farmacie alla sperimentazione regionale
 - **Allegato B** – Servizi Cognitivi - Protocollo attuativo su monitoraggio dell'aderenza alla terapia nella BPCO
 - **Allegato C** – Servizi di telemedicina - Protocollo attuativo su Holter Pressorio, Holter Cardiaco, ECG
 - **Allegato D** – Protocollo attuativo supporto allo screening del sangue occulto nelle feci
 5. **di precisare** che agli oneri derivanti dalle attività necessarie per la realizzazione dei nuovi servizi nelle farmacie convenzionate negli anni 2023 e 2024 si provvede con le risorse assegnate per la sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, con imputazione della spesa sul capitolo 81548.1 del Bilancio regionale 2022, giusti impegni resi esecutivi con Determine dirigenziali DPF003/129 del 29 settembre 2022 e DPF003/189 del 30 dicembre 2022;
 6. **di dare atto** che:
 - le risorse assegnate per i due anni di sperimentazione 2023 e 2024 ammontano a complessivi € 1.239.865,18 (dicomi unmilione duecentotrentanove mila ottocentosessantacinque/18), suddivisi sulle due annualità;
 - le risorse di cui sopra, a mezzo delle Determinazioni DPF003/129 del 29 settembre 2022 e DPF003/189 del 30 dicembre 2022, sono state accertate e impegnate sui capitoli di bilancio dedicati all'uso istituiti, capitolo 23548.1 dell'entrata e capitolo 81548.1 della spesa del Bilancio regionale anno 2022;

- è stato erogato il 70% del finanziamento e che il restante 30% sarà erogato all'esito dell'approvazione da parte del Ministero della salute della relazione finale delle attività;
7. **di demandare** ai Dirigenti del Servizio Assistenza Farmaceutica DPF003, del Servizio Prevenzione Sanitaria, Medicina Territoriale DPF010 e del Servizio Flussi Informativi e Sanità Digitale ICT DPF019 del Dipartimento Sanità, nei rispettivi ambiti di competenza, ogni ulteriore adempimento necessario all'attuazione del presente provvedimento;
 8. **di trasmettere** il presente provvedimento per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza alle Associazioni delle farmacie pubbliche e private, ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, ai Responsabili dei Servizi farmaceutici Territoriali delle AASSLL;
 9. **di trasmettere** il presente atto al Tavolo di monitoraggio del Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale, costituito dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la dovuta validazione;
 10. **di dare atto** che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
 11. **di disporre** la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione, con gli allegati, sul BURAT.



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Stefania Melena
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA
Stefania Melena
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
Claudio D'Amario
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Salute; Famiglia e Pari Opportunità.
Nicoletta Veri
(Firmato digitalmente)

**RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS**

Nome allegato: allegato1_nota trasmissione_Tavolo.pdf
Impronta BA850F5C88B8579DEF220DCAFC24739B4760E8CCC689B8AFC5D430273520C103

Nome allegato: allegato1_Regione Abruzzo - Farmacia dei servizi.pdf
Impronta DF3E8E1C486FF91E4801E943E5F287D55A6369A68565DEAF4FE4F41F8FF6FBE6

Nome allegato: allegato2_1_accordofarmacie_vaccini_ANTISARSCOVID2_antinfluenzale_ASSOFARM-signed_signed.pdf
Impronta 9B62FF32C90AD6BF0E37C9BAE5FC05791F65EAF82AE71A0A34EF2CCFF59917AA

Nome allegato: allegato2_2_accordofarmacie_vaccini_ANTISARSCOVID2_antinfluenzale_FEDERFARMA_firmato.pdf
Impronta 461A31E0AB13FE3F88F75234BA2A125810859E0F1DD3CBCCD76C48737CA9F6EE

Nome allegato: allegato3_nota_DPF019_esclusione_FSE.pdf
Impronta 4C1BA5BC836505B074280DAF3D78932598ABC393E115A5D06A6001FAD23A1778

Nome allegato: Allegato4_Cronoprogramma_def.pdf
Impronta 46C817E81C702280A32D84EFF792A5AF3D961BB1806CC213B111B5B1AF8D63E4

Nome allegato: AllegatoA_modulo adesione_sperimentazione_Abruzzo_def.pdf
Impronta D69331521BA3AD30FDE9118B63DBF40F1C8138542C0F3A70C62E5E11B159C9D2

Nome allegato: Allegato B - Protocollo BPCO_ABRUZZO_def.pdf
Impronta 5E576442BBE18717034CD1B1A82515A830E3E11DE2D476340C84684509511E5C

Nome allegato: Allegato C - Farmacia dei Servizi Telemedicina_def.pdf
Impronta 83CF45BA5D557C673612828596C8F93FED7AF263EAF16C6B41D08BBF90B66037

Nome allegato: Allegato D - Screening colon-retto_def.pdf
Impronta A810AE8CBF979B9586042C4516CB7D8AE32E77E151C24CABDFEE24F3E2CEC523



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA**

(Firmato digitalmente da)
MARCO MARSILIO
PRESIDENTE

Data: 26/06/2024 18:25:59
Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)
EMANUELA GRIMALDI
SEGRETARIO

Data: 26/06/2024 18:31:19
Nr. di serie certificato: 2022499533962917797

Allegati per Deliberazione n. 376 del 26.06.2024

Allegato 1_Nota trasmissione tavolo

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2024-07-05/allegato1-nota-trasmissione-tavolo>

Hash: ed3173f117f32385a69e8a852c492b4e

Allegato 1_Regione Abruzzo farmacia dei servizi

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2024-07-05/allegato1-regione-abruzzo-farmacia>

Hash: 5458b631458c34ab42e053815b591a35

Allegato 2_1_accordo farmacie vaccini antisarscov2 antinfluenzale assofarm

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2024-07-05/allegato2-1-accordo-farmacie-vaccini>

Hash: 3f4180ed762e4d2a7811142be4478e4f

Allegato 2_2_accordo farmacie vaccini antisarscov2 antinfluenzale federfarma

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2024-07-05/allegato2-2-accordo-farmacie-vaccini>

Hash: a021434a45b8e1d721e8f25e7eaf3e79

Allegato 3_Nota DPF019 esclusione FSE

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2024-07-05/allegato3-nota-dpf019-esclusione>

Hash: 2e3fbcec0e6ee9df2182fced2df11584

Allegato 4_Cronoprogramma

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2024-07-05/allegato4-cronoprogramma-definitivo>

Hash: 8cc1e36fdc11f17d62f942797a2ce104

Allegato A_Modulo adesione sperimentazione Abruzzo

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2024-07-05/allegatoa-modulo-adesione-sperimentazione>

Hash: 58c7aca7563ac4e58a60653968bab771

Allegato B_Protocollo bpc0 Abruzzo

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2024-07-05/allegato-b-protocollo-bpco-abruzzo>

Hash: ec20eac342d2c5e5f4df958e91ef481b

Allegato C_ Farmacia dei servizi telemedicina

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2024-07-05/allegato-c-farmacia-dei-servizi-te>

Hash: 1edab449c62ceda0e49fd9dce33b98e9

Allegato D_ Screening colon-retto

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2024-07-05/allegato-d-screening-colon-retto>

Hash: 77ed6ba6074731b656c60c53512f634c

**GIUNTA REGIONALE**

DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

DPE016 - SERVIZIO GENIO CIVILE L'AQUILA

UFFICIO DEMANIO IDRICO, INVASI E SBARRAMENTI

dpe016@pec.regione.abruzzo.it**Domanda per il rilascio di concessione di acque sotterranee tramite n. 1 pozzo per uso irriguo nel comune di Avezzano (AQ).****Ditta Antonini Giovanni.****AVVISO DI PUBBLICAZIONE**

In data 24/04/2024, protocollo regionale n. 133289 e successiva integrazione del 05/06/2024 , prot.n. 231801, la ditta Antonini Giovanni (p. IVA 02102470669), con sede a Avezzano (AQ), in Via M. Buonarroti n. 56, ha presentato domanda intesa ad ottenere la concessione per derivare acque sotterranee ad uso irriguo da pozzo individuato catastalmente al foglio 42, mappale 125 del Comune di Avezzano (AQ), con una portata media prevista di 0.75 l/s e massima di 0.80 l/s, per un volume di prelievo annuo di 6.000 m3.

Ai sensi del Regolamento n.2/Reg. del 17.08.2023, art. 4, l'Autorità concedente è il Servizio Demanio Idrico e Fluviale della Regione Abruzzo e il Servizio procedente, è il Servizio del Genio Civile di L'Aquila, via Salaria Antica Est n. 27/F, 67100 L'Aquila, dpe016@pec.regione.abruzzo.it

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Tiziana Mariani.

Gli atti relativi all'istanza sono depositati presso la Regione Abruzzo Servizio del Genio Civile Regionale di L'Aquila.

La visita locale d'istruttoria, di cui all'art. 17 del Regolamento Regionale Decreto n. n.2/Reg. del 17.08.2023, non sarà effettuata in quanto ritenuta non necessaria.

Il termine per la conclusione del procedimento è di 240 giorni.

Il presente Avviso sarà pubblicato per la durata di giorni 30 (trenta) consecutivi sul sito internet della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it), sul BURAT e sull'Albo Pretorio del Comune di Avezzano.

Ai fini dell'ammissione in concorrenza di altre domande tecnicamente incompatibili con quella in pubblicazione, sono considerate valide tutte quelle presentate entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.A.T..

Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.A.T., il progetto è reso consultabile da qualunque lo richieda al Servizio procedente, tramite richiesta di link alla mail dpe016@regione.abruzzo.it.

Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte dei titolari di interessi pubblici o privati nonché dei portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta al Servizio Procedente entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.A.T..

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Giancarlo Misantoni

GIUNTA REGIONALE

DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE e TRASPORTI
DPE016 - SERVIZIO GENIO CIVILE L'AQUILA
UFFICIO DEMANIO IDRICO, INVASI E SBARRAMENTI
dpe016@pec.regione.abruzzo.it

Domanda di ricerca acque sotterranee e di rilascio di concessione di acqua pubblica nel Comune di Pescina, via Circonfucense SNC, Località Venere mediante escavazione nel sottosuolo nel terreno al fg. n. 46 part. n.164.

Ditta Ortovenere Società Consortile Agricola ar.l.

AVVISO DI PUBBLICAZIONE

In data 14/03/2024, protocollo regionale n. 0110933 e successive integrazioni del 28/05/2024, prot.n. 0219508 e dell'11/06/2024 prot.n. 0240862, la ditta Ortovenere società consortile agricola a r.l. (p. iva 02113320663), con sede a Pescina, (AQ), in via Circonfucense Snc, località Venere, ha presentato domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e la concessione per derivare acque potabili ad uso industriale mediante un pozzo da realizzare al foglio 46, mappale 164 del Comune di Pescina,(AQ), con una portata media prevista di 3,0 l/s e massima di 3,5 l/s, per un volume di prelievo annuo di 60.000 mc.

Ai sensi del Regolamento n.2/Reg. del 17.08.2023, art. 4, l'Autorità concedente è il Servizio Demanio Idrico e Fluviale della Regione Abruzzo e il Servizio procedente, è il Servizio del Genio Civile di L'Aquila, via Salaria Antica Est n. 27/F, 67100 L'Aquila, dpe016@pec.regione.abruzzo.it

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Tiziana Mariani.

Gli atti riguardanti l'istanza sono depositati presso la Regione Abruzzo Servizio del Genio Civile Regionale di L'Aquila.

La visita locale d'istruttoria, di cui all'art. 17 del Regolamento Regionale Decreto n. n.2/Reg. del 17.08.2023, non sarà effettuata in quanto ritenuta non necessaria.

Il termine per la conclusione del procedimento è di 240 giorni.

Il presente Avviso sarà pubblicato per la durata di giorni 30 (trenta) consecutivi sul sito internet della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it), sul BURAT e sull'Albo Pretorio del Comune di Pescina.

Ai fini dell'ammissione in concorrenza di altre domande tecnicamente incompatibili con quella in pubblicazione, sono considerate valide tutte quelle presentate entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.A.T..

Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.A.T., il progetto è reso consultabile da qualunque lo richieda al Servizio procedente, tramite richiesta di link alla mail dpe016@regione.abruzzo.it.

Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte dei titolari di interessi pubblici o privati nonché dei portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta al Servizio Procedente entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.A.T..

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Giancarlo Misantoni



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI
SERVIZIO GENIO CIVILE CHIETI – DPE017
Ufficio Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti
Via Asinio Herio n. 75 - 66100 Chieti - Tel. n. 0871/63612
C.F. 80003170661 – Pec: dpe017@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: Utenza CH/D/11564 - Ditta Giancristofaro Saverio S.r.l. Domanda a sanatoria per il rilascio della concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante n.1 pozzo ad uso industriale in via per Treglio nel Comune di Lanciano (CH).

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI DOMANDA DI CONCESSIONE PER DERIVAZIONE IDRICA (Art. 14, c. 1 Decreto n.2/Reg./2023).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

In ottemperanza a quanto disposto dall'Art. 14, c. 1 del Decreto n.2/Reg./2023 recante “*Disciplina dei procedimenti riguardanti le derivazioni e le utilizzazioni di acqua pubblica*” (BURA 18 agosto 2023, n. 130 Speciale),

DISPONE

la pubblicazione del presente Avviso, corredato dalle seguenti informazioni:

- a) **Autorità concedente:** Regione Abruzzo, Dipartimento Territorio e Ambiente, Servizio Demanio Idrico e Fluviale DPC 017. PEC: dpc017@pec.regione.abruzzo.it.
- b) **Oggetto del procedimento:** Domanda a sanatoria per il rilascio della concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante n.1 pozzo ad uso industriale in via per Treglio nel Comune di Lanciano (CH).
- c) **Servizio procedente:** Regione Abruzzo, Servizio Genio Civile di Chieti DPE017, Via Asinio Herio n. 75, 66100 Chieti, PEC: dpe017@pec.regione.abruzzo.it; Responsabile del procedimento: Arch. Stefano Suriani e-mail: stefano.suriani@regione.abruzzo.it.
- d) **Dati identificativi del richiedente:** DITTA Giancristofaro Saverio S.r.l. ex ditta Marfisi & Giancristofaro S.n.c.
- e) **Data di presentazione della domanda di concessione a sanatoria :** 18/11//2008 acquisita dalla Provincia di Chieti prot. n.7984 del 18/11/2008.
- f) **Date di presentazione delle documentazioni tecniche amministrative a sostituzione di quelle precedentemente presentate :** 07/09/2023 acquisito al prot. RA/ 0368377/23, 17/05/2024 acquisito al prot. RA/ 0203741/24 del 17/05/2024 e 22/05/2024 prot RA/0203741/24 del 22/05/2024.
- g) **Portata massima e media di acqua richiesta:** max 0,69 l/s; med 0,12 l/s; volume 1000 mc/anno;
- h) **Luogo di presa:** Comune di Ortona; lat. 42°19'29" Nord, long. 14°22'39" Est.
- i) **Quantità e luogo dell'eventuale restituzione:** le acque non vengono restituite.



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI
SERVIZIO GENIO CIVILE CHIETI – DPE017
Ufficio Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti
Via Asinio Herio n. 75 - 66100 Chieti - Tel. n. 0871/63612
C.F. 80003170661 – Pec: dpe017@pec.regione.abruzzo.it

- j) **Uso della risorsa idrica:** Industriale (art. 6 Decreto n. 2/Reg./2023).
- k) (solo per le concessioni ad uso idroelettrico) **Comuni rivieraschi** ricadenti nel bacino idrografico delle opere di presa e di restituzione e gli eventuali comuni posti a valle delle opere di restituzione qualora queste ricadano in tutto o in parte in un bacino idrografico diverso da quello su cui insistono le opere di presa: _____.
- l) **Luogo presso il quale la domanda e il progetto sono depositati** ed i giorni in cui questi atti sono consultabili dal pubblico: Servizio Genio Civile di Chieti – DPE017, Via Asinio Herio n. 75, 66100 Chieti, domanda e allegati consultabili dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 13:00.
- m) **Termini e modalità per la presentazione di osservazioni, opposizioni e domande concorrenziali:** Eventuali opposizioni e/o osservazioni in merito alla domanda pubblicata potranno essere trasmesse, **entro e non oltre 60 (sessanta) giorni** dalla data di pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.A.T. Ai fini dell'ammissione in concorrenza di altre domande tecnicamente incompatibili con quella in pubblicazione, sono considerate valide tutte quelle presentate entro il termine di **30 (trenta) giorni** dalla pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.A.T., comprese le domande pervenute antecedentemente alla pubblicazione del medesimo avviso. Le osservazioni, opposizioni e domande concorrenziali dovranno pervenire in forma scritta al Servizio Genio Civile di Chieti DPE017, all'indirizzo PEC: dpe017@pec.regione.abruzzo.it.
- n) **Giorno e luogo della visita locale di istruttoria:** La visita locale di istruttoria di cui all'art. 17 del Decreto n. 2/Reg./2023, non sarà effettuata in quanto ritenuta non necessaria; nel caso di ammissione di domande concorrenti e/o di presentazione di osservazioni e/o opposizioni trova applicazione quanto disposto dall'art. 17 del Decreto n. 2/Reg./2023.
- o) **Data entro la quale deve concludersi il procedimento:** Il procedimento si concluderà entro i termini di cui all'art. 40 del Regolamento di cui al Decreto 2/Reg./2023. Nel caso di mancata conclusione del procedimento nei termini previsti, il richiedente potrà ricorrere al TSAP ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

L'Istruttore

Arch. Stefano Suriani
[Firmato elettronicamente]

**Il Responsabile dell'Ufficio e
Responsabile del Procedimento**

Arch. Stefano Suriani
[Firmato elettronicamente]

Il Dirigente del Servizio Procedente

Ing. Vittorio Di Biase
[firmato digitalmente]

COMUNE DI GESSOPALENA

STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 17 Luglio 2007

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 26 giugno 2024

Titolo I

Principi generali e forme di relazione con altri Enti

Capo I

I principi generali

Art. 1 - Principi fondamentali

1. Il Comune di Gessopalena, Ente Locale autonomo, rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio Comunale, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'Ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. L'autogoverno della comunità di Gessopalena, si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto, liberamente formato con il concorso delle rappresentanze della Comunità ed approvato dal Consiglio Comunale, costituisce la "Fonte Normativa" che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale determina l'ordinamento generale del Comune. Ad esso devono conformarsi tutti i regolamenti e gli atti amministrativi adottati dagli organi comunali.
4. Il Comune collabora con lo Stato, la Regione, la Provincia, la Comunità Montana e con eventuali altri enti locali, nel pieno rispetto della reciproca autonomia.
5. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi, contenuti nei piani e programmi della Provincia, della Regione, dello Stato e della Comunità Europea al fine del più efficace assolvimento delle funzioni proprie. Concorre, altresì, al processo di conferimento agli Enti Locali di funzioni e compiti nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo cui l'attribuzione delle responsabilità pubbliche compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini, anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità.

Art. 2 - Il territorio e la sede del Comune

1. Il territorio del Comune di Gessopalena ha una superficie di 31.42 chilometri quadrati ed è delimitato dai confini dei Comuni di Torricella Peligna, Roccascalegna, Casoli, Civitella Messer Raimondo e Lama dei Peligni.

2. La circoscrizione del Comune è costituita, oltre che dal capoluogo, dalle seguenti frazioni: Castellana, Isolina, Longhi, Macchie, Morgia, Morge della Penna, Riguardata, San Sebastiano, Valloni, Atriena, Cerro, Coccioli, Colle dei Grilli, Callomero, Giardino, Monte San Giuliano, Pastini, Piano, Pincianesi, Rossi, San Biagio, Santa Maria Maddalena e Silvilini.

3. Eventuali modifiche alla circoscrizione territoriale del Comune sono definite dalla Regione nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 117 e 133 della Costituzione, nonché delle specifiche disposizioni di legge in materia. A fronte di tali possibili modifiche l'Amministrazione Comunale promuove forme di consultazione preliminare della popolazione.

4. La sede del Comune è sita in Piazzale Marino Turchi al numero 2, nel Palazzo Municipale presso di esso hanno sede gli uffici dell'Amministrazione Comunale e si riuniscono di regola gli organi collegiali. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella Sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

5. All'interno del territorio del Comune non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari, né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici e scorie radioattive.

6. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, che ha il compito di deliberare, in via consultiva, nelle materie di politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef e altre organizzazioni umanitarie riconosciute. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabiliti con apposito Regolamento.

Art. 3 - Stemma, Gonfalone, Logo e Patrono del Comune

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "**Comune di Gessopalena**" e con lo stemma e il gonfalone concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 4 settembre 1969, trascritto nei registri dell'Ufficio Araldico il 27 settembre 1969 e cioè: "Stemma d'argento a cinque colli moventi dalle punte e cimati da un campanile sinistrato ed addestrato da due case per lato. Sotto lo scudo, su lista svolazzante d'argento con le estremità bifide, il motto: "**E' PROPRIO LAPIDE**".

2. Il Gonfalone del Comune è costituito da un drappo partito di bianco e di verde, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: **Comune di Gessopalena**.

3. Il Comune di Gessopalena con Decreto del Presidente della Repubblica del 23 giugno 2005 è stato insignito della Medaglia d'oro al merito civile.

4. Il Sindaco, può disporre che il Gonfalone del Comune sia esibito al di fuori della sede Comunale, in occasioni di particolare rilevanza o per rappresentare l'Amministrazione in celebrazioni ufficiali.

5. Il Comune utilizza un Logo distintivo che ne caratterizza i documenti e gli strumenti di comunicazione istituzionale. L'utilizzo del logo è concesso dal Comune, nel rispetto della normativa vigente in materia, a soggetti che vengono in relazione con l'Amministrazione e che intendono qualificare la loro attività anche con un elemento di evidenziazione grafica della particolare relazione.

6. L'utilizzo dello Stemma, del Gonfalone e del Logo sono sottoposti ad autorizzazione da parte della Giunta comunale.

7. La Comunità di Gessopalena, riconosce "**San Valentino**" quale proprio Patrono, ed il quattordici febbraio, ricorrenza del Patrono, è giorno festivo.

Art. 4 - Funzioni

1. Il Comune è titolare ed esercita le funzioni ed i compiti ad esso attribuiti, nonché quelli conferiti con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà, è Ente Democratico, che crede nei principi Europeistici, crede nella Pace e nella Solidarietà; si riconosce in un sistema statale e unitario di tipo solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali.

2. Il Comune esercita in particolare tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, con particolare riferimento ai settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e dell'utilizzo del territorio, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, diritto e necessità delle persone di oggi e delle generazioni future, nonché dello sviluppo economico.

3. Al fine di dare piena attuazione al principio di cui al comma precedente, il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 5 - Principi ispiratori del Comune, Pari Opportunità

1. Il Comune di Gessopalena, ispira la sua azione ai principi di uguaglianza e di pari dignità sociale della popolazione per il completo sviluppo della persona umana.

2. Ispira la sua azione al principio di solidarietà per tutti i residenti, anche immigrati, operando per superare gli squilibri sociali, culturali, economici, territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale e internazionale.

3. Il Comune di Gessopalena, attraverso il metodo della programmazione, esercita le sue funzioni secondo i principi della trasparenza e garantendo la più ampia informazione sulle sue attività, con strumenti sia cartacei sia informatici. In particolare esso garantisce e valorizza il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, come espressioni della comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione locale.

4. L'attività amministrativa del Comune è improntata secondo criteri di imparzialità, efficacia, efficienza, rapidità ed economicità delle procedure, nonché nel rispetto del principio di distinzione dei compiti degli organi politici e dei soggetti preposti alla gestione, per soddisfare le esigenze della collettività e degli utenti dei servizi.

5. Il Comune informa altresì la propria attività ai principi ed ai contenuti della Carta Europea dell'Autonomia Locale, ratificata con la legge 30 dicembre 1989, n. 439.

6. Il Comune persegue la realizzazione di condizioni di *pari opportunità* tra i sessi, in ogni campo della vita civile e sociale.

7. In tutti gli organi collegiali, nonché nelle aziende ed istituzioni partecipati o controllati, dipendenti dal Comune è promossa la presenza di rappresentanti di entrambi i sessi.

8. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con gli altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche alla attività amministrativa. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a)- rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;

b)- promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;

c)- recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;

d)- tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

e)- promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana.

9. Il Comune, inoltre, ispira la propria azione alle seguenti finalità:

a)- dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune, sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;

b)- valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;

c)- valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune.

Art. 6 - Autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e amministrativa

1. Il Comune ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa ed amministrativa.

2. L'esercizio dell'autonomia statutaria e regolamentare è realizzato nel rispetto dei principi e dei limiti inderogabili fissati dalla legge.

3. Lo sviluppo dell'autonomia organizzativa è attuato dall'Amministrazione Comunale con riferimento ai soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad essa attribuiti.

Art. 7 - Autonomia finanziaria ed impositiva

1. Il Comune ha autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. L'esercizio dell'autonomia finanziaria ed impositiva è realizzato nel rispetto delle leggi di finanza pubblica e dei limiti generali da esse stabiliti.

3. L'esercizio dell'autonomia impositiva, è sviluppato dal Comune nel rispetto dei principi definiti dalle leggi speciali di settore, applicabili all'attività degli Enti Locali. A tali principi si ispira anche lo sviluppo della potestà regolamentare del Comune in materia.

4. Il Comune, concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, attraverso azioni finalizzate a perseguire il miglioramento dell'efficienza dell'attività amministrativa, l'aumento della produttività e la riduzione dei costi, nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza.

Art. 8 - Azioni programmatiche

1. Il Comune, anche attraverso la Comunità Montana Aventino-Medio Sangro, nell'ambito delle competenze ad esso assegnate dalla legge, in collaborazione con la Provincia e in conformità a programmi da essa proposti, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse Comunale nei principali settori nei quali sviluppa le proprie attività istituzionali.
2. Il Comune, programma ed attua una politica di tutela del territorio e del suo ambiente, nel quadro di un ordinato sviluppo degli insediamenti umani, di concerto anche con il Corpo Forestale dello Stato, predispone ed attua interventi volti ad eliminare situazioni di degrado del territorio e sviluppare una politica di rispetto generale verso il territorio comunale

Capo II

Forme di relazione con altri Enti

Art. 9 - Interventi e proposte del Comune nelle sedi di confronto istituzionale

1. Nelle materie di propria competenza il Comune, anche attraverso la Comunità Montana Aventino-Medio Sangro, formula proposte e progetta interventi da proporre alla Regione, alla Provincia ed agli altri Enti Locali nelle sedi di confronto istituzionale a ciò deputate in base a specifica disposizione di legge.
2. Il Comune, d'intesa con la Comunità Montana Aventino-Medio Sangro, opera altresì per sviluppare iniziative di confronto istituzionale su temi specifici o programmi di rilevante interesse presso le Associazioni di Enti Locali

Art. 10 - Collaborazione del Comune con altri Enti Locali e forme di relazione

1. Il Comune, preferibilmente d'intesa con la Comunità Montana Aventino-Medio Sangro, può formalizzare intese o accordi di collaborazione con altri Enti Locali e con Pubbliche Amministrazioni al fine di:
 - a) coordinare e migliorare l'esercizio delle funzioni e dei compiti a ciascuno attribuiti;
 - b) sostenere lo sviluppo di progettualità qualificate;
 - c) razionalizzare l'utilizzo degli strumenti di programmazione.
2. Il Comune può stipulare convenzioni con la Comunità Montana Aventino-Medio Sangro o altri Enti locali, per l'esercizio in modo coordinato od in forma associata di servizi o funzioni.
3. Il Comune utilizza altresì gli accordi di programma come strumenti ordinari attraverso i quali favorisce, in particolare, il coordinamento della propria azione con quella di altri soggetti pubblici. Il Comune può sempre promuovere la conclusione di accordi di programma qualora ciò risulti necessario per garantire l'attuazione degli obiettivi della propria programmazione o per la realizzazione di progetti specifici di particolare rilevanza per la Comunità Locale.

Titolo II

Partecipazione, informazione, decentramento e garanzie

Capo I

Istituti di partecipazione e di informazione

Art. 11 - Istanze, petizioni, proposte

1. Tutti i cittadini, i residenti o coloro che comunque operano nel territorio Comunale e le loro associazioni possono presentare istanze, petizioni o proposte, dirette a promuovere nelle materie di competenza comunale interventi per la migliore tutela di interessi collettivi. Il Comune di Gessopalena ne garantisce tempestivo esame e riscontro.
2. Le istanze, le petizioni e le proposte, le cui procedure di presentazione e di valutazione, devono essere regolarmente sottoscritte.
3. Le istanze devono essere prese in considerazione dal Sindaco o dall'Assessore delegato per materia, che formula le relative valutazioni dando eventuale risposta scritta.
4. Le petizioni e le proposte, intese ad ottenere l'adozione di provvedimenti amministrativi di carattere generale, devono essere sottoscritte da almeno il 15% degli elettori residenti nel Comune. Esse sono presentate al Sindaco, il quale le trasmette al Consiglio Comunale per le eventuali deduzioni.

Art. 12 - Consultazione popolare e consulte permanenti

1. Il Comune di Gessopalena, può indire consultazioni della popolazione, di parti di essa o di sue forme aggregative allo scopo di acquisire informazioni, pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. La consultazione è realizzata mediante assemblee pubbliche o secondo altre modalità idonee allo scopo, e possono prevedere l'utilizzo di strumenti informatici e telematici.
3. Il Sindaco provvede affinché le risultanze della consultazione siano tempestivamente comunicate al Consiglio comunale, alle conseguenti decisioni del Consiglio è data adeguata pubblicità.
4. Il Comune può altresì istituire consulte permanenti su temi di grande rilevanza per la Comunità Locale, quali sedi di confronto continuo con la popolazione e con le forme aggregative dei cittadini.

Art. 13 - Referendum

1. La partecipazione della popolazione alla determinazione delle scelte fondamentali del Comune può essere sviluppata anche attraverso referendum consultivi, propositivi od abrogativi.
2. Il Sindaco indice referendum consultivo, propositivo od abrogativo di atti dell'Amministrazione Comunale, quando ne facciano richiesta il 25% dei cittadini elettori residenti nel Comune, apposito regolamento ne disciplinerà l'articolazione.
3. I referendum, sia abrogativi sia propositivi, sono validi quando un terzo del Corpo Elettorale partecipa alla votazione.
4. In caso di esito positivo del referendum consultivo, il Sindaco adotta gli atti necessari per promuovere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva della questione che è stata oggetto della consultazione referendaria. Nel caso del referendum propositivo ed abrogativo il Consiglio Comunale è tenuto a adottare gli atti coerenti con la volontà manifestata dagli elettori.

Art. 14 - Pubblicità ed accesso agli atti

1. Tutti gli atti ed i documenti amministrativi del Comune di Gessopalena sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati in tutto o in parte per espressa disposizione di legge o di regolamento.
2. Sono pubblici i provvedimenti finali adottati da organi e dirigenti del Comune, anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge.
3. Il Comune garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, dalle norme del presente Statuto e secondo le modalità definite da apposito regolamento.

Art. 15 - Comunicazione istituzionale ed informazioni ai cittadini

1. Il Comune, garantisce il diritto all'informazione degli appartenenti alla Comunità Locale, in relazione alla propria attività e a tale scopo sviluppa adeguate forme di comunicazione istituzionale.
2. Il Comune favorisce e promuove lo sviluppo di iniziative e progetti per migliorare la comunicazione istituzionale, coinvolgenti le altre Pubbliche Amministrazioni operanti sul proprio territorio.

Art. 16 - Libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative della popolazione e le organizzazioni del volontariato, facilitandone la comunicazione con l'Amministrazione e promovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.
2. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'espressione di esigenze di gruppi sociali il Comune può istituire consulte tematiche, autonomamente espresse da gruppi o associazioni, con particolare attenzione alle problematiche dei giovani, delle donne e degli anziani. Le consulte sono ascoltate in occasione della predisposizione di atti di indirizzo di particolare interesse sociale o di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul territorio.

Capo II

Le garanzie - Il Difensore Civico

Art. 17 - Ruolo del Difensore Civico

1. Il Comune di Gessopalena può istituire l'ufficio del Difensore Civico anche d'intesa con altre amministrazioni comunali o provinciali o con la Comunità Montana Aventino Medio-Sangro, al fine di contribuire a garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'Amministrazione Comunale, nonché degli organismi controllati, dipendenti e partecipati dall'Ente.
2. Apposito regolamento o convenzione disciplina modalità ruolo e funzioni del difensore civico.

3. Il Difensore Civico, svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza, non può essere sottoposto ad alcuna forma di subordinazione gerarchica o funzionale.
4. Il Difensore Civico, se nominato dal Comune non in convenzione, è eletto dal Consiglio Comunale, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, scelto tra cittadini di provata esperienza professionale nel campo giuridico amministrativo. Il voto è espresso in forma segreta. Dopo due votazioni infruttuose, tenutesi in due distinte sedute, è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati; può inoltre essere nominato in forma associata con altri Enti (Provincia, Comuni, Comunità Montana).
5. Il Difensore Civico, se nominato dal Comune non in convenzione, dura in carica sino alla fine del mandato amministrativo e può essere rieletto, per un solo ulteriore mandato.

Titolo III

Organi di governo e loro attività

Capo I

Gli Organi di Governo del Comune

Art.18 - Organi di governo

1. Sono Organi di governo del Comune il Consiglio, il Sindaco e la Giunta.
2. Le relazioni istituzionali tra gli Organi del Comune sono ispirate ai principi dell'efficienza dell'attività amministrativa, della trasparenza e dell'efficacia nel perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale.

Capo II

Il Consiglio Comunale

Art. 19 - Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, espressione elettiva della Comunità Locale, è l'organo che determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e che ne controlla l'attuazione.
2. Le competenze del Consiglio, tradotte in atti fondamentali, normativi e d'indirizzo, di programmazione e di controllo, sono individuate dalla legge.
3. Nelle materie di competenza del Consiglio non possono essere adottate deliberazioni in via d'urgenza da altri organi del Comune, fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge.

Art. 20 - Prima seduta del Consiglio Comunale

1. Nella sua prima seduta convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e da tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione, dopo aver prestato giuramento di lealtà alla Costituzione della Repubblica Italiana da parte del Sindaco, il Consiglio provvede alla convalida dei consiglieri eletti e giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità secondo quanto previsto dalla legge e dalla normativa secondaria in materia, disponendo le eventuali surroghe.
2. Agli adempimenti di cui al comma precedente il Consiglio procede in seduta pubblica e a voto palese.

3. Dopo la convalida degli eletti, il Consiglio adotta tutti i provvedimenti che siano necessari per garantire la piena funzionalità dell'Amministrazione Comunale e della stessa assemblea rappresentativa. Nella stessa seduta, o successivamente, il Consiglio Comunale procede all'elezione del proprio Presidente.

4. La seduta, fino all'elezione del Presidente del Consiglio, è convocata dal Sindaco e presieduta dal Consigliere anziano.

Art. 21 - Svolgimento delle funzioni di direzione dei lavori del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio. In caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il Consiglio è presieduto dal Consigliere anziano.

Art. 21 bis Il Presidente del Consiglio

1. Il Consiglio comunale nomina il Presidente del Consiglio, scegliendolo fra i suoi membri. Lo stesso sarà eletto nella prima seduta utile del Consiglio comunale, con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza speciale dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

2. Se infruttuosa la prima votazione, si procederà, nella stessa seduta, ad una seconda votazione a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Il Presidente entra immediatamente nell'esercizio delle sue funzioni. Successivamente all'elezione del Presidente, nella stessa seduta, si procede all'elezione del vice Presidente. Le funzioni e le prerogative del Presidente del Consiglio comunale e del vice Presidente sono stabilite dal Regolamento per le sedute del Consiglio comunale.

4. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto; può essere revocato prima della scadenza del mandato per gravi motivi istituzionali, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, solo per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso.

5. La mozione è presentata da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati; è discussa e votata a scrutinio segreto entro 20 giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, senza computare il voto del Presidente del Consiglio.

6. Nella stessa seduta, il Consiglio comunale procede alla nomina del sostituto, con precedenza su qualsiasi altro argomento inserito all'ordine del giorno, con le modalità previste ai precedenti commi.

7. In caso di dimissioni, impedimento permanente, revoca, decadenza o decesso, il Presidente viene sostituito dal Consiglio comunale con le stesse modalità della nomina durante la prima seduta utile o, comunque, non oltre 20 giorni dal verificarsi di una delle cause di cessazione della carica.

8. Il Presidente del Consiglio:

a) rappresenta il Consiglio comunale;

b) sentito il Sindaco, convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, ne presiede la seduta e ne dirige i lavori;

- c) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
 - d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
 - e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario comunale;
 - f) convoca e presiede, con il Sindaco, la Conferenza dei Capigruppo;
 - g) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
 - h) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente.
9. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

Art. 22 - Ruolo e funzioni del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede le Assemblee consiliari e le Conferenze dei Capigruppo, proponendo il calendario dei lavori; concorre alla programmazione coordinata dei lavori delle Commissioni Consiliari.
3. Il Presidente del Consiglio assicura adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Art. 23 - Gruppi Consiliari

1. Entro dieci giorni dal primo Consiglio Comunale, i Consiglieri si costituiscono in Gruppi. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti, purchè tali gruppi risultino composti da almeno due membri.
2. A ciascun Gruppo Consiliare è consentito riunirsi presso la Sede comunale, in una sala messa a disposizione per incontri connessi all'espletamento del mandato ricevuto.
3. I Capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'Ufficio protocollo del Comune.

Art. 24 - Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo Consiliari, è formata dal Presidente del Consiglio o da un suo delegato e dai Capigruppo Consiliari o loro delegati, è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci.
2. La Conferenza esercita le funzioni attribuite dal presente Statuto e dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, contribuendo a definire la programmazione dei lavori del Consiglio Comunale. In particolare essa:
 - a) coadiuva il Sindaco nella programmazione e nell'organizzazione dei lavori delle singole riunioni del Consiglio Comunale;
 - b) propone modifiche o integrazioni all'Ordine del Giorno;
 - c) collabora con il Sindaco nella definizione di elementi risolutivi, qualora sorgano problemi procedurali o d'interpretazione in ordine al funzionamento del Consiglio stesso.
3. Il Presidente del Consiglio è tenuto a convocare la conferenza entro cinque giorni, qualora ne facciarichiasta un Capogruppo.

Art. 25 - Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel proprio seno Commissioni permanenti, per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza consiliare. Le competenze e le funzioni di ciascuna commissione sono determinate dalla deliberazione di istituzione.
2. Le Commissioni sono composte di soli consiglieri con criteri idonei a garantire la proporzionalità e la rappresentanza di tutti i gruppi.
3. Le Commissioni esercitano le competenze loro attribuite anche in ordine all'attività svolta dalle istituzioni, dalle società e dagli altri enti ed organismi dipendenti dal Comune.
4. Alle Commissioni può essere deferito il compito di redigere il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare, da sottoporre all'esame ed alla votazione del Consiglio.
5. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni Speciali o di indagine per l'esame di problemi particolari, stabilendone con deliberazione la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata. Tali Commissioni concludono comunque la loro attività con una relazione dettagliata al Consiglio Comunale, che adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti alle risultanze dell'indagine.
6. Le Commissioni hanno in ogni caso diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, nonché l'audizione di Responsabili di Servizio o altri dipendenti e collaboratori del Comune, degli amministratori e dirigenti degli enti e degli organismi dipendenti. Possono altresì invitare ai propri lavori persone estranee all'amministrazione, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.

Art. 26 - Garanzie per le Minoranze

1. Nell'ambito del Consiglio e delle sue Commissioni permanenti o speciali, l'attività istituzionale è sviluppata in modo tale da assicurare adeguate garanzie alle Minoranze, ed il coinvolgimento effettivo di tali componenti politiche nei processi decisionali dell'Assemblea. Nel regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale possono essere definiti a tal fine specifici strumenti e particolari procedure.
2. A tutela del ruolo delle opposizioni, i Presidenti delle Commissioni Consiliari con funzioni di garanzia e di controllo sono eletti dal Consiglio tra Consiglieri designati preferibilmente dai Gruppi Consiliari di opposizione.

Art. 27 - Articolazione dell'attività del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale articola la propria attività secondo modalità che garantiscano la programmazione dei lavori e la piena partecipazione di tutti i Gruppi Consiliari. Il regolamento stabilisce le modalità di sviluppo dell'attività e le forme di convocazione delle riunioni dell'Assemblea.
2. Il Presidente del Consiglio è in ogni caso tenuto a riunire il Consiglio, convocandolo entro un termine non superiore ai venti giorni ed inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri.

Art. 28 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatte salve le eccezioni previste dalla legge e dal regolamento.
2. La verbalizzazione delle sedute è competenza del Segretario Comunale, qualora si trovasse in stato di incompatibilità, può essere sostituito da un componente del Consiglio nominato seduta stante dal Sindaco.

Art. 29 - Funzionamento e convocazione del Consiglio

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da apposito regolamento.
2. La convocazione del Consiglio Comunale è fatta dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti, da consegnarsi al domicilio, eletto nel territorio del Comune, dei consiglieri **cinque giorni prima**, per le sessioni ordinarie, **tre giorni prima**, per le sessioni straordinarie e **ventiquattro ore prima** in caso di urgenza.
3. Qualora i consiglieri lo richiedano in forma scritta, l'avviso può essere comunicato con altri strumenti, anche telematici (fax, posta elettronica ecc.).
4. In prima convocazione il Consiglio Comunale può deliberare alla presenza della metà più uno dei consiglieri assegnati. Mentre in seconda convocazione, che deve avere luogo almeno 24 ore dopo, è sufficiente la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati.
5. L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio comunale, deve essere affisso all'Albo pretorio comunale a cura del Segretario Comunale.

Capo III ***Il Sindaco***

Art. - 30 Ruolo istituzionale e funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco è a capo dell'Amministrazione Comunale, della quale è l'Organo Responsabile e della quale interpreta ed esprime gli indirizzi di Politica Amministrativa.
2. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o conferite al Comune.
3. Il Sindaco esercita altresì le funzioni che gli sono attribuite dalla legge quale Autorità Locale e quale Ufficiale di Governo, con particolare riferimento a quanto previsto, rispettivamente, dall'art. 50 e dall'art. 54 del D.lg. n. 267/2000.
4. Il Sindaco promuove e coordina l'azione dei singoli Assessori, indirizzando agli stessi direttive in attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta, nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione della politica generale dell'ente. Sovrintende in via generale al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune, impartendo a tal fine direttive al Segretario Comunale.

Art. 31 - Rappresentanza legale

1. La rappresentanza legale del Comune spetta al Sindaco, al Segretario ed ai Responsabili di Servizio, nei casi previsti dalla legge.
2. Al Sindaco spetta la decisione di stare in giudizio per conto dell'Amministrazione Comunale.
3. Il Sindaco può altresì delegare con proprio atto la rappresentanza in sede processuale al Segretario e ai Responsabili di Servizio del Comune.
4. In attuazione di quanto previsto al comma 3, il Segretario o il Responsabile di Servizio delegato sottoscrive la procura alle liti.

Art. 32 - Rapporti con gli Assessori e con i Responsabili di Servizio

1. In relazione alle attività istituzionali del Comune, il Sindaco svolge attività d'impulso rispetto alla Giunta ed ai singoli Assessori affinché, nella realizzazione dei programmi e delle iniziative progettuali, sia assicurata l'unità dell'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo.
2. Il Sindaco, a fini di piena garanzia di quanto stabilito dal precedente comma 1, sovrintende direttamente alle materie ed ai progetti di valenza interassessoriale.
3. Il Sindaco opera nei confronti dei Responsabili di Servizio, al fine di assicurare il buon funzionamento ed il regolare sviluppo dell'attività amministrativa, controllando, anche attraverso supporti valutativi qualificati, la coerenza dell'azione gestionale con le decisioni degli Organi di Governo dell'Ente e impartendo specifiche direttive agli stessi.

Art. 33 - Vice Sindaco ed esercizio di funzioni vicarie del Sindaco

1. Il Vice Sindaco svolge funzioni vicarie del Sindaco, sostituendo quest'ultimo in caso di sua assenza, impedimento o sospensione dall'esercizio delle funzioni ad esso demandate. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione o decesso del Sindaco, il Vice Sindaco provvede alla sua temporanea sostituzione.
2. Il Vice Sindaco collabora con il Sindaco nel coordinamento dell'attività della Giunta.

Art. 34 - Consiglieri del Sindaco

1. Fatte salve le attribuzioni degli Assessori, nonché le competenze gestionali dei Responsabili di Servizio, il Sindaco può affidare con proprio atto, ad uno o più Consiglieri Comunali, compiti specifici, definendo le modalità di svolgimento ed i termini di esercizio delle particolari attività.
2. I compiti di cui al comma 1, non possono comunque comportare per il Consigliere poteri di rappresentanza istituzionale dell'Ente o di sostituzione del Sindaco in funzione vicaria.

Art. 35 - Mozione di sfiducia e dimissioni

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. La mozione stessa deve essere posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta, secondo la legge, lo scioglimento del Consiglio. Qualora invece la mozione sia respinta, i Consiglieri che l'hanno sottoscritta non possono presentarne una ulteriore se non prima di sei mesi dalla reiezione della precedente.
4. In caso di dimissioni volontarie dalla carica da parte del Sindaco il Consiglio comunale è sciolto.
5. Qualora la metà più uno dei consiglieri assegnati, presentano dimissioni volontarie sottoscrivendo un documento di sfiducia comune, il Consiglio Comunale è dichiarato decaduto.

Capo IV **La Giunta**

Art. 36- Composizione della Giunta e nomina degli Assessori

1. La Giunta é composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori da esso definito con provvedimento espresso di nomina sino ad un massimo di quattro componenti.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, che deve essere un consigliere comunale, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni. La nomina dei componenti dell'Organo esecutivo è effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di incompatibilità.
3. Gli Assessori sono nominati, di regola, tra i Consiglieri. Possono, tuttavia, essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purchè dotati dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale per le materie delegate.
4. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 37 - Ruolo e competenze della Giunta

1. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo attraverso specifici atti e direttive, nonché svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo, cui riferisce periodicamente. Altresì delibera i Regolamenti rimessi dalla legge alla propria competenza.
2. La Giunta opera collegialmente ed adotta gli atti di governo locale che non siano dalla legge e dal presente Statuto espressamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Sindaco ovvero degli Organi di decentramento.
3. Le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai Capigruppo Consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo Comunale.

Art. 38 - Funzionamento della Giunta

1. Il Sindaco o chi ne fa le veci, convoca e presiede la Giunta. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite dalla stessa con disposizioni auto-regolamentative.
2. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera, con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica, a maggioranza e a voto palese. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.

Art. 39 - Ruolo e compiti degli Assessori

1. Gli Assessori hanno il compito di sovrintendere ciascuno ad un particolare settore di amministrazione o ad una specifica area d'interesse, dando impulso all'attività degli uffici nel rispetto degli indirizzi e dei programmi stabiliti dagli Organi di Governo del Comune, nonché vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
2. In relazione alle materie affidate alla loro cura, gli Assessori possono impartire specifiche direttive al Segretario o ai Responsabili di Servizio dell'Amministrazione Comunale, al fine di precisare obiettivi di gestione ed elementi riconducibili all'indirizzo politico-amministrativo.
3. Qualora sussistano particolari situazioni, rilevate e dimostrate annualmente con apposita deliberazione, comportanti per il Comune l'adozione di misure necessarie al contenimento della spesa, a fronte di quanto previsto dalla legge e sulla base di specifiche disposizioni regolamentari a contenuto organizzativo, il Sindaco può attribuire agli Assessori la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.

Art. 40 - Dimissioni degli Assessori e loro revoca

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore devono essere presentate dall'interessato, in forma scritta, al Sindaco, tramite il protocollo generale. Esse diventano efficaci dal momento in cui sono registrate a protocollo.
2. Il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, con provvedimento espresso e dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile dello stesso.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella sua prima adunanza successiva alla revoca.

Capo V

Condizione giuridica, diritti e doveri degli Amministratori del Comune

Art. 41 - Condizione giuridica degli Amministratori del Comune e prerogative economiche

1. La condizione giuridica degli Amministratori del Comune, individuati nel Sindaco, negli Assessori, e nei Consiglieri comunali, nonché gli elementi tradottivi della stessa, quali gli obblighi specifici, il regime delle aspettative, dei permessi e dell'indennità, sono disciplinati dalla legge.

2. Il comportamento degli Amministratori del Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nonché al rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione.

Art. 42 - Diritti di informazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali, hanno diritto di ottenere dagli Uffici nei quali si articola la struttura organizzativa del Comune di Gessopalena, nonché dalle società e dagli altri organismi da essa dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. In ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite, i Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

2. L'acquisizione delle informazioni e delle notizie di cui al precedente comma da parte dei Consiglieri Comunali, realizzabile anche mediante la consultazione di atti e documenti, deve avvenire con modalità, stabilite dal regolamento sul diritto di accesso, tali da non incidere negativamente sulla normale attività delle strutture dell'Amministrazione Comunale.

Capo VI

Cause di incompatibilità e di ineleggibilità, dimissioni, rimozione e decadenza degli Amministratori

Art. 43 - Incompatibilità ed ineleggibilità degli Amministratori

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.

2. La contestazione di eventuali cause di incompatibilità deve essere svolta con garanzia di contraddittorio ampio e dettagliato con l'interessato e con modalità tali da porre in evidenza le specificità della situazione presa in esame, nonché la possibile tempestiva rimozione delle condizioni ostative al mantenimento della carica.

Art. 44 - Rimozione, sospensione e decadenza per particolari situazioni previste dalla legge

1. I presupposti, le condizioni e gli effetti delle dimissioni, dell'impedimento, della rimozione, della decadenza della sospensione o del decesso del Sindaco sono stabiliti dalla legge: al verificarsi di una di tali situazioni le strutture ed il personale dell'Amministrazione Comunale prestano la massima collaborazione con gli Amministratori eventualmente rimasti in carica o con l'autorità temporaneamente preposta alla guida dell'Ente, al fine di garantire la continuità e la correttezza dell'attività amministrativa.

2. Le articolazioni organizzative ed i dipendenti del Comune operano in modo analogo a quanto previsto dal precedente comma uno anche qualora sia sciolto o sospeso il Consiglio Comunale o qualora la rimozione e la sospensione di Amministratori dell'Ente provochi situazioni potenzialmente pregiudizievoli del buon andamento dell'attività amministrativa.

Art. 45 - Decadenza dei consiglieri per assenza ingiustificata

1. E' dichiarato decaduto il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre sedute, di cui due ordinarie, del Consiglio Comunale.

2. Gli elementi addotti a giustificazione devono essere presentati per iscritto al Consiglio Comunale.
3. La decadenza è formalizzata dal Consiglio Comunale, con proprio provvedimento, su iniziativa di un qualsiasi Consigliere. La dichiarazione di decadenza deve essere obbligatoriamente preceduta da specifica istruttoria, nella quale l'interessato deve poter evidenziare le situazioni giustificative del periodo di assenza e le condizioni che gli hanno impedito di renderle note al Consiglio.

Capo VII

Linee programmatiche per il mandato amministrativo e modalità per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo

Art. 46 - Linee programmatiche per il mandato amministrativo

1. L'azione amministrativa e lo sviluppo di progetti dell'Amministrazione Comunale hanno come elementi di riferimento, in relazione a ciascun mandato amministrativo, specifiche linee programmatiche.
2. Le linee programmatiche configurano gli obiettivi generali, gli spazi di progettualità, le scelte strategiche ed il quadro complessivo delle risorse rispetto ai quali sono elaborati programmi ed atti d'indirizzo definitivi degli obiettivi.

Art. 47 - Definizione delle linee programmatiche

1. Il Sindaco predispone un articolato documento, descrittivo delle linee programmatiche per il mandato amministrativo.
2. Il documento rappresentativo degli elementi di programmazione caratterizzanti l'attività dell'Amministrazione Comunale è impostata in modo da configurare per ogni singola area di intervento gli obiettivi stabiliti, i risultati attesi, le risorse economiche e strumentali utilizzabili, nonché le risorse umane interessate. L'elaborazione delle linee programmatiche deve essere effettuata entro centoventi giorni dalla data di insediamento e deve essere formalizzata mediante una delibera della Giunta.
3. Nell'elaborazione delle linee programmatiche, il Sindaco tiene conto delle indicazioni e delle istanze provenienti dalla Comunità Locale.
4. Il documento contenente le linee programmatiche è comunque sottoposto al Consiglio entro centottanta giorni dall'insediamento del Sindaco.
5. Il Consiglio può intervenire, mediante l'approvazione di specifici emendamenti, nella definizione delle linee programmatiche con integrazioni, adeguamenti e modifiche al documento presentato dal Sindaco.
6. In relazione al complesso delle linee programmatiche o a singole parti delle stesse, il Consiglio può approvare specifici Ordini del Giorno con elementi integrativi delle linee d'azione e delle progettualità presentate dal Sindaco.

Art. 48 - Verifiche ed adeguamenti delle linee programmatiche

1. Il Sindaco, in sede di verifica annuale dello stato di attuazione dei programmi, presenta al Consiglio una dettagliata relazione sullo sviluppo e sul grado di realizzazione complessivo delle linee programmatiche.

2. La realizzazione delle azioni e dei progetti previsti dalle linee programmatiche è posta a confronto con i risultati del controllo interno di gestione, nonché con il quadro di gestione delle risorse economiche.

3. In sede di presentazione della relazione, il Sindaco può proporre integrazioni, adeguamenti strutturali o modifiche delle linee programmatiche conseguenti a valutazioni effettuate:

a) con riferimento ad analitici rapporti dei Responsabili di Servizio preposti alle principali strutture dell'Amministrazione Comunale;

b) con riguardo alle osservazioni ed alle specifiche proposte da ciascun Assessore in relazione alle materie dell'area di propria competenza.

Art. 49 - Consuntivo dell'attuazione delle linee programmatiche

1. Il Sindaco presenta al Consiglio e alla popolazione, in prossimità della fine del mandato amministrativo, un articolato documento nel quale è definito, in termini di consuntivazione, lo stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

2. Il consuntivo dell'attuazione delle linee programmatiche è soggetto all'esame del Consiglio, a seguito di confronto sul grado di realizzazione dei piani, dei progetti e delle azioni.

TITOLO IV ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE e DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 50 - Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

CAPO II ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 51- Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio. E comunque tutte le associazioni che avranno goduto di contributi a qualsiasi titolo da parte dell'Amministrazione Comunale dovranno presentare annualmente il loro bilancio.
6. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

Art. 52 - Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti dalla richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a sette giorni.

Art. 53 - Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa o per manifestazioni di interesse pubblico.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell'apposito albo regionale; le modalità saranno stabilite in apposito regolamento.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilito in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 54 – Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente, della gestione delle aree verdi, della sicurezza sociale, del traffico, dello sport e della vita sociale in genere.
2. Il volontariato potrà collaborare a progetti, strategie e studi propri dell'Ente.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita, e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO III MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Art. 55 - Consultazioni

1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 56 – Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di petizioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al sindaco, il quale, entro 30 giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 200 persone l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 90 giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.
6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 300 persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella successiva seduta del consiglio comunale, da convocarsi entro 60 giorni nel caso che l'argomento sia di competenza del Consiglio comunale.

Art. 57 - Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiori a 400 avanzi al sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 60 giorni dal ricevimento.
2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 58 – Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiori al 35% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a) Statuto comunale;
- b) Regolamento del consiglio comunale;
- c) Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi;
- d) Tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose;
- e) Bilancio e Mutui
- f) Espropriazioni
- g) Designazioni e Nomine.

3) Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2).

5. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

8. Il mancato recepimento da parte del Consiglio delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

Art. 59 - Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarino riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dall'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 60 - Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale e, su indicazione del sindaco, in appositi spazi a ciò destinati, situati nelle vie e nelle piazze individuate dall'Amministrazione comunale.
3. L'affissione viene curata dal segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Art. 61 – Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro trenta giorni dall'interrogazione.

CAPO V PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 62 - Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire, tranne nei casi espressamente esclusi dalla legge o dal regolamento.
2. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 63 - Procedimenti a istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti a istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
3. A ogni istanza rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a sessanta giorni.

4. Nel caso in cui l'atto o il provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti, il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 64 - Procedimenti a impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti a impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono altresì, nello stesso termine chiedere, di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'art. 38 dello statuto.

Art. 65 - Determinazione del contenuto dell'atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la giunta comunale.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

TITOLO V ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 66 - Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi di governo del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni, con la Comunità montana e con la Provincia.

Art. 67 - Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile dalla comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 68 - Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico oppure senza i vincoli della proprietà pubblica maggioritaria, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
 - f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonché ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico, per la gestione dei servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica, eventualmente istituite dal Comune.

Art. 69 - Aziende speciali

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 70 - Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.
3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6. Il Consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.

Art. 71 - Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo, ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 72 - Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune unitamente a quella di eventuali altri enti pubblici dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria

2. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
4. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
5. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
6. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 73 – Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 74 - Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità previste dal presente statuto.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 75 - Accordi di programma

1. Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della Provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate, viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì alla approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

Titolo VI
Ordinamento degli Uffici

Capo I

Ordinamento degli Uffici ed assetto organizzativo dell'Amministrazione Comunale

Art. 76 Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Gessopalena è disciplinato da apposito Regolamento predisposto in osservanza di quanto stabilito dalla normativa in materia, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio ed in conformità a criteri di autonomia, flessibilità delle componenti strutturali, funzionalità ed economicità di gestione, di professionalità e responsabilità, nonché in conformità con i principi per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione spetta al Segretario e ai Responsabili delle posizioni organizzative.

Art. 77 Elementi generali dell'organizzazione dell'Amministrazione Comunale

1. L'Amministrazione Comunale sviluppa la sua azione attraverso unità organizzative preposte all'assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee, inerenti una molteplicità di competenze e di obiettivi.
2. Le principali unità organizzative dell'Amministrazione Comunale sono individuate in uno schema organizzativo, con riferimento alla loro complessità e dimensione in relazione alle funzioni svolte, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto.
3. Le unità organizzative nelle quali si articola l'organizzazione dell'Amministrazione Comunale sono affidate alla responsabilità del Responsabile di Servizio, se esistente e/o del Segretario comunale, se incaricato.

Art. 78 Strutture comuni

1. Nell'ambito delle forme di collaborazione con la Comunità Montana Aventino-Medio Sangro, e/o altri Enti locali, l'Amministrazione promuove la costituzione di strutture comuni, composte da dipendenti dei singoli Enti, con funzioni strumentali ed istruttorie, in ordine a politiche ed opere rivolte all'intera Comunità Locale.

Art. 79 - Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, se nominato, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di

lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'Ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle posizioni organizzative e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal direttore, se nominato, e dagli organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede, altresì, al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni e delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile ed urgente.

6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

Capo II

I ruoli di responsabilità delle posizioni organizzative

Art. 80 - Ruolo dei Responsabili delle posizioni organizzative

1. I Responsabili delle posizioni organizzative operano per la gestione amministrativa dell'azione del Comune, tradotta in atti e sviluppata attraverso la direzione delle strutture organizzative nelle quali è articolata l'Amministrazione Comunale.

2. Il Regolamento, specifica, nel rispetto di quanto disposto al successivo art. 81, le attribuzioni e i compiti dei Responsabili delle posizioni organizzative preposti alle varie articolazioni organizzative del Comune.

Art. 81 - Incarichi di posizione organizzativa

1. L'attribuzione della responsabilità delle strutture in cui si articola l'organizzazione dell'Amministrazione Comunale spetta al Sindaco, che la conferisce secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo.

2. La responsabilità di posizione organizzativa è attribuita a tempo determinato e deve essere espressamente rinnovata ad ogni sua scadenza, comunque non può essere attribuita oltre il mandato del Sindaco. I predetti Responsabili possono essere rimossi anticipatamente dall'incarico, nei casi previsti dall'art. 107 del D.lg. 18 agosto 2000, n. 267.

3. La copertura dei posti di responsabile di struttura organizzativa e di alta specializzazione, può avvenire anche mediante stipulazione di un contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, con un soggetto in possesso di elevate esperienze e qualificazione professionale, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica e dal ruolo da ricoprire.

Art. 82 - Funzione dei responsabili di struttura organizzativa

1. Per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di governo del Comune, i Responsabili di struttura organizzativa assumono, nel settore di propria competenza ed in conformità allo Statuto e ai regolamenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa. In quest'ambito adottano tutti gli atti necessari ed opportuni, ivi compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno o che comportano l'esercizio di poteri discrezionali secondo modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

2. I detti Responsabili, in particolare, coordinando e dando impulso all'attività degli Uffici e dei Servizi cui sono preposti secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottano gli atti e realizzano le attività ad essi attribuite dall'art. 107 del D.lg. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Ai detti Responsabili spettano altresì:

a) l'adozione degli atti ad essi delegati dal Sindaco;

b) i compiti e le funzioni esplicitanti le varie forme di collaborazione con il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio in relazione allo svolgimento dell'attività amministrativa, con particolare riguardo alla predisposizione ed all'attuazione di programmi e progettualità complessi;

c) lo sviluppo di ogni attività utile a dare attuazione a progettualità e programmi specifici dei quali il Comune sia soggetto promotore o partecipante in ambito comunitario, nazionale, regionale o provinciale.

4. I Responsabili delle posizioni organizzative esercitano le competenze loro attribuite, nel rispetto di criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa, svolgendo la loro azione con riguardo alle direttive impartite dal Sindaco e dagli Assessori di riferimento.

Art. 83 - Responsabilità

1. I Responsabili delle strutture organizzative sono responsabili del risultato dell'attività svolta in relazione agli obiettivi assegnati, con particolare riferimento allo svolgimento della propria azione secondo criteri di correttezza amministrativa e di efficienza della gestione.

2. La valutazione dei risultati di detti responsabili è svolta con riferimento alle prestazioni fornite in ordine alla realizzazione di programmi e progetti dell'Amministrazione Comunale ed ai comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative ad essi assegnate.

3. La valutazione dei Responsabili delle posizioni organizzative, disciplinata dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e da linee d'indirizzo adottate dagli Organi di Governo, è sviluppata periodicamente tenendo particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione.

4. Qualora la valutazione dei risultati di detti Responsabili faccia emergere il mancato raggiungimento al termine dell'esercizio finanziario degli obiettivi assegnati, nei confronti del Responsabile della posizione interessata, previa verifica e contraddittorio con lo stesso in ordine ai presupposti della valutazione, possono essere adottati tutti i provvedimenti necessari a far valere la sua responsabilità.

Art. 84 - Segretario e Vice Segretario

1. Il Segretario comunale svolge i compiti che gli sono assegnati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali, assistendo gli organi del Comune nell'azione amministrativa.

2. Il Sindaco può nominare un Vice Segretario con il compito di coadiuvare il Segretario comunale, nonché di sostituirlo in via generale per tutte le funzioni a lui spettanti in base alla legge, allo Statuto o ai regolamenti, in caso di vacanza, assenza o impedimento. Il Vice Segretario è scelto tra uno dei Responsabili di posizione organizzativa preposti alle strutture nelle quali si articola l'Amministrazione Comunale, in possesso dei requisiti richiesti.

Titolo VII
Capo I
I Servizi Pubblici

Art. 85 - Forme di gestione ed assunzione dei servizi pubblici locali

1. Il Comune di Gessopalena, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità Locale.
2. Il Comune, nell'esercizio delle funzioni di sua competenza, determina l'assunzione di servizi pubblici al fine di assicurare la regolarità, la continuità, l'economicità e la qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza.
3. Il Comune, ove non eserciti le funzioni e le attività di competenza direttamente, per mezzo dei propri uffici, può avvalersi, nei limiti di legge, di apposite strutture quali aziende, consorzi, società o altri organismi, il cui oggetto sociale ricomprenda l'espletamento di attività strumentali a quelle dell'amministrazione comunale, perfezionando i relativi rapporti con apposite convenzioni.
4. Il Comune individua, tra quelli definiti dalla legge e nel rispetto degli eventuali limitazioni e finalizzazioni poste dalla stessa, le forme di gestione dei servizi pubblici locali più adeguati alle esigenze della popolazione e del territorio, sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.
5. I servizi pubblici riguardanti alla competenza del Comune possono essere esercitati anche in forma associata con altri Enti Locali.
6. Le decisioni relative all'assunzione diretta e alla forma di gestione dei servizi pubblici sono di competenza del Consiglio Comunale e debbono essere adottate previa acquisizione di un'analisi di fattibilità, concernente le caratteristiche, i profili tecnico-gestionali e qualitativi, la rilevanza sociale, gli elementi dimensionali ed i conseguenti riflessi organizzativi del servizio, la sua rilevanza economica ed il relativo impatto sul tessuto economico del territorio.

Art. 86 - Partecipazioni a società

1. Il Comune può promuovere la costituzione o partecipare a società per la gestione di servizi pubblici locali; può partecipare a società di capitali aventi come scopo la promozione e il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali per le quali sia ritenuto opportuno ricercare soluzioni organizzative di maggiore efficienza.
2. Il Comune può altresì affidare l'esercizio di funzioni amministrative a società per azioni (s.p.a.), e Società a responsabilità limitata, (s.r.l.) costituite nei termini di Legge.
3. La partecipazione a società per la gestione di servizi pubblici si informa alla distinzione delle responsabilità inerenti alla funzione di indirizzo e controllo e di gestione nonché alla trasparenza delle relazioni finanziarie.
4. L'indicazione di eventuali criteri per il riparto del potere di nomina degli amministratori, quali risultano dalle intese intercorse fra gli enti partecipanti, deve essere riportata nella deliberazione consiliare di assunzione del servizio.
5. Al fine di garantire l'autonomia gestionale della società, e il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione comunale, sono sottoscritti, con le società che gestiscono servizi di titolarità del Comune, appositi accordi o contratti di servizio sulla base degli indirizzi

approvati dal Consiglio comunale, che fissano gli obiettivi da raggiungere e gli obblighi reciproci tra Comune e società.

6. I candidati alla carica di amministratore all'atto dell'accettazione della candidatura si impegnano a perseguire gli obiettivi e gli obblighi previsti dal contratto di servizio.

Art. 87 - Elementi di riferimento per l'erogazione dei servizi

1. Il Comune sviluppa la gestione dei servizi pubblici locali di competenza con le forme che assicurano la maggiore efficienza, garantendo in relazione ai processi di esternalizzazione il rispetto dei principi di concorrenzialità e di attenzione per le esigenze degli utenti.

2. Tutte le forme di gestione prescelte adottano alla base della loro iniziativa il principio del contenimento della spesa, e della diminuzione degli sprechi energetici, tanto a livello delle risorse naturali impiegate quanto a livello del proprio sistema di relazioni esterne ed interne.

3. L'efficacia delle prestazioni e la qualità nell'erogazione dei servizi pubblici sono misurate con riferimento a standard definiti in Carte dei servizi.

Art. 88 - Nomina di rappresentanti del Comune in società ed altri organismi partecipati o controllati

1. Per le Società, le istituzioni e gli altri organismi individuati dalla legge come forme di gestione dei servizi pubblici, controllati o partecipati dal Comune, gli amministratori sono nominati o designati sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale, tra persone che abbiano una qualificata e comprovata competenza, per studi compiuti o per funzioni ed attività esercitate presso aziende pubbliche o private.

2. Il Sindaco ed il Consiglio Comunale, per quanto di rispettiva competenza, provvedono alle nomine ed alle designazioni di cui al precedente comma 1 nel rispetto della previsioni di legge in ordine alle incompatibilità per gli amministratori di organismi controllati o partecipati dall'Amministrazione Comunale.

3. In sede di definizione dell'atto contenente gli indirizzi per le nomine e le designazioni di cui al precedente comma 1, il Consiglio prevede anche modalità atte a garantire un'adeguata rappresentanza di amministratori espressi dai Gruppi Consiliari di opposizione, laddove previsti per legge.

4. Gli amministratori di cui al presente articolo possono essere revocati dal Sindaco o dal Consiglio, quando di competenza, nei casi di gravi irregolarità nella gestione o di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi di governo del Comune o di documentata inefficienza, ovvero di pregiudizio degli interessi del Comune o dell'Ente.

Titolo VIII

Strumenti economico-finanziari e controlli interni

Capo I

Gli strumenti economico-finanziari del Comune

Art. 89 - Risorse economico-finanziarie

1. L'ordinamento della finanza del Comune di Gessopalena è disciplinato dalla legge: rispetto a tale riferimento ed ai limiti da esso posti l'Amministrazione Comunale ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica.
2. Nell'esercizio della propria autonomia finanziaria il Comune può procurarsi entrate straordinarie, facendo ricorso alle forme previste dalla legge per la finanza statale, nel rispetto delle norme che regolano la finanza locale.
3. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse, delle tariffe e di altri tributi nell'ambito di quanto stabilito dalla legge.

Art. 90 - Rapporti finanziari e risorse per l'esercizio di funzioni conferite

1. I rapporti finanziari, inerenti all'esercizio delle funzioni conferite al Comune di Gessopalena, dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti, nonché concernenti le risorse in tal senso trasferite, sono disciplinate dalla legge e dalla normativa attuativa delle stesse.
2. L'esercizio delle funzioni conferite deve comunque essere realizzato con adeguate risorse economiche, umane e strumentali e nel rispetto dei principi della garanzia della continuità dell'azione amministrativa e dell'efficacia della stessa.

Art. 91 - Patrimonio del Comune

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio, nell'ambito del quale i beni comunali si distinguono in mobili, tra cui quelli immateriali, e immobili.
2. I beni mobili e immobili, ordinati in base alla classificazione di legge, formano oggetto di appositi inventari tenuti costantemente aggiornati, secondo modalità e procedure definite dal regolamento di contabilità.
3. L'utilizzo dei beni immobili disponibili o resi tali avviene secondo programmi e indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 92 - Gli strumenti contabili

1. La gestione economico finanziaria del Comune di Gessopalena si svolge con riferimento al bilancio annuale, alla relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale: tali documenti sono redatti in modo da consentirne la rappresentazione e l'analisi per programmi, servizi ed interventi.
2. La dimostrazione dei risultati della gestione è data nel rendiconto di gestione, che comprende il conto del bilancio, il conto consuntivo e il conto del patrimonio.
3. I risultati della gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica.
4. La predisposizione degli strumenti contabili e dei rapporti di contabilità analitica, le procedure per la definizione delle relazioni tra gli stessi in ordine alla configurazione della situazione economica e patrimoniale del Comune, nonché i profili specifici dei procedimenti per la gestione dell'entrata e della spesa sono definiti dal regolamento di contabilità.

Art. 93 - Revisione economico-finanziaria

1. Ai fini della revisione economico-finanziaria, il Comune, con apposito atto consiliare, elegge il Revisore dei conti nei modi indicati dalla legge.
2. Il Revisore espleta le funzioni ad esso attribuite dalla legge secondo modalità definite dal regolamento di contabilità e collabora con il Consiglio Comunale in relazione ai principali provvedimenti a valenza economico-finanziaria incidenti sull'attività del Comune.
3. Nell'ambito della collaborazione con il Consiglio Comunale, il Revisore, oltre alle funzioni previste dalla legislazione vigente, secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità: formula pareri sulle deliberazioni consiliari che comportino ridefinizione del quadro delle risorse economico-finanziarie, esprime i pareri sui progetti di bilancio, predispone relazioni periodiche sull'andamento della gestione e predispone elaborati volti ad assicurare alla Comunità Locale la effettiva leggibilità dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi.
4. Il Revisore, nell'esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente e delle sue istituzioni.
5. Il Revisore dei Conti può sviluppare la collaborazione con gli Organi di governo dell'Ente anche prendendo parte, su richiesta del Sindaco ed in relazione all'esame di provvedimenti con notevole rilevanza sotto il profilo economico-contabile, a riunioni della Giunta.
6. Il Comune assicura al Revisore dei Conti risorse economiche, umane e strumentali adeguate per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati dalla legge e dallo Statuto.

Capo II

Il sistema dei controlli interni

Art. 94 - Il sistema dei controlli interni

1. Nell'ambito dell'Amministrazione Comunale la valutazione ed il controllo strategico, il controllo di gestione, il controllo di regolarità amministrativa e contabile, nonché la valutazione dei risultati dei Responsabili di posizione organizzativa e del personale costituiscono un sistema per i controlli interni.
2. I controlli interni, disciplinati nelle loro varie forme e per ciascuna singola finalizzazione dallo specifico regolamento, sono attuati per sostenere lo sviluppo dell'attività amministrativa e dei processi decisionali ad essa preclusivi in condizioni di efficienza, efficacia, economicità.
3. Il controllo e la valutazione strategica sono finalizzati a valutare, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di traduzione dell'indirizzo politico-amministrativo.
4. La valutazione dei risultati dei Responsabili di Servizio e del personale è finalizzata a rilevare, con riferimento all'attuazione degli obiettivi, il corretto sviluppo della gestione amministrativa, l'incidenza sulla stessa, anche in termini qualitativi, dell'attività delle risorse umane operanti nell'Amministrazione.
5. Il controllo di gestione è finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa allo scopo di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
6. I controlli di regolarità amministrativa e contabile, realizzati su atti già perfezionati ed efficaci, sono finalizzati a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione

amministrativa. I controlli di regolarità amministrativa in ordine alla legittimità non hanno comunque sviluppo preventivo.

Art. 95 - Modalità di sviluppo del controllo di gestione

1. L'Amministrazione Comunale, predispone adeguati elementi organizzativi e sviluppa procedure specifiche per lo svolgimento del controllo di gestione, nel rispetto dei profili strutturali per esso dati dalla legislazione vigente in materia, nonché con riguardo all'evoluzione dei modelli e dei processi-chiave per il controllo dei flussi economici e dell'attività delle organizzazioni.

2. In ogni caso lo sviluppo del controllo di gestione deve assicurare l'acquisizione di dati e di informazioni selezionati inerenti ai costi sostenuti dall'Amministrazione e l'efficacia degli standard di erogazione dei servizi.

Titolo IX

CAPO I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 96 – Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

Art. 97 – Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

- nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo Statuto;
- in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle materie di competenza i Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: dopo l'adozione della deliberazione in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva, quale forma di pubblicità per consentirne l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 98 - Adeguamento delle fonti normative comunali

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel D.Lgs. 18/08/2000, n.267

ed in altre leggi e nello Statuto stesso entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 99 - Modifiche allo statuto

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale con le modalità di cui all'art.6, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Art. 100 - Entrata in vigore

1. Dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione del presente Statuto, lo stesso verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.

2. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative ritenute idonee ad assicurare la conoscenza da parte di tutti i cittadini dello Statuto e delle eventuali modifiche ad esso apportate.

3. La legislazione in materia di ordinamento dei Comuni e delle Province di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferiti enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa del Comune.

4. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abrogano le norme statutarie con essi incompatibili.

STATUTO COMUNALE
DEL
COMUNE DI SAN VALENTINO IN
ABRUZZO CITERIORE
(Provincia di Pescara)

0*0*0*0*0*0*0

CAPO I IL COMUNE

Art. 1 Principi Generali

1. Il Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore, Ente Locale Autonomo, rappresentante la propria Comunità, né cura gli interessi e né programma lo sviluppo secondo i principi della Costituzione e della Legge Generale dello Stato.
2. L'autogoverno della Comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2 Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria Comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione Repubblicana e a questo sviluppo partecipa con ogni possibile iniziativa.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla Amministrazione.
3. Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche e all'attività amministrativa.
4. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
5. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri principali
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella Comunità Nazionale;
 - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - c) la parità giuridica sociale ed economica tra l'uomo e la donna;
 - d) il sostegno, alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - e) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità di vita, anche in stretta collaborazione con la Comunità Montana ed altri Enti Pubblici;
 - f) la difesa dei diritti civili dei propri amministrati.
6. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione o all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.

Art. 3 Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione, della Provincia e degli altri Enti sovracomunali avvalendosi dell'apporto delle forze sociali economiche, sindacali, politiche, studentesche, giovanili e culturali.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Regione, la Provincia e gli altri Enti sono informati ai principi della cooperazione con l'obiettivo di raggiungere livelli avanzati di programmazione, coesistenza dei servizi, di risparmio energetico ed economico, di riequilibrio territoriale e di operatività funzionale ed amministrativa nel rispetto, comunque, delle diverse sfere di autonomia.

Art. 4

Territorio e sede comunale

1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni e i suoi poteri.
2. Il territorio del Comune si estende per kmq 16,35 ed è confinante con i Comuni di :
 - a) Caramanico Terme;
 - b) Abbatteggio;
 - c) Bolognano;
 - d) Scafa.
3. il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel centro storico.
4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica della denominazioni delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio sentite, mediante apposite riunioni, le comunità interessate.

Art. 5

Albo Pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e deve inoltre garantire la facilità di lettura; qualora questa non fosse agevole, sarà comunque garantita dall'intervento di un dipendente comunale.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un Messo Comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di San Valentino in Abruzzo Citeriore, ha un proprio gonfalone e un proprio sigillo che sono quelli storicamente in uso.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale.
3. L'uso del gonfalone per fini non istituzionali, è vietato.
4. La riproduzione e l'uso dello stemma e dei simboli del Comune, per fini non istituzionali, deve essere espressamente autorizzato dal Sindaco, che ne riferisce alla Giunta Municipale.

CAPO II
L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

SEZIONE I
I CONSIGLIERI

Art. 7
Il Consiglio Comunale

1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato.

Art. 8
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme d'esercizio del diritto d'iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale previste dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
2. L'esame delle proposte di deliberazioni è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del giusto procedimento.
3. Qualora l'organo deliberante adotti una deliberazione modificando sostanzialmente la relativa proposta, è necessario che sulla medesima siano acquisiti nuovi pareri, che possono essere espressi anche nel corso della seduta della Giunta o del Consiglio.
4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
5. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale.
6. I Consiglieri comunali che senza giustificato motivo, non intervengono ad una intera sessione ordinaria sono dichiarati decaduti.
7. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, di ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza e dopo motivato esame delle eventuali giustificazioni.
8. Per il computo dei quorum previsti dall'art. 45 commi 2 e 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si fa riferimento al numero dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 9
Consigliere anziano

1. Il Consigliere anziano è quello che abbia riportato il maggior numero di voti nell'ultima competizione elettorale e in casi di parità è quello più anziano di età.

Art. 10
Dimissione del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere devono essere presentate dal Consigliere medesimo al rispettivo consiglio per iscritto.
2. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

SEZIONE II IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11 Poteri del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione. Vigila sul buon andamento dell'amministrazione comunale con i mezzi e secondo i criteri indicati nel seguente Statuto e nei Regolamenti.
2. Adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali e particolarmente dall'art. 32 della legge n. 142 del 1990.
3. Le deliberazioni di competenza del Consiglio non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, fatta eccezione per le delibere attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio, entro giorni 60 (sessanta) dall'adozione a pena di decadenza.

Art. 11 bis Attribuzioni del presidente del consiglio comunale

1. Il Presidente del Consiglio è di norma il sindaco. Tuttavia, può essere nominato un membro del Consiglio diverso dal Sindaco. Il Presidente del Consiglio Comunale, eletto con le modalità indicate dalla Legge e dallo Statuto, nel quadro delle attribuzioni previste da tali norme, rappresenta il Consiglio Comunale, ne assicura il buon andamento ispirandosi a criteri di imparzialità e valorizzandone le prerogative.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Comunale, fa osservare il Regolamento per il suo funzionamento, decide sulla ricevibilità degli atti presentati per l'esame del Consiglio, In particolare:
 - dirige e modera le discussioni, concedendo la facoltà di parlare ed assicura il rispetto dei tempi di durata di ciascun intervento stabiliti dal Regolamento;
 - precisa e puntualizza i termini ed i contenuti delle proposte da discutere e da votare;
 - stabilisce il termine della discussione e l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati;
 - mantiene l'ordine nella Sala Consiliare disponendo sull'utilizzazione del Corpo di Polizia Municipale ivi assegnato;
 - ha facoltà di prendere la parola in ogni momento e può sospendere o togliere la seduta facendo redigere motivato processo verbale;
 - promuove la formazione e l'aggiornamento dei singoli Consiglieri;
 - autorizza la presenza e l'intervento in Consiglio del Difensore Civico, dei Dirigenti, dei funzionari e di qualunque altra persona richiesta dal Consiglio o dalla Giunta.
3. Il Presidente può richiedere al Sindaco, agli uffici del Comune ed agli Enti da esso dipendenti atti, informazioni, pareri e relazioni sulle attività dell'Amministrazione, che debbono essergli tempestivamente fornite; può convocare i dirigenti per ottenere chiarimenti ed informazioni. Se il Presidente del Consiglio è scelto tra i Consiglieri di maggioranza il Vice Presidente deve essere scelto tra i Consiglieri di minoranza e viceversa, a pena di nullità della deliberazione di nomina.

Art. 11 ter Vice Presidente del Consiglio

1. Il Vice Presidente, eletto con le modalità stabilite nello Statuto, sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di sua assenza o impedimento o di momentanea assenza verificatasi nel corso delle adunanze e quando venga espressamente delegato.

2. Il Vice Presidente collabora con il Presidente nell'esercizio delle funzioni di organizzazione attraverso la partecipazione di diritto alla Conferenza dei Capigruppo Consiliari.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Consigliere anziano.

Art. 11 quater
Revoca Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente e Vice Presidente possono essere revocati dal Consiglio con atto motivato con le modalità previste e meglio specificate nello Statuto.
2. La proposta di revoca del Presidente e/o del Vice Presidente deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri componenti il Consiglio Comunale.
3. La proposta di revoca viene messa in discussione non prima di tre giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione; essa è votata in forma palese e risulta approvata qualora riceva il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
4. Decorsi dieci giorni dalla presentazione della proposta, in caso di mancata convocazione da parte del Presidente il Consiglio è convocato dal Vice Presidente; in caso di ulteriore inerzia la convocazione è effettuata dal Consigliere Anziano.
5. L'approvazione della proposta di revoca comporta l'immediata decadenza dalla carica.
6. Se la proposta di revoca viene approvata, il Consiglio è convocato entro dieci giorni per l'elezione del nuovo Presidente o del nuovo Vice Presidente.
7. Se è stato revocato il Presidente, il Consiglio è convocato dal Vice Presidente, in caso di revoca del presidente e vice presidente è convocato dal Consigliere Anziano.

Art. 12
Prima Adunanza

- L Nella prima seduta, convocata dal sindaco, il Consiglio provvede alla convalida dei consiglieri eletti e giudica sulle cause di ineleggibilità ed incompatibilità secondo quanto previsto dalla legge e dalla normativa secondaria in materia, disponendo le eventuali surroghe.
Agli adempimenti di cui al presente comma il Consiglio Comunale procede in seduta pubblica e a voto palese.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezioni, il Sindaco da comunicazione al consiglio della nomina dei componenti della Giunta, tra cui un vice Sindaco, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo che il Consiglio comunale medesimo discute ed approva in apposito documento. (Rif Art. 16-2° comma L. n. 81/1993 e uni.).
 3. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere comunicata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione, (rif. Art. 1 L. n. 415/93).
 4. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco sino all'elezione del Presidente del Consiglio (ART. 40 c. 5 TUEL).

Art. 13**Convocazione del Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco se non è presente il Presidente, cui compete, altresì la fissazione del giorno dell'adunanza, salvo i casi in cui al successivo comma 2 del presente articolo.
2. Il Consiglio può essere convocato su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica.
3. Nei casi in cui al presente comma l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, inserendo all'Ordine del giorno le questioni richieste.
4. In caso d'urgenza la convocazione può avere luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questi casi ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.
5. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato Regionale di controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

Art. 14**Ordine del Giorno**

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale è stabilito dal Presidente del Consiglio.
2. Nel caso di cui al comma 2 dell'art. 21 (Convocazione su richiesta dei Consiglieri) debbono essere inseriti nell'ordine del giorno gli argomenti richiesti sempre che ricadano nella competenza del Consiglio.

Art. 15 Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal Messo comunale al domicilio dei Consiglieri, nei seguenti termini:
 - a) almeno 5 (cinque) giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, per le sedute ordinarie;
 - b) almeno 3 (tre) giorni prima per le sedute straordinarie;
 - c) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno. In tali casi la discussione e la deliberazione può essere differita, senza ulteriore convocazione, al giorno seguente, con decisione del Consiglio.
2. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile per il computo dei termini.

Art. 16**Numero legale per la validità delle sedute**

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Ai fini della determinazione del quorum necessario per la validità delle adunanze si considerano presenti i Consiglieri in aula al momento della formale dichiarazione di apertura della seduta che deve avvenire al più tardi entro un'ora da quella fissata nella convocazione.
3. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro Consiglieri.

Art.16 bis**Presidenza del consiglio comunale**

1. Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, può procedere all'elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio a scrutinio segreto; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il consiglio comunale elegge altresì un vice presidente con le stesse modalità del presidente. Il Presidente ed il Vice Presidente vengono eletti su proposta dei Gruppi di maggioranza ed opposizione.

2. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere anziano presente cioè colui che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

3. Il consiglio comunale è convocato dal presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questi dando la precedenza alle proposte del sindaco.

4. Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui al precedenti commi, il segretario comunale ne dà tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale degli enti locali per il controllo sostitutivo.

Art. 17

Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una diversa maggioranza.
2. Per la validità della votazione occorre, in ogni caso, almeno un voto favorevole.
3. Non si computano per la determinazione del numero dei votanti coloro che escono dalla sala prima della votazione.
4. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 18

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Si procede in seduta segreta quando si tratta di questioni concernenti persone ed importino apprezzamenti o giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica e privata e sulle capacità personali di chiunque.

Art. 19

Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Sono adottate a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone come specificato nel precedente articolo 2° comma, nonché le deliberazioni relative a nomine o incarichi professionali.
3. Il Consigliere comunale ha l'obbligo di astenersi dal voto e dalla discussione e di allontanarsi dall'aula ove si tratti di deliberazione o comunque di atti che riguardano interessi propri, del coniuge, di parenti ed affini fino al quarto grado civile.
4. Nel caso in cui al comma precedente, per gli atti di portata generale che siano scindibili si procede, ove possibile, a discussioni e votazioni per parti separate.
5. I principi di cui ai commi precedenti si applicano anche per le sedute di Giunta e di Commissione, e pure per i componenti non Consiglieri che in ogni caso non possono esercitare il diritto di voto.

SEZIONE III

COMMISSIONI E GRUPPI CONSIGLIARI

Art. 20

Commissioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, i poteri, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima per delega.
3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri incontri Sindaco, Assessori, Organismi Associativi, Funzionari e Rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedono.
5. Le commissioni eleggono il loro Presidente e prendono in esame gli argomenti che vengono loro sottoposti dagli organi del Comune.
6. Il parere delle Commissioni ha valore consultivo e non vincolante.
7. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento.

Art. 21 Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Art. 21 bis Conferenza dei Capigruppo

1. E' istituita in seno al consiglio comunale la conferenza dei capigruppo.
2. La Conferenza dei Capigruppo è organo consultivo del Presidente del Consiglio in materia di programmazione dei lavori consiliari.
3. Per le funzioni, la sua composizione e le relative attribuzioni si rimanda ad apposito regolamento comunale.

SEZIONE IV LA GIUNTA COMUNALE E IL SINDACO

Art. 22 Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta comunale si compone nel Sindaco, che le presiede, e di un numero massimo di quattro assessori. Alla carica di assessori possono essere chiamati, anche cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere. (Rif. Art. 23-4° comma Legge n. 81/1993).
2. A tale carico possono, inoltre, essere chiamate persone di sesso femminile aventi i requisiti sopra descritti, al fine di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della Legge n. 125/1991.

Art. 23 Elezione del Sindaco e degli Assessori

1. Il Sindaco viene eletto contestualmente alle elezioni dei Consiglieri comunali, effettuata con sistema maggioritario, ed è membro di diritto del Consiglio comunale.
2. Ciascuna candidatura alla carica di Sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di Consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero di

Consiglieri da eleggere e non inferiore a tre quarti. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei Consiglieri assegnati (Rif. Art. 2 Legge n. 415/93).

3. Nelle schede è indicato, affianco del contrassegno, il candidato alla carica di Sindaco.
4. Ciascun elettore ha il diritto di votare per un candidato alla carica di Sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può altresì, esprimere il voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica del Sindaco prescelto scrivendone il cognome nell'apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno.
5. E' proclamato eletto Sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva, in caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.
6. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni, unitamente alle proposte degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.
7. La carica di Consigliere comunale è compatibile con la carica di assessore.
8. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio. (Rif. Art. 25 Legge n. 81/93).

Art. 24

Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore, sono stabilite dalla Legge.
2. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 25

Durata in carica — Surrogazioni

1. Il Sindaco e gli assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.
2. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di assessore, il Sindaco ne assume le funzioni o le affida ad altro assessore.
3. In questa ipotesi, il Sindaco comunica al Consiglio comunale, nella prima seduta immediatamente successiva, il nominativo di che surroga l'assessore cessato dalla carica.
4. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo di un assessore, ne assume le funzioni il Sindaco e le affida ad altro assessore.

Art. 26

Revoca della Giunta (Mozione di sfiducia)

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta dal almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti. (Rif. Art. 18 Legge n. 81/93).

Art. 27**Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco**

1. In caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
3. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice-Sindaco.
4. Il vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 1 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
5. Le dimissioni presentate del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
6. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della rispettiva Giunta. (Rif. Art. 20 Legge n. 81/1993).

Art. 28**Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore**

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause :
 - a) sopravvivenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;
 - b) sopravvivenza di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;
 - c) altri casi previsti dalla legge.
2. L'assessore che non interviene a 3 (tre) sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo, decade dalla carica.
3. Fatta salva l'applicazione dell'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza e dopo motivato esame delle sue eventuali deduzioni.
Per detta notifica dispone il Sindaco obbligatoriamente entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza.

Art. 29**Organizzazione della Giunta**

1. L'attività della Giunta è collegiale.
2. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'amministrazione comunale e sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta medesima.
3. Le attribuzioni dei singoli assessori sono stabilite dal Sindaco il quale può, altresì, delegare particolari rami dell'Amministrazione a Consiglieri, attribuendo agli stessi il potere di firma.
4. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale le attribuzioni della Giunta e le successive modifiche.
5. In assenza del Sindaco e del vice-Sindaco, ne fa le veci l'assessore più anziano di età.
6. In tal caso gli atti sono accompagnati dall'attestazione del Segretario comunale della detta assenza.

Art. 30 **Attribuzione della Giunta**

1. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle Leggi e dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. (Rif. Art. 17 Legge n. 81/1993).
2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indicano lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla Legge e dallo statuto.
3. La Giunta, in particolare nell'esercizio di attribuzioni di governo
 - a) propone ai Consiglio i Regolamenti;
 - b) approva i progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti ad altri organi;
 - e) elabora le linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
 - e) elabora e propone al consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
 - f) nomina Commissione, ad eccezione di quelle previste dall'art. 20;
 - g) adotta provvedimenti di assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita Commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale non riservati ad altri organi;
 - h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni concernenti beni mobili;
 - i) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto, autorizza o approva transazioni;
 - l) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - m) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla Legge o dallo Stato ad altro organo;
 - n) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi;
 - o) riferisce annualmente, nella seduta ordinaria di bilancio, al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi;
 - p) approva i ruoli dei tributi dei canoni e delle entrate comunali.
4. la Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzione organizzatorie :
 - a) decide in ordine a controversie di competenza funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;
 - b) fissa, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario Comunale;
 - c) determina le modalità, i mezzi ed i soggetti del controllo interno di gestione se deliberato dal Consiglio, sentito il revisore dei conti.

Art. 31 **Adunanze e deliberazioni**

1. la Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza assoluta dei membri in carica e con la maggioranza assoluta dei voti validi.
3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
4. Le sedute della giunta non sono pubbliche salvo diversa decisione della Giunta stessa, espressa a maggioranza dagli Assessori presenti.
5. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con voto espresso dalla maggioranza degli assessori assegnati e comunicate immediatamente ai Capigruppo.

Art. 32 **Funzioni del Sindaco**

1. Il Sindaco è Capo dell'Amministrazione comunale.
2. Il Sindaco o che ne fa legalmente le veci esercita le funzioni dell'Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla Legge.
3. Egli esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente statuto.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti comma il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Art. 33 **Competenze del Sindaco**

1. Il Sindaco in qualità di Capo dell'Amministrazione comunale :
 - a) convoca e presiede il Consiglio comunale ove non è presente il Presidente del Consiglio e Vicepresidente e la Giunta comunale; ne fissa l'ordine del giorno e determina il giorno e l'ora dell'adunanza;
 - b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
 - c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
 - d) indice i referendum comunali;
 - e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
 - f) provvede all'osservanza dei regolamenti;
 - g) può sospendere cautelativamente, in casi gravi i dipendenti del Comune, riferendone alla Giunta nella prima adunanza;
 - h) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sulla base delle deliberazioni di competenti organi comunali.

CAPO III
UFFICIO E PERSONALE
SEZIONE I
IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 34
Ruolo e attribuzioni generali

1. Il Segretario Comunale, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica e funzione amministrativa, svolge le attività gestionali dell'Ente che gli vengono affidate dal presente Statuto. Nell'esercizio di tale attività si avvale degli uffici e segue gli indirizzi del Consiglio, della Giunta e del Sindaco dal quale dipende funzionalmente.
2. Il Segretario Comunale, nel rispetto della Legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni, è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.
3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.
4. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di Legge e del presente Statuto.

Art. 35
Attribuzioni gestionali

La Segretario compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuite dalla Statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

2. In particolare il Segretario adotta i seguenti atti :
 - a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi, quando detti programmi non siano redatti direttamente dagli stessi organi o da Dirigenti o collaboratori esterni incaricati ai sensi della Legge 08/06/1990, n. 142;
 - b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e programmi fissati da questi organi;
 - e) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e di criteri adottati con deliberazione di Giunta;
 - d) in mancanza di figure dirigenziali, assume la presidenza delle Commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e principi procedurali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'Ente;
 - e) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;
 - f) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;
 - g) verifica della efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
 - h) sottoscrizione dei mandati di pagamento e reversali d'incasso.

Art. 36**Attribuzioni consultive**

1. il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.
2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco.
3. Esplica e sottoscrive i pareri previsti dalla Legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

Art. 37**Attribuzioni di sovrintendenza — Direzione Coordinamento**

1. Il Segretario Comunale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2. Il Segretario Comunale può emanare nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di Legge.

Art. 38**Attribuzioni di legalità e garanzia**

1. Il Segretario partecipa alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale, curandone la verbalizzazione. Partecipa altresì curandone la verbalizzazione alle sedute delle Commissioni in cui la Legge o i Regolamenti ne prevedano espressamente la presenza, con ampia facoltà di delega;
2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.
3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
4. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.
5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato Regionale di Controllo ed agli altri Enti o soggetti ai quali essi vanno inviati per disposizioni di legge o regolamentari ed attesta, su dichiarazione del Messo Comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.

Art. 39**Vicesegretario**

1. Un dirigente o un dipendente con funzioni direttive, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, può essere incaricato dalla Giunta Comunale di funzioni — vicarie — od — ausiliarie — del Segretario Comunale, da assolvere in via eccezionale o unicamente in caso di assenza o impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'Ufficio.

SEZIONE II**GLI UFFICI****Art. 40****Principi strutturali ed organizzativi**

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi :
 - a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
 - b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - e) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture del personale.
2. Il Regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 41 Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del Regolamento, è articolata in uffici e servizi appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 42 Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso rammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle Leggi, agli accordi di categoria ed allo Statuto.
3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare :
 - a) struttura organizzativo-funzionale;
 - b) dotazione organica;
 - e) modalità di assunzione e cessazione del servizio;
 - d) diritti, doveri e sanzioni;
 - e) modalità organizzative della Commissione di disciplina;
 - f) trattamento economico.

CAPO IV

I SERVIZI

Art. 43

Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto privativa del Comune, ai sensi di Legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione prevista dalla Legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale pubblico locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzioni, l'affidamento in appalto mediante convenzione, unione di Comuni ovvero Consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque, assicurare idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
6. Il Consiglio Comunale può delegare alla Comunità Montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

Art. 44

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi Regolamenti.

Art. 45

Istituzione

1. Il Consiglio Comunale, per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino : i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il Regolamento di cui al precedente primo comma determina, altresì, la dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il Regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Art. 46**Il Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'Istituzione sono nominati dal Consiglio Comunale, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
2. Il Regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal Regolamento.

Art. 47**Il Presidente**

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 48**Il Direttore**

1. Il Direttore dell'Istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal Regolamento.
2. Dirige tutta l'attività dell'Istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare la attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle Istituzioni.

Art. 49**Aziende speciali**

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statuarie può deliberare gli atti costitutivi di eventuali Aziende Speciali che ritenesse opportuno costituire per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende Speciali sono disciplinate da apposito statuto approvati dal Consiglio Comunale e da propri regolamenti interni; questi ultimi sono approvati dal Consiglio di Amministrazione delle Aziende e sottoposti ad approvazione successiva da parte del Consiglio Comunale.
3. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Consiglio Comunale, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 50**Nomina e revoca degli Amministratori di Istituzioni e Aziende Speciali**

1. Gli Amministratori delle Aziende e delle Istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale tra i propri Consiglieri o tra i cittadini che, oltre al possesso dei requisiti per l'eleggibilità o la compatibilità alla carica di Consigliere, presentino requisiti di professionalità e/o provate capacità amministrative.
2. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco, o di 1/5 dei Consiglieri Comunali assegnati, dal Consiglio Comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 51**Società a prevalente capitale pubblico locale**

1. Negli Statuti delle Società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 52**Gestione associata dei servizi e delle funzioni**

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

CAPO V CONTROLLO INTERNO

Art. 53 Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno fornire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre il controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziario dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'Ufficio del Revisore del Conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della Legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle Società per Azioni e del presente Statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

Art. 54 Revisore del Conto

1. Il Revisore del Conto, deve possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento della autonomie locali.
2. Il Regolamento potrà prevedere eventuali cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relativi ai Sindaci delle S.p.A..
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel Regolamento il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

CAPO VI

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 55 Organizzazioni sovracomunali

1. Il Consiglio Comunale può promuovere e favorire forme di collaborazione con altri enti Pubblici territoriali, al fine di coordinare e di organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art. 56 Principio di cooperazione

1. Il Comune nello spirito del conseguimento di obiettivi di efficienza, di economicità e funzionalità può promuovere forme di collaborazione, convenzioni, consorzi, accordi di programma ed unioni di Comuni avvalendosi dei moduli per essi previsti dalla Legge.

CAPO VII

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 57

Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Ai Cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere dei cittadini o di singoli categorie.

SEZIONE I

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 58

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I Cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne per i casi espressamente esclusi dalla Legge e dai Regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire sia ad opera dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Allo scopo l'Amministrazione, attraverso il responsabile d'ufficio, dovrà attivare direttamente o su istanza dell'interessato una preventiva e motivata informazione sul procedimento instaurato o che si intende instaurare, permettendo all'interessato di presentare le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione.

4. Onde evitare controversie e senza ledere interessi di terzi od in contrasto con **1** pubblico interesse, il procedimento potrà concludersi con appositi accordi tra l'Amministrazione e gli interessati nella forma scritta a pena di nullità, onde determinare discrezionalmente il contenuto del provvedimento finale. Tali atti osserveranno la disciplina in materia di obbligazioni e contratti, anche se le eventuali controversie restano riservate esclusivamente al Giudice amministrativo.
5. I modi e le forme di attivazione delle procedure di cui al presente articolo formeranno oggetto di disciplina regolamentare.

Art. 59 **Istanze**

1. I Cittadini, le Associazioni, i Comitati ed i Soggetti Collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione che riguardano interessi collettivi.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 60 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione.

Art. 60 **Petizioni**

1. Tutti i Cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'art. 51 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata e dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 60 giorni dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al terzo comma non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta di Consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.
6. La petizione deve essere firmata da almeno 30 Cittadini elettori del Comune.

Art. 61 **Proposte**

1. N. 100 cittadini elettori del Comune possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 60 giorni successivi all'organo competente, corredate se necessario, del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
4. I cittadini di cui al primo comma all'atto della presentazione delle proposte devono indicare un proprio rappresentante al quale vanno indirizzate le comunicazioni da parte dell'organo comunale competente, detto rappresentante sarà anche il soggetto legalmente autorizzato ad intervenire per illustrare la proposta; in caso di suo impedimento potrà intervenire un suo sostituto appositamente indicato dai firmatari.

SEZIONE II

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 62

Principi generali

1. L'Amministrazione Comunale favorisce l'attività delle Associazioni, dei comitati e degli Enti esponenti operanti sul proprio territorio, anche su base di frazione o di quartiere, a tutela di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici e sociali, incentivandone la partecipazione alla vita amministrativa dell'Ente.
2. Alle Associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativa.
3. Per il conseguimento delle finalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo la Giunta Municipale istituisce un apposito albo delle associazioni dei comitati o degli Enti Esponenti operanti nel territorio e che svolgono effettivamente azioni socialmente rilevanti. La Giunta Municipale delibera di volta in volta l'iscrizione al suddetto albo prendendo in esame nuove domande e cancellando eventuali associazioni non più meritevoli o inattive.

Art. 63

Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organismi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

Art. 64

Partecipazione alle commissioni

1. Le Commissioni consiliari su richiesta delle Associazioni e degli Organismi interessati, sono tenuti a sentire i rappresentanti di questi ultimi.

SEZIONE III

REFERENDUM

Art. 65 Referendum

1. Sono previsti Referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti Referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da Legge Statali o Regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendarie nell'ultimo quinquennio;
3. Soggetti promotori del referendum possono essere :
 - a) il 20% del corpo elettorale degli elettori della Camera dei Deputati;
 - b) il Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio Comunale fissa nel Regolamento le modalità organizzative della consultazione e di svolgimento, la composizione e le attribuzioni dell'ufficio comunale per il referendum.
5. Il Referendum è ritenuto valido se si raggiunge una percentuale di votanti almeno del 45% del corpo elettorale.
6. La proposta del Referendum viene inoltrata al Sindaco che entro 30 giorni dalla ricezione dal comitato promotore stesso, la discute in Giunta e la affida ad apposita Commissione che esprime parere di ammissibilità e regolarità entro 30 giorni successivi, Tale Commissione dovrà valutare la regolarità della composizione del comitato promotore, dell'oggetto e delle firme autentiche quali condizioni di ammissibilità. Il Consiglio Comunale, entro 30 giorni successivi, delibera l'indizione del Referendum. Il Referendum deve essere indetto entro 90 giorni dall'esecutività della delibera. Il tempo di 90 giorni può essere prorogato fino ad un massimo di altri 90 giorni in concomitanza di altre consultazioni popolari o per particolari ed impegnative coincidenze con altre importanti attività amministrative. Non si possono effettuare più di una consultazione referendaria nell'anno solare.

Art. 66 Effetti del Referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti in indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

SEZIONE IV

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ART. 67 Diritto di Accesso

1. Ai Cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso agli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.

3. Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norma di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 68

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità,
4. La Giunta Municipale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 Legge 07 agosto 1990, n. 241.

CAPO VIII

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 69

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 150 cittadini per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Lo statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi dalla data di esecutività sono sottoposte a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 70

Regolamenti

1. Il comune emana regolamenti :
 - a) Nelle materie ad essi domandate dalla Legge o dallo Statuto;
 - b) In tutte le materie di competenza comunale ove ne ravvisi la necessità.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla Legge generale sugli Enti Locali, la proposta regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i Regolamenti Comunali sono adottati nel rispetto delle Legge Statali e Regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 53 del presente Statuto.
5. I Regolamenti possono essere sottoposti a Referendum con effetti anche abrogativi nei limiti e secondo le modalità prescritte nel precedente art. 57.
6. Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

7. I Regolamenti sono soggetti a normale pubblicazione all'Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dopo che la delibera d'adozione è divenuta esecutiva. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

CAPO IX

CONSIGLIO DEI SAGGI

Art.71

Istituzione e composizione

Con l'obiettivo di garantire una consultazione efficace su questioni di particolare rilevanza per il Comune, potrà essere istituito, ad inizio di ogni mandato, il "Consiglio dei Saggi". Tale istituzione sarà deliberata su mozione di almeno un terzo dei consiglieri, richiedendo l'approvazione a maggioranza assoluta del Consiglio Comunale.

Il Consiglio dei Saggi sarà composto di diritto da tutti i Sindaci, vicesindaci e presidenti di consiglio emeriti a partire dall'anno 2000.

Art. 72

Elezione del Presidente

Nella sua prima riunione, il Consiglio dei Saggi procederà all'elezione del proprio presidente secondo le modalità stabilite dallo statuto per l'elezione del Presidente del Consiglio.

Il presidente del Consiglio dei Saggi comunicherà la propria elezione al presidente del consiglio e al Sindaco.

Art. 73

Svolgimento dei lavori

I lavori del Consiglio dei Saggi seguiranno le medesime modalità operative delle commissioni consiliari.

Art. 74

Audizioni

Il presidente del Consiglio dei Saggi potrà richiedere l'audizione del Sindaco, dell'assessore competente, del Presidente del Consiglio o del presidente di Commissione per le questioni inerenti la materia oggetto del parere richiesto.

Art. 75

Richiesta di Parere

Il parere del Consiglio dei Saggi lo richiede il Consiglio a maggioranza assoluta o il Sindaco sentita la Giunta Comunale.

I pareri espressi dal consiglio dei Saggi non sono mai vincolanti per l'Ente.

CAPO X

SVILUPPO SOSTENIBILE

Art.76

Il Comune tutela l'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi e la salute umana. Per far fronte all'emergenza climatica orienta le proprie politiche e attività amministrative alla sostenibilità ambientale, economica, sociale e istituzionale. Il comune concorre per l'attuazione del principio costituzionale coinvolgendo le comunità, le imprese, le associazioni, i singoli cittadini, creando sinergia con gli altri Comuni e gli Enti Locali, collaborando con le istituzioni regionali, nazionali, europee ed internazionali. Ciò al fine di perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile, adottati dall'Assemblea Generale dell'ONU, ridurre l'inquinamento e le emissioni climalteranti, fino alla neutralità climatica, assicurare l'uso sostenibile ed equo delle risorse anche per il benessere delle generazioni future.

CAPO XI

NORME TRASITORIE E FINALI

Art. 77

Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di Legge. Da tal momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella Legge 08 Giugno 1990, n. 142, ed in altre Leggi e nello Statuto stesso, entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 78

Adozione di Regolamenti

1. Il consiglio approva entro 2 anni i Regolamenti previsti dallo Statuto, esclusi quelli di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, per i quali si applica la disposizione di cui all'art. 59, comma primo, della Legge 08/06/1990, n. 142. Fino all'adozione dei suddetti Regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la Legge e lo Statuto.

INDICE**CAPO I - IL COMUNE**

• Art. I	Principi Generali	Pag. 2
• Art. 2 -	Finalità .	Pag. 2
+ Art. 3	Programmazione	Pag. 2
+ Art. 4 -	Territorio e sede comunale	Pag. 3
• Art. 5	Albo Pretorio .	Pag. 3
• Art. 6 -	Stemma e gonfalone .	Pag. 3

CAPO II — L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE**SEZIONE I — I CONSIGLIERI**

+ Art. 7	Il Consiglio Comunale .	pag. 4
+ Art. 8	Diritti e doveri dei Consiglieri	Pag. 4
• Art. 9	Consigliere anziano .	Pag. 4
❖ Art. 10 -	Dimissione del Consigliere .	Pag. 4

SEZIONE II**IL CONSIGLIO COMUNALE**

• Art. 11 -	Poteri del Consiglio .	Pag. 5
• Art, 11 bis -	Attribuzione del Presidente del Consiglio.	Pag. 5
• Art, 11 ter -	Revoca Presidente e Vice Presidente .	Pag. 6
• Art. I quater-	Poteri del Consiglio .	Pag. 6
+ Art. 12 -	Prima Adunanza .	Pag. 6
• Art. 13 -	Convocazione del Consiglio Comunale	Pag. 7
● Art. 14-	Ordine del Giorno	Pag. 7
+ Art. 15 -	Avviso di convocazione .	Pag. 7
• Art. 16 -	Numero legale per la validità delle sedute	Pag. 7
❖ Art. 16bis -	Presidenza del Consiglio Comunale .	Pag. 7
❖ Art. 17 -	Numero legale per la validità delle deliberazioni	Pag. 8
❖ Art. 18 -	Pubblicità delle sedute	Pag. 8
+ Art. 19 -	Delle votazioni	Pag. 8

SEZIONE III**COMMISSIONI E GRUPPI CONSIGLIARI**

❖ Art. 20 -	Commissioni •	Pag. 8
+ Art. 21 -	Gruppi Consiliari	pag. 9
❖ Art. 21 bis -	Conferenza dei Capigruppi. .	pag. 9

SEZIONE IV**LA GIUNTA COMUNALE E IL SINDACO**

• Art. 22 -	Composizione della Giunta Comunale	Pag. 9
• Art. 23 -	Elezione del Sindaco e degli Assessori	Pag. 9
+ Art. 24 -	Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore	Pag. 10
• Art. 25 -	Durata in cari — Surrogazioni.	Pag. 10
• Art- 26 -	Revoca della Giunta (Mozione di sfiducia) .	Pag. I O

❖ Art.27	Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione O decesso del Sindaco	Pag. 11
Art. 28 ⁴ •	Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore	pag. 11
Art. 29 ••	Organizzazione della Giunta .	Pag. 11
Art. 30 ⁴ •	Attribuzione della Giunta .	Pag. 12
Art. 31 ••	Adunanza e deliberazioni	Pag. 12
Art. 32	Funzioni del Sindaco .	Pag. 13
4> Art. 33	Competenze del Sindaco	Pag. 13

CAPO III — UFFICIO DEL PERSONALE SEZIONE I — IL SEGRETARIO COMUNALE

❖ Art. 34	Ruolo e attribuzioni generali .	Pag. 14
• Art. 35 -	Attribuzioni gestionali	Pag. 14
• Art. 36 -	Attribuzioni consultive .	Pag. 15
•• Art. 37	Attribuzioni di sovrintendenza — Direzione Coordinamento	Pag. 15
⁴ + Art. 38	Attribuzioni di legalità e garanzia	Pag. 15
4• Art. 39	Vicesegretario. .	pag. 15

SEZIONE II — GLI UFFICI

• Art. 40 -	Principi strutturali ed organizzativi .	Pag. 16
❖ Art. 41 -	Struttura .	Pag. 16
4• Art. 42 -	Personale	Pag. 16

CAPO IV — I SERVIZI

4• Art. 43	Forme di gestione .	Pag. 17
4> Art. 44 -	Gestione in economia .	Pag. 17
4• Art. 45	Istituzione .	Pag. 17
• Art. 46 -	Il consiglio di Amministrazione	pag. 18
•• Art. 47 -	Il Presidente .	Pag. 18
⁴ > Art. 48	Il Direttore .	Pag. 18
•• Art. 49 -	Aziende Speciali ,	Pag. 18
• Art. 50 -	Nomina e revoca degli Amministratori di Istituzioni e Aziende Speciali	Pag. 18
• Art. 51 -	Società e prevalente capitale pubblico locale	Pag. 19
• Art. 52 -	Gestione associata dei servizi e delle funzioni	Pag. 19

CAPO V — CONTROLLO INTERNO

• Art. 53 -	Principi e criteri	Pag. 20
• Art. 54 -	Revisore del Conto	Pag. 20

CAPO VI — FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

• Art. 55 -	Organizzazioni sovracomunali	Pag. 21
⁴ > Art. 56 -	Principio di cooperazione	Pag. 21
❖ Art. 57 -	Partecipazione.	Pag. 21

SEZIONE I — INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

- Art. 58 - Interventi nel procedimento amministrativo . Pag. 21
- Art. 59 - Istanze . Pag. 22
- Art. 60 - Petizioni Pag. 22
- Art. 61 - Proposte Pag. 22

SEZIONE II — ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

- Art. 62 - Principi generali Pag. 23
- Art. 63 - Organismi di partecipazione . Pag. 23
- Art. 64 - Partecipazione alle commissioni Pag. 23

SEZIONE III — REFERENDUM

- Art. 65 - Referendum . Pag. 24
- Art. 66 - Effetti del Referendum Pag. 24

SEZIONE IV — DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

- Art. 67 - Diritto di Accesso . Pag. 24
- Art. 68 - Diritto di informazione Pag. 25

CAPO VIII — FUNZIONE NORMATIVA

- Art. 69 - Statuto. Pag. 26
- Art. 70 - Regolamenti . Pag. 26

CAPO IX- IL CONSIGLIO DEI SAGGI

- Art. 71- Istituzione e Composizione Pag. 26
- Art. 72- Elezione del Presidente Pag. 26
- Art. 73- Svolgimento dei lavori Pag. 26
- Art. 74- Audizioni Pag. 26
- Art. 75 Richiesta di Parere Pag. 26

CAPO X- SVILUPPO SOSTENIBILE

- Art. 76- Sviluppo sostenibile pag. 26

CAPO XI — NORME TRANSITORIE E FINALI

- ❖ Art. 77 - Entrata in vigore dello Statuto Pag. 27
- ❖ Art. 78 - Adozione di Regolamenti , Pag. 27

Deliberazione del Consiglio Comunale di Silvi
n. 49 del 13/06/2024
Oggetto: Piano di Lottizzazione "Giardini del mare". Approvazione Definitiva

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con Deliberazione **del Commissario ad Acta n° 2 del 05/12/2003**, ai sensi degli articoli 20 e 23 della L.R. 18/83, il Commissario ad Acta Provinciale approvava in via definitiva il Piano di Lottizzazione "GUIDETTI" inerente i terreni siti in Località Piomba, nei pressi del Q.re Silville;

OMISSIS

RAMMENTATO che il Lottizzante aveva provveduto ad inoltrare una istanza di approvazione di un nuovo Piano di Lottizzazione, pervenuta per la prima volta in formato digitale in data 31.01.2020 (prot. n.ri 4276, 4277, 4284, 4283), corredata degli elaborati progettuali, della **Variante al Piano di Lottizzazione "Guidetti"** (di cui alla Convenzione Rep. n. 1860 del 08.11.2005) **in VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE, denominata "I GIARDINI DELL'ADRIATICO"**, più volte integrata con sostituzione dei grafici, dal ultimo con Prot. **40578 e 40579 del 21/12/2022**, inerenti i terreni ora di proprietà delle Società REALSTABILE SpA con sede in Pescara, CLUB DEL SOLE SRL con sede in Forlì (FC), SORRICCHIO GUIDO DI VALFORTE con sede in Silvi, identificati in Catasto al Foglio n° 21 Particelle n° 1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1488-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1701-1707-1736-1484-1489-1378-1380-1381-1582-1703-1583-1184-1641-1643-1651;

OMISSIS

RIBADITO che il comparto oggetto del nuovo Piano di Lottizzazione è previsto sul PRG vigente come zona a "Lottizzazioni Approvate", normata dall'art. 57 delle NTA, che assimila tali zone alle Zone di Espansione residenziale "C2" del PRG di cui all'art. 52 delle NTA;

RIBADITO che la proposta di Variante al Piano Di Lottizzazione "Guidetti" (PdL approvato con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 2 del 05.12.2003 e Convenzione, registrata al Rep. n. 1860 del 08.11.2005, ormai scaduta senza che siano mai state iniziate né le opere di urbanizzazione, né gli edifici privati) **in VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE, ora denominata "I GIARDINI DELL'ADRIATICO"** interessa **un comparto lottizzatorio avente una superficie complessiva di mq 105.245**, ubicata nella zona Piomba del territorio comunale, a confine con il quartiere "Silville" a sud, a ridosso della fascia costiera ad est, a confine con l'area del Complesso turistico "Elena Resort" a Nord, a confine con i terreni a ridosso del Fiume Piomba a ovest;

CONSIDERATO che tale comparto, nelle immediate vicinanze della spiaggia, è attraversata dall'asse stradale di Viale della Riviera che, correndo parallelamente alla costa, si pone di fatto come elemento di cesura orizzontale e che questa arteria di collegamento urbano, tra la Zona Piomba di Silvi e il quartiere sito all'estrema periferia sud denominato "Silville", è caratterizzata da una carreggiata unica a doppio senso di marcia, con un marciapiede su di un solo lato;

DATO ATTO nuovamente che il PdL "Guidetti, approvato nel 2003 e convenzionato nel 2005, prevedeva, nell'ambito del proprio perimetro, una zona residenziale (per la maggior parte) avente una cubatura di mc 62.692 mc e una zona alberghiera avente una cubatura di 13.698, per un totale di **76.390 mc (pari ad una superficie edificabile di 25.463 mq)**;

RICHIAMATA la **Delibera di Consiglio Comunale di Adozione n. 20 del 28/03/2023**;

RIBADITO che con il progetto di nuova Lottizzazione già adottato dal Consiglio Comunale con Delibera di CC n. 20 del 28/03/2023, denominata **"I Giardini dell'Adriatico"**, veniva proposta una modifica sostanziale sia rispetto a quanto stabilito dal PRG per la "ZONA a LOTTIZZAZIONI

APPROVATE", sia rispetto a quanto stabilito dal Piano di Lottizzazione "Guidetti" approvato (convenzionato e scaduto), comportante, quindi, una **Variante al P.R.G. vigente** (approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 10.03.2017) in relazione all'**introduzione**, in adiacenza ad una porzione del comparto mantenuta a destinazione residenziale, **di una nuova destinazione urbanistica di tipo turistico-ricettiva all'interno del comparto lottizzatorio**, alla completa ridefinizione degli spazi pubblici di cessione gratuita al Comune, alla ridefinizione di alcuni degli indici di zona già previsti nel Piano di Lottizzazione "Guidetti" approvato e dal P.R.G. vigente, il tutto, comunque, **senza incremento della capacità edificatoria complessiva** derivante, bensì con **una sensibile riduzione della stessa**, dato che la **Superficie Edificabile complessiva (Se)** passa dai 25.463 mq già assentiti con il previgente Piano di Lottizzazione (e dai mq 26.311 teoricamente assentibili in base alla grandezza del comparto), ai **15.900 mq previsti nella presente proposta di Piano**, con conseguente sensibile **riduzione anche del carico urbanistico**;

CONFERMATO che complessivamente l'impianto urbanistico previsto nel progetto di Lottizzazione in esame, sia nettamente migliorativo rispetto a quello previsto nel Piano di Lottizzazione convenzionato nel 2005, nel quale gli interventi edilizi e l'intero impianto urbanistico risultavano oggettivamente meno omogenei e più frammentari rispetto a quelli previsti nella presente Variante, nella quale appaiono ampiamente perseguite e soddisfatte quelle che dovrebbero essere le caratteristiche principali di ogni piano attuativo (omogeneità, organicità, unitarietà e razionalità delle scelte sia urbanistiche che architettoniche), con l'ottenimento di un risultato complessivo nettamente migliore rispetto a quello precedente già convenzionato, che si configura maggiormente e con più efficacia, rispetto al precedente PdL, come un progetto di riqualificazione dell'intera area Sud di Silvi Marina, a tutt'oggi del tutto priva di luoghi di aggregazione, spazi aperti attrezzati e di qualità, spazi pedonali e ciclabili, etc.;

RIBADITO che all'interno del Comparto edificatorio sono stati determinati, in Variante al PRG vigente, **due ambiti territoriali a specifica destinazione d'uso**, ovvero: **St_(1A)** per insediamenti a destinazione **RESIDENZIALE**; **St_(1B)** per insediamenti a destinazione **TURISTICO-RICETTIVA**;

RIBADITO che nel **sottoambito per la destinazione RESIDENZIALE (Lotto "A")** sono previsti una serie di edifici residenziali le cui destinazioni d'uso, ammesse per le *Zone Residenziali di Espansione "C2"* di cui al comma 10 dell'Art. 50 delle N.T.A. e comunque con esse compatibili, sono quelle indicate nei seguenti punti: *1.Abitazioni Ordinarie*, *2.Abitazioni specialistiche*, *8.Commercio al minuto*, *15.Strutture Ricreative*, mentre nel **secondo sottoambito (Lotto "B")** sono previste **le destinazioni di Campeggio, Villaggio Turistico, Centro Vacanze etc.**, di cui all'Art. 61 delle N.T.A del vigente PRG, con il fine di sviluppare un'offerta turistica compatibile con l'ambito costiero ed in conformità ai dettami della L.R. 23 Ottobre 2003, n.16;

RIBADITO che in buona sostanza il nuovo Piano di Lottizzazione, **adottato dal Consiglio Comunale con Delibera di CC n. 20 del 28/03/2023**, ora denominato **"I Giardini dell'Adriatico"**, opportunamente leggermente rimodulato per ottemperare alle prescrizioni della Provincia di Teramo, ora **prevede**: un **Lotto "A"** (avente una superficie fondiaria di mq 17.170), sul quale viene concentrata l'edilizia a destinazione prevalentemente residenziale; un **Lotto "B"** (avente una superficie fondiaria di mq 59.328) destinato a **struttura turistico-ricettiva, a bassissima intensità edificatoria e ad alto tasso di spazi verdi**; la **soppressione dell'attuale Viale Della Riviera** e la realizzazione al posto di essa di **una passeggiata pedonale immersa nel verde, affiancata da una pista ciclabile** (in cui è previsto l'accesso carrabile solo ai mezzi di soccorso e di servizio in caso di necessità e/o di emergenza); la realizzazione, sul lato ovest del comparto lottizzatorio, di **una nuova viabilità di collegamento tra la Zona Piomba e il quartiere Silville**, nuova viabilità collegata anche, **mediante rotatoria** e attraverso Via Saline, al nuovo ponte sul Piomba di collegamento tra Città S. Angelo e Silvi che sfocia proprio su Via Saline, in un'ottica di miglioramento e riqualificazione della viabilità della zona; diverse **aree destinate a parcheggio pubblico** dislocate in vari **punti strategici del comparto** in modo da poter essere usufruite non solo dagli abitanti del comparto stesso, ma anche da quelli dei comprensori limitrofi; un **parco a verde pubblico attrezzato di tipo lineare fronte mare**, **altre aree destinate a verde pubblico attrezzato**, dislocate anch'esse **in punti strategici**, in modo da

poter essere facilmente usufruibili anche dagli abitanti dei quartieri limitrofi, senza soluzione di continuità del verde tra il quartiere Silville e il comparto stesso; una piccola superficie di **cessione gratuita volontaria, esterna** al perimetro del Comparto Lottizzatorio (e **non ricompresa nel conteggio degli standard minimi e delle cessioni minime**), nell'ambito dell'area ubicata fuori comparto a sud-est, **prevista dal PRG con destinazione F4** (Zona a Verde Naturale ed attrezzato), che rimane esterna al comparto lottizzatorio, superficie attrezzata a pista ciclo-pedonale, necessaria per riconnettere il resto del tracciato ciclo-pedonale ubicato all'interno del Comparto Lottizzatorio con la viabilità esistente del limitrofo Quartiere Silville sito immediatamente a sud;

RIBADITO che riguardo alla Superficie edificabile complessiva che il nuovo Piano prevede una **significativa riduzione delle Superficie Edificabile complessiva** (Se) che passa, come già accennato, dai 25.463 mq, già assentiti con il previgente Piano di Lottizzazione (e dai mq 26.311 teoricamente assentibili in base alla grandezza del comparto), ai **15.900 mq previsti nella presente proposta di Piano** (con conseguente sensibile **riduzione anche del carico urbanistico**) di cui la maggior parte viene destinata all'edilizia prettamente residenziale e concentrata sul **Lotto "A"**, mentre **mq 2.000** vengono destinati all'**ospitalità turistica in strutture fisse** (parametro verificato anche con i parametri massimi ammissibili previsti dall'art. 61 delle NTA del vigente PRG per le zone per Campeggi, etc.) dislocate all'interno del **Lotto "B"** destinato a **struttura turistico-ricettiva a bassissima intensità edificatoria e ad alto tasso di spazi verdi** utilizzati in parte per le aree di sosta di roulotte, camper, tende, in parte per spazi di fruizione collettiva degli utenti all'interno del complesso turistico;

RAMMENTATO che per quanto riguarda la configurazione plano-volumetrica ed altimetrica degli edifici residenziali ubicati nel **Lotto Fondiario "A"**, il proponente aveva già correttamente provveduto ad una riduzione complessiva delle altezze degli edifici (in ossequio alle **raccomandazioni espresse dalla Sovrintendenza al Paesaggio nella Conferenza di Servizi Preliminare del 08/11/2021 Prot. 34774**) diminuendole rispetto al limitrofo edificio a destinazione turistica (Elena Resort) e rapportandole maggiormente al tessuto urbanistico-edilizio di zona, prevedendo infatti **edifici ad altezza degradante** a partire dal lato ovest verso il mare, ripartiti in "blocchi" aventi altezza rispettivamente di 5 e 4 piani fuoriterra, al fine di assicurare e **salvaguardare, guardando dalla spiaggia verso ovest, la visione del panorama collinare**;

RIBADITO che per quanto concerne il **Lotto Fondiario "B"**, avente **destinazione turistico-ricettiva**, esso risulta a **bassa intensità edificatoria** in rapporto alla superficie territoriale complessiva del lotto medesimo ed è caratterizzato, come già evidenziato, dalla presenza di grandi superfici a verde alberato, in parte utilizzati come aree di sosta per tende e caravan e in parte a verde per uso collettivo degli utenti del centro. Il Piano prevede **2.000 mq** di Superficie Edificabile per l'ospitalità turistica in strutture fisse (Bungalows).... **OMISSIS** Oltre alla superficie edificabile per i Bungalows, è prevista inoltre una superficie coperta dedicata ai servizi al campeggio (Locali commerciali e ristoranti, uffici, i servizi igienici generali, magazzini, alloggi del personale) complessivamente pari al 5% della Superficie Fondiaria (in accordo con le NTA del PRG vigente) per un totale di 3.190 mq **OMISSIS**;

OMISSIS

RAMMENTATO che, in considerazione delle caratteristiche e dell'ubicazione del comparto lottizzatorio, non erano state previste le superfici né per le *Aree per l'istruzione*, né per le *Aree per attrezzature di interesse comune*, per un totale di superficie pari a **mq 3.614**, superfici che, con Relazione di Valutazione Economica rimessa dal tecnico incaricato Arch. Borrone in data 06/03/2023 Prot. 7381, erano state **quantificate monetariamente**, stabilendo **una monetizzazione in favore del Comune** da versarsi a cura del Lottizzante prima della firma della Convenzione Urbanistica;

OMISSIS

CONSIDERATO che con la **Delibera di Consiglio Comunale di Adozione n. 20 del 28/03/2023** è stato stabilito che, riguardo all'**illuminazione pubblica**, dovrà essere assicurata, nella fase di

progettazione esecutiva, una distanza tra i pali della pubblica illuminazione **non superiore a 30 metri l'uno dall'altro lungo tutta la viabilità pubblica carrabile**, mentre lungo tutta la **viabilità pedonale** dovrà essere assicurata **una distanza tra i pali della pubblica illuminazione non superiore a 20 metri**, e infine sulle rotatorie in previsione, in luogo del palo centrale a due bracci illuminanti, dovrà essere previsto un palo centrale a quattro bracci illuminanti disposti a croce;

CONSIDERATO che con la **Delibera di Consiglio Comunale di Adozione n. 20 del 28/03/2023** è stato stabilito che, inoltre, nel progetto esecutivo, sia lungo tutta la viabilità pedonale, sia lungo tutta la viabilità pubblica carrabile, dovrà essere previsto **un cestino di adeguata forma e dimensioni e di adeguato materiale, per i rifiuti a mano ogni 75 metri**;

OMISSIS

RICHIAMATO lo **Schema di Convenzione rimodulato ed integrato** d'ufficio dal Servizio Urbanistica, e poi adottato dal Consiglio in quanto quello presentato dal lottizzante era risultato carente e vago nei contenuti;

RICHIAMATA nuovamente la **Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 28/03/2023** con la quale il Piano di Lottizzazione denominato **"I GIARDINI DELL'ADRIATICO"**, in Variante sia al Piano di Lottizzazione **"Guidetti"** (di cui alla Convenzione Rep. n. 1860 del 08.11.2005) sia al P.R.G. vigente è stato **ADOTTATO** con tutte le **considerazioni tecnico-urbanistiche** contenute nel preambolo della stessa e **tutte le prescrizioni e precisazioni** contenute nel dispositivo della Delibera medesima, salvo quanto specificato e modificato con le successive Delibere di Consiglio n. 36 e n. 37 del 14/05/2024;

DATO ATTO nuovamente che la surrichiamata **Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 28/03/2023** con la quale il Piano di Lottizzazione denominato **"I GIARDINI DELL'ADRIATICO"** è stato adottato, è **stata depositata**, unitamente al progetto di Piano di Lottizzazione, previo avviso al pubblico **mediante manifesti murali e pubblicazione sul quotidiano IL CENTRO e all'AlboWeb**, presso la Segreteria Comunale per 30 giorni interi e consecutivi, decorrenti dal 30 giugno 2023, chiunque potesse prenderne visione, e nei successivi trenta giorni chiunque avesse avuto interesse potesse presentare **Osservazioni in merito**;

DATO ATTO nuovamente che entro i 60 giorni di pubblicazione della suddetta **Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 28/03/2023** NON è pervenuta in Comune **NESSUNA Osservazione**;

PRESO ATTO che in data 21/09/2023 si è tenuta presso la Sala riunioni dell'Ufficio Urbanistica la **CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA** convocata ai sensi Art. 14-ter della L.R.241/90 e Art.20 comma 5° della LR 18/83 ai fini dell'acquisizione dei pareri, nullaosta e altri atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi in vigore per la tutela dei **vincoli curati da altre autorità**;

RICHIAMATA la **Determinazione di conclusione del procedimento Prot. n. 33630 del 23/10/2023**, con la quale il Presidente della Conferenza di Servizi, in qualità di Amministrazione Procedente, tenuto conto dei vari pareri espressi dalle Autorità convocate, **ha decretato la positiva conclusione del procedimento di Conferenza di Servizi** ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 della l. 241/90 indetta ai fini dell'acquisizione dei pareri e nulla osta sui vincoli vigenti sul comparto lottizzatorio in questione, la cui seduta di riunione si è tenuta in data 21 Settembre 2023 presso gli Uffici del Servizio Urbanistica di questo Comune, **nel rispetto delle prescrizioni e condizioni** espresso dal Gestore della Rete del GAS Soc. ITALGAS RETI e **a condizione che il Lottizzante provveda a modificare il progetto al fine di reperire, esclusivamente entro il perimetro del Comparto Lottizzatorio**, una superficie minima di **aree a standard e di cessione** pari complessivamente a **mq 28.747**, escludendo completamente da essa le superfici delle particelle **esterne al comparto lottizzatorio** sul lato sud-est, individuate al n. 1703 e 1380 e n. 1381, fermo restando, comunque, la necessità di assicurare il collegamento della prevista pista ciclo-pedonale lungomare con la viabilità esistente a sud del comparto lottizzatorio, ivi compresa la realizzazione a

cura e spese del lottizzante di detto tratto finale di pista ciclopedonale, e la successiva cessione gratuita al Comune anche del suddetto tratto finale e della relativa superficie (**da non ricomprendere entro il minimo sopra indicato di mq 28.747**), al fine di ricondurre il parere di NON conformità al PTCP espresso dalla Provincia di Teramo in sede di Conferenza di Servizi, **a un parere di conformità con il PTCP vigente**, attuando quanto sopra specificato ed indicato nella Determina Provinciale n.1567 del 20/09/2023 allegata al Verbale della Conferenza medesima;

RICHIAMATA la Determina n. 62 del 28/02/2024, con la quale **l'Autorità Competente per la V.A.S. ha decretato**, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 152/2006, **la NON ASSOGGETTABILITA' alle successive fasi della V.A.S.**, di cui agli articoli da 13 a 18 del D. Lgs. n. 152/2006, **della Variante al Piano di Lottizzazione "Guidetti"** (di cui alla Convenzione Rep. n. 1860 del 08.11.2005) in **VARIANTE** anche al P.R.G. VIGENTE, ora **denominata "I GIARDINI DELL'ADRIATICO"**, adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28/03/2023, nel rispetto di una serie di prescrizioni riportate nel Decreto medesimo, di cui il Lottizzante dovrà tener conto in fase di attuazione del Piano di Lottizzazione in questione;

DATO ATTO che i lottizzanti, per il tramite dei progettisti, hanno provveduto ad **adeguare** opportunamente le tavole grafiche e gli elaborati documentali **alle prescrizioni** indicate da questo Consiglio con la precedente **Delibera di CC n. 37-14/05/2028**, con particolare riferimento alla Relazione tecnico-Illustrativa, alle NTA del PdL, al Computo Metrico-Estimativo, al Calcolo Spesa e Quadro Economico delle Opere di Urbanizzazione, alle Tavole interessate dalle modifiche in questione;

ESAMINATI i nuovi Elaborati tecnici e grafici del Piano di Lottizzazione in questione pervenuti **in data 08/04/2024**, con integrazioni in data 11/04/2024 e 28/05/2024, opportunamente **rimodulati** dai progettisti al fine di ottemperare alle **prescrizioni** espresse dalla **Provincia di Teramo** in sede di Conferenza di Servizi del 21/09/2023 e quindi per reperire interamente all'interno del perimetro del Comparto una superficie di **aree a standard e di cessione** complessivamente non inferiore a **mq 28.747**, fermo restando, comunque, il collegamento della prevista pista ciclabile e pedonale lungomare con la viabilità esistente a sud del comparto lottizzatorio (collegamento ubicato al di fuori del comparto lottizzatorio) ivi compresa la realizzazione a cura e spese del lottizzante di detto tratto finale di pista ciclabile e pedonale, e la successiva cessione gratuita al Comune anche del suddetto tratto finale e della relativa superficie (**cessione gratuita EXTRA rispetto al minimo inderogabile di mq 28.747, quest'ultimo interamente previsto all'interno del perimetro del comparto lottizzatorio, in ossequio alle osservazioni della Provincia**);

PRESO ATTO che in occasione di tale rimodulazione degli spazi pubblici, il Lottizzante ha provveduto anche a reperire all'interno del comparto lottizzatorio le superfici per Aree per l'istruzione e Aree per attrezzature di interesse comune, per un totale di superficie di aree pari a mq 3.621, una parte delle quali (l'area di forma trapezoidale ubicata sul lato EST del comparto), opportunamente e logicamente, in considerazione delle caratteristiche e della particolare ubicazione decentrata del comparto lottizzatorio, sarà utilizzata, ai sensi del dettato di cui all'art. 50 comma 7 ultimo periodo delle NTA del vigente PRG, nonchè per espressa volontà del Consiglio Comunale, per aumentare la dotazione di verde pubblico attrezzato a cura e spese del Lottizzante, mentre la parte delle aree per urbanizzazione secondaria ubicata sul lato OVEST del comparto sarà utilizzata come Area per Attrezzature di interesse comune per realizzarvi a cura e spese del Lottizzante, ma a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria, un **INFO-POINT TURISTICO COMUNALE** con parcheggio dedicato, coordinato con una **BIKE-SHARING STATION** con relativo punto di ricarica protetto da apposita tettoia, con relativa sistemazione a prato del terreno circostante, piantumazione di alberi, installazione di panchine, rastrelliere per bici, etc.;

DATO ATTO che, pertanto, non sarà più dovuta da parte del Lottizzante la somma corrispondente alla monetizzazione di dette superfici che all'atto dell'adozione erano risultate mancanti e che ora invece risultano essere state reperite;

RITENUTO validi ed apprezzabili la previsione e la dislocazione di tutti gli spazi pubblici previsti (verde e parcheggi) così come rimodulati, in luoghi strategici ed effettivamente fruibili non solo dagli abitanti del comparto, ma anche dagli abitanti dei quartieri limitrofi, in maniera tale da integrare il più possibile il nuovo comparto con le aggregazioni edilizie ed urbanistiche già esistenti, contribuendo efficacemente anche alla loro riqualificazione urbanistica;

RIBADITO che alla luce di quanto sopra descritto i dati urbanistici essenziali di progetto all'interno del perimetro del Comparto lottizzatorio, dopo la rimodulazione, risultano essere i seguenti:

PIANO DI LOTTIZZAZIONE "I GIARDINI DELL'ADRIATICO"							
DOTAZIONI MINIME DA PREVEDERE ALL'INTERNO DEL COMPARTO							
Superficie Territoriale Totale Mq 105.245	Aree a Verde Pubblico attrezzato	Aree a Parcheggi Pubblici	Aree per Viabilità Pubblica	Aree per Istruzione	Aree per attr. di interesse comune	Lotto Fondiario "A" Residenziale	Lotto Fond. "B" Turistico ricettivo
Lotto "A"	Mq 8.340	Mq 1.390	///	Mq 2.502	Mq 1.112	Mq 17.170	///
Lotto "B"	Mq 4.025	Mq 1.260	Mq 9.660	///	///	///	Mq 59.328
Totale	Mq 12.365	mq 2.650	mq 9.660	mq 2.502	mq 1.112	///	///

PIANO DI LOTTIZZAZIONE "I GIARDINI DELL'ADRIATICO"						
DOTAZIONI (CESSIONI GRATUITE AL COMUNE)						
EFFETTIVAMENTE PREVISTE ALL'INTERNO DEL COMPARTO						
Superficie Territoriale Totale mq 105.245	Aree a Verde Pubblico attrezzato	Aree a Parcheggi Pubb.	Aree per Viabilità Pubblica	Aree per Istruzione	Aree per attr. di interesse comune	Totale Dotazioni (cessioni gratuite al Comune) di progetto
	Mq 12.816	Mq 2.650	Mq 9.660	Mq 2.507	Mq 1.114	Mq 28.747

RIBADITO che le aree destinate a *verde pubblico attrezzato* sono state suddivise in tre aree di cui una destinata a formare **un parco verde lineare lungomare** e le altre due aree ubicate verso il Torrente Piomba, a cui si aggiungono **ulteriori mq 327 e un'ulteriore superficie ad essi affiancata (cessioni gratuite extra rispetto alle superfici da cedere obbligatoriamente)** ubicati nell'ambito dell'AREA F4 extra comparto (che RESTA CON LA DESTINAZIONE DI PRG che aveva e che non fa parte del presente PdL, salvo la piccola striscia ciclopedonale) destinati al tratto finale della pista ciclabile e pedonale, da realizzarsi anch'essa a cura e spese del lottizzante (da intendersi come "attrezzatura" del Verde Pubblico Attrezzato di PRG - Zona F4), all'angolo sud-est, per ricollegarsi opportunamente alla viabilità esistente verso il Quartiere Silville;

ACCERTATO, attraverso l'esame degli elaborati tecnico-grafici aggiornati, che il Lottizzante provvederà, anche per una questione di opportunità e completezza del progetto di piano, oltre alla realizzazione e cessione gratuita del tratto finale della pista ciclabile, anche alla realizzazione a propria cura e spese, e alla successiva cessione gratuita al Comune, del tratto finale extracomparto (sull'area F4) della passeggiata pedonale, avente una larghezza non inferiore a mt. 1,50 e affiancata alla pista ciclabile, onde assicurare il pieno collegamento con la viabilità esistente del limitrofo Quartiere Silville"

PRESO ATTO che gli standards urbanistici minimi e le aree di cessione gratuita minime, come riconosciuto formalmente anche dalla provincia di Teramo, ora risultano ampiamente verificati **all'interno del Comparto di lottizzazione**, e che le cessioni gratuite delle aree destinate al tratto finale della pista ciclabile e della passeggiata pedonale lungomare sono **extra rispetto a tali minimi**, sottolineando che detti tratti finali extracomparto a sud, sia della pista ciclabile, sia della passeggiata pedonale, sono da intendersi come **"attrezzature" dell'area F4 a Verde Pubblico Attrezzato di PRG**;

SOTTOLINEATO che le modifiche progettuali introdotte al fine di reperire tutte le aree oggetto di cessione gratuita al Comune all'interno del perimetro del Comparto di Lottizzazione, come richiesto dalla Provincia, e al fine di reperire anche le superfici che erano state oggetto di monetizzazione, non configurano una modifica sostanziale del progetto di lottizzazione in quanto **l'impianto urbanistico ed edilizio complessivo rimane del tutto invariato** rispetto all'impianto urbanistico ed edilizio contenuto nel progetto già adottato dal Consiglio Comunale in precedenza;

RIBADITO che il Piano di Lottizzazione in questione non configura alcun ulteriore consumo di territorio urbano a fini insediativi, giacché il comparto oggetto dell'intervento medesimo era già destinato, in quanto già oggetto di precedente Piano di Lottizzazione e di Convenzione Urbanistica, all'uso insediativo di tipo interamente residenziale, così come lo è tuttora anche sul vigente PRG;

RIBADITO che la possibilità di presentare un progetto di Piano di Lottizzazione in Variante al Piano Regolatore Generale ed alle sue Norme Attuative (NTA) è espressamente prevista dall'art.21 comma 1° della LR 18/83 nel testo vigente, per cui la proposta avanzata dal Lottizzante è legittimamente ammissibile, in considerazione anche del fatto che la predetta Variante riguarda, ancor più dopo le lievi modifiche progettuali apportate, non già la modifica del perimetro e dell'estensione del comparto lottizzatorio previsto in PRG, bensì la parziale modificazione della destinazione d'uso, sicuramente migliorativa, all'interno del Comparto, e la modificazione di alcuni degli indici e parametri edilizi previsti sia nel PdL già convenzionato, sia nel PRG;

RIBADITO anche che, rispetto al precedente PdL convenzionato nel 2005, il presente progetto di Piano di Lottizzazione appare sicuramente **migliorativo sia sul piano urbanistico-edilizio, sia sul piano dell'impatto ambientale** e sia sul piano di **un minor consumo di suolo a fini prettamente edificatori**, e che, inoltre, l'introduzione, su buona parte del comparto, di una zona a destinazione turistica-ricettiva, peraltro **a bassa edificazione e ad alto tasso di verde alberato** (sicuramente maggiormente rispettose delle indicazioni pianificatorie del PRP e del PTP), non potrà che avere **ricadute positive sull'intera economia soprattutto turistica di Silvi**, nonché sull'indotto diretto ed indiretto e sulle attività economiche con essa in qualche modo collegate;

RIBADITO tutto quanto evidenziato nella Delibera di Consiglio di adozione **n. 20 del 28/03/2023**, salvo quanto specificato con le successive deliberazioni di Consiglio n. 36/2024 e n. 37/2024 e con la presente deliberazione;

DATO ATTO che la Delibera di CC n. 37-14/05/2024 di Presa d'Atto delle modifiche per ottemperare alle prescrizioni della Provincia di Teramo (Area 3 - Servizio Pianificazione del Territorio e Urbanistica) è stata trasmessa alla Provincia stessa a cura dell'Ufficio Urbanistica Comunale con Nota Prot. n° 16878-22/05/2024;

VISTA la **Determina Dirigenziale n. 602 del 28/05/2024**, acquisita al protocollo comunale al n. 17597 del 28/05/2024, con la quale l'**Area 3 - Servizio Pianificazione del Territorio e Urbanistica della Provincia di Teramo** ha espresso il **"Parere definitivo di CONFORMITÀ tra le previsioni insediative e normative del PTCP vigente e quelle del Piano di Lottizzazione "Giardini dell'Adriatico" in Variante al PRG alla luce delle modifiche apportate allo stesso a seguito delle prescrizioni e dei rilievi formulati dalla Provincia di Teramo nella Conferenza di Servizi del 21/09/2023, dal momento che tutti i rilievi formulati nella citata Conferenza di Servizi sono stati tutti rimossi...."**;

VISTO lo Schema di Convenzione Urbanistica, opportunamente rimodulato dal competente Ufficio Urbanistica in relazione alle precedenti delibere di Consiglio, nel quale risulta essere stato eliminato qualsiasi riferimento alla monetizzazione delle aree pubbliche allora mancanti che ora invece sono state reperite;

OMISSIS

VISTA la Legge Urbanistica n°1150/17.08.42 nel testo vigente;

VISTI gli Art. 20, 21, 23 della Legge Regionale n°18/12.04.83 nel testo vigente;

VISTA la L.R. n. 16/2003;

VISTO il vigente PRG di questo Comune, le previsioni in esso contenute, e le relative Norme Tecniche di Attuazione;

VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D. Lgs. 267/2000 da parte del Funzionario Responsabile del Settore Urbanistica;

OMISSIS

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che, ai fini della trasparenza amministrativa di cui all'art.35 della LR 18/83, ogni singolo Consigliere Comunale presente ha provveduto, prima di procedere all'esame ed alla votazione del presente atto, a pronunciarsi formalmente, mediante dichiarazione resa sotto la propria piena responsabilità e messa a verbale, sulla esistenza o meno di cause di incompatibilità a partecipare all'esame ed alla votazione, anche ai sensi dell'art.78 comma 2° del D. Lgs.267/2000;
2. **DI RIBADIRE** la presa d'atto delle lievi modifiche progettuali, introdotte sul Piano di Lottizzazione già adottato con Delibera di CC n.20/2023, al fine di reperire **tutte le aree oggetto di cessione gratuita inderogabile al Comune (mq. 28.747) all'interno del perimetro del Comparto di Lottizzazione**, come espressamente **richiesto dalla Provincia di Teramo** in sede di Conferenza di Servizi del 21/09/2023, e al fine di reperire anche **le superfici pubbliche per urbanizzazione secondaria** in precedenza mancanti che erano state oggetto di monetizzazione.
3. **DI RIBADIRE** che tali modifiche non configurano alcuna modifica sostanziale del progetto di lottizzazione in quanto l'impianto urbanistico ed edilizio complessivo rimane del tutto invariato rispetto all'impianto urbanistico ed edilizio contenuto nel progetto già adottato in precedenza.
4. **DI CONFERMARE** che non sarà più dovuta da parte del Lottizzante la somma corrispondente alla monetizzazione delle aree per urbanizzazioni secondarie, che all'atto dell'adozione del PdL erano risultate mancanti, in quanto ora invece risultano essere state regolarmente reperite.
5. **DI DARE ATTO** che, come in precedenza stabilito da questo Consiglio Comunale, il progettista ha provveduto a prevedere nel progetto che una parte delle superfici per Aree per l'istruzione e per Aree per attrezzature di interesse comune (l'area di forma trapezoidale ubicata sul lato EST del comparto), in considerazione delle caratteristiche e della particolare ubicazione decentrata del comparto lottizzatorio, sarà utilizzata, ai sensi del dettato di cui all'art. 50 comma 7 ultimo periodo delle NTA del vigente PRG, nonchè per espressa volontà del Consiglio Comunale, per aumentare la dotazione di verde pubblico attrezzato a cura e spese del Lottizzante, mentre la parte delle aree per urbanizzazione secondaria ubicata sul lato OVEST del comparto sarà utilizzata come **Area per Attrezzature di interesse comune** per realizzarvi a cura e spese del Lottizzante ma **a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria**, salvo eventuale conguaglio in favore del Comune, un **INFO-POINT TURISTICO COMUNALE** con parcheggio dedicato, coordinato con una **BIKE-SHARING STATION** con relativo punto di ricarica protetto da apposita tettoia, con relativa sistemazione a prato del terreno circostante, piantumazione di alberi, installazione di panchine, rastrelliere per bici, etc..
6. **DI RIBADIRE** che **i progettisti hanno correttamente recepito le prescrizioni** impartite dal Consiglio Comunale con la Delibera di Adozione n. 20/2023, con la quale, **ai punti 6 e 7** del dispositivo è stato stabilito che riguardo all'**illuminazione pubblica, dovrà essere assicurata**, nella fase di progettazione esecutiva da allegare alle future domande per i Permessi di Costruire per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, una distanza tra i pali della pubblica

illuminazione **non superiore a 30 metri l'uno dall'altro lungo tutta la viabilità pubblica carrabile**, mentre lungo tutta la **viabilità pedonale** dovrà essere assicurata **una distanza tra i pali della pubblica illuminazione non superiore a 20 metri**, e infine sulle rotatorie in previsione, in luogo del palo centrale a due bracci illuminanti, dovrà essere previsto un palo centrale a quattro bracci illuminanti disposti a croce; mentre per quanto concerne i cestini portarifiuti è stato stabilito che nel progetto esecutivo, sia lungo tutta la viabilità pedonale, sia lungo tutta la viabilità pubblica carrabile, dovrà essere previsto **un cestino di adeguata forma e dimensioni e di adeguato materiale, per i rifiuti a mano ogni 75 metri**.

7. **DI DARE ATTO** nuovamente che con **Delibera di Consiglio n. 36 del 14/05/2024** è stato revocato **il punto n. 4 del dispositivo della delibera di consiglio comunale n. 20 del 28/03/2023** di adozione del Piano di Lottizzazione "I giardini dell'Adriatico", in quanto esso risultava in contrasto con l'art. 50 comma 13 delle NTA del PRG in vigore (il quale si limita a ribadire le superfici minime degli alloggi stabilite dalle leggi nazionali), nonché risultava fortemente inutilmente limitativa della libertà di scelta imprenditoriale degli investitori.
8. **DI PRENDERE ATTO** che per quanto concerne le **Norme Tecniche di Attuazione specifiche del PdL** (NTA del PDL), **la statuizione di cui all'art.4 a Pag. 8/16, ora così formulata: <<La realizzazione delle opere di urbanizzazione sarà effettuata a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria. Ove tali oneri si rivelassero insufficienti rispetto al costo della dotazione infrastrutturale approvata, alcun onere potrà gravare sull'Ente Comunale>>** è stata correttamente così modificata in ossequio ai rilievi di questo Comune, poiché, al contrario di quanto erroneamente previsto nel precedente schema di NTA del PdL, il contributo relativo al costo di costruzione e agli oneri di urbanizzazione secondaria per l'esecuzione degli edifici privati è comunque dovuto, tenendo ovviamente conto degli scomputi agli oneri di urbanizzazione secondaria riconfermati anche con il presente atto.
9. **DI STABILIRE** che il prosieguo della statuizione di cui al punto precedente così formulata: *<<...una volta compensate le eccedenze con eventuali oneri gravanti sulle Società proponenti e connessi con l'approvazione del presente piano di lottizzazione e la realizzazione degli interventi>>* è da considerarsi **EMENDATA e CANCELLATA** sin d'ora, a causa del suo significato non chiaro ed ambiguo, e come tale foriero di future deprecabili ed inutili discussioni tra Proponenti e Amministrazione Comunale, in quanto i costi per le opere di urbanizzazione sono sempre a carico del proponente, così come gli eventuali maggiori costi, i quali non possono essere compensati in alcun modo con nessun altro eventuale onere di altro tipo gravante sul proponente.
10. **DI DARE ATTO** che, come in precedenza stabilito da questo Consiglio Comunale, il lottizzante, per il tramite dei progettisti, ha provveduto a prevedere nel progetto, anche per una questione di opportunità e completezza del progetto di piano, oltre alla realizzazione e cessione gratuita del tratto finale della pista ciclabile, anche la realizzazione a propria cura e spese, e alla successiva cessione gratuita al Comune, del tratto finale extracomparto (**sull'area F4**) della passeggiata pedonale, avente una larghezza non inferiore a mt. 1,50 affiancata alla pista ciclabile, onde assicurare il pieno collegamento con la viabilità esistente del limitrofo Quartiere Silville";
11. **DI STABILIRE** che il Lottizzante, nel Computo Metrico Estimativo dettagliato da allegare alla richiesta del permesso di Costruire per la realizzazione delle opere dopo la firma della convenzione urbanistica, dovrà prevedere in dettaglio le spese esatte di urbanizzazione primaria, nonché in dettaglio le somme per la realizzazione del **tratto finale extracomparto della passeggiata pedonale** di cui al punto precedente, nonché **le somme necessarie per attrezzare opportunamente le aree a Verde Pubblico aggiuntivo infra-comparto** (l'area di forma trapezoidale ubicata sul lato EST del comparto), ottenute utilizzando opportunamente a verde pubblico le superfici teoricamente destinate a opere di urbanizzazione secondaria, nonché le somme (queste ultime oggetto di successivo scomputo dagli oneri per urbanizzazione secondaria) per realizzare e attrezzare **l'INFO-POINT TURISTICO COMUNALE** con parcheggio dedicato, coordinato con una **BIKE-SHARING STATION** con relativo punto di ricarica protetto da apposita tettoia, con relativa sistemazione a prato del terreno circostante, piantumazione di alberi, installazione di panchine, rastrelliere per bici, etc. Ove la spesa totale per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, derivante da tale computo metrico-estimativo di dettaglio dovesse risultare maggiore di quella risultante nel CME di massima allegato al presente piano di lottizzazione nessun onere potrà gravare sull'amministrazione comunale e la maggiore

spesa sarà a totale carico del lottizzante, in quanto tutte le spese connesse a qualsiasi PdL, salvo esenzioni stabilite da norme di legge o da accordi speciali non in contrasto con le leggi vigenti, sono sempre a carico del proponente. In particolare si stabilisce sin d'ora che qualora le spese per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria (Info-Point, Bike-Sharing, e spazi accessori) dovessero risultare maggiori degli oneri di urbanizzazione secondaria da pagare per il ritiro dei Permessi di Costruire per la realizzazione delle opere private, nessun conguaglio in favore del lottizzante sarà dovuto dal Comune.

13. **DI RIBADIRE**, per quanto non in contrasto con il presente atto, tutto quanto già espresso nelle premesse e nel dispositivo della Delibera di CC di adozione n. n. 20 del 28/03/2023;
14. **DI RIBADIRE** che nei complessivi 60 giorni di pubblicazione, decorrenti dal **30 giugno 2023**, della Delibera di Consiglio Comunale di adozione del PdL n. 20 del 28/03/2023 **NON è pervenuta in Comune NESSUNA Osservazione**.
15. **DI APPROVARE in via definitiva, ai sensi degli articoli 20 comma 6 e degli articoli 21 e 23 della LR 18/83**, il Piano di Lottizzazione denominato **"I GIARDINI DELL'ADRIATICO"**, in Variante sia al Piano di Lottizzazione **"Guidetti" (di cui alla Convenzione Rep. n. 1860 del 08.11.2005) sia al P.R.G. vigente**, di cui sopra, **nel rispetto delle prescrizioni e condizioni** espresso dal Gestore della Rete del GAS Soc. ITALGAS RETI nella Conferenza di Servizi del 21/09/2023 e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni espresse in atti da questo Consiglio Comunale, prescrizioni e condizioni da osservare e ottemperare al momento della **progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria**, da redigersi successivamente alla firma della Convenzione Urbanistica, prima dell'inizio dei lavori.
16. **DI DARE ATTO** che, ai sensi degli articoli 19-20-21-23 della LR 18/83 nel testo vigente, il suddetto Piano di Lottizzazione denominato **"I GIARDINI DELL'ADRIATICO"**, in Variante sia al Piano di Lottizzazione **"Guidetti" (di cui alla Convenzione Rep. n. 1860 del 08.11.2005) sia al P.R.G. vigente, revisionato e rielaborato come specificato nelle premesse** dallo studio tecnico DER Studio (Arch. Donato D'Ercole) e dall'Arch. Vittoria Roncarati, e opportunamente lievemente modificato come sopra evidenziato e approvato anche dalla Provincia di Teramo, allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, **si compone dei seguenti Elaborati grafici e documentali** opportunamente rimodulati, sottoscritti digitalmente dai Progettisti:

T01-Inquadramento territoriale e urbanistico.pdf.p7m.p7m
T02-SA-Indicazioni plano altimetriche.pdf.p7m.p7m
T03-Documentazione fotografica.pdf.p7m.p7m
T04-Zonizzazione stato di fatto e di progetto_sostitutivo.pdf.p7m.p7m
T05-Planimetria generale di progetto_sostitutivo.pdf.p7m.p7m
T06-Individuazione aree da cedere_sostitutivo.pdf.p7m.p7m
T07-Individuazione aree di cessione_sostitutivo.pdf.p7m.p7m
T08-SP-Sezioni territoriali.pdf.p7m.p7m
T09-SP-Verifica della capacità ricettiva.pdf.p7m.p7m
T10A-SP-Schemi tipologico edifici_spazio polivalente e ristorante.pdf.p7m.p7m
T10A2-SP-Schemi tipologico edifici_market.pdf.p7m.p7m
T10B-SP-Schemi tipologici edifici_area laguna.pdf.p7m.p7m
T10C-SP-Schemi tipologici edifici_area servizi igienici.pdf.p7m.p7m
T10D-SP-Schemi tipologici edifici_area bungalow.pdf.p7m.p7m
T10E-SP-Schemi tipologici edifici_area residenziale.pdf.p7m.p7m
T10F-SP-Cavalcavia ciclopedonale_schema tipologico e dettagli.pdf.p7m.p7m
T11A-SP-Viabilità, parcheggi e verde_dettagli planimetrici.pdf.p7m.p7m
T11B-SP-Viabilità, parcheggi e verde_sezioni di dettaglio.pdf.p7m.p7m
T11C-SP-sottoservizi_fognatura e illuminazione pubblica.pdf.p7m.p7m
T11D-SP-Viabilità, parcheggi e verde_fasi di realizzazione_sostitutivo.pdf.p7m.p7m
T11E-SP-Verde pubblico attrezzato_arredo e verde.pdf.p7m.p7m
R00-CONVENZIONE URBANISTICA RIMODULATA DUFFICIO - 30 05 2024.pdf.p7m
R01-Relazione tecnico illustrativa_sostitutivo.pdf.p7m.p7m
R02-Norme tecniche di attuazione_sostitutivo.pdf.p7m.p7m

R03-Scheda di riepilogo dati dimensionali.pdf.p7m.p7m
R12-Computo metrico estimativo_sostitutivo.pdf.p7m.p7m
R13-Elenco prezzi_opere urbanizzazione.pdf.p7m.p7m
R14-Calcolo spesa e quadro economico_sostitutivo.pdf.p7m.p7m
R15-P.S.C. e costi sicurezza_sostitutivo.pdf.p7m.p7m

17. **DI APPROVARE lo SCHEMA DI CONVENZIONE** opportunamente rimodulato ed integrato d'ufficio dal Servizio Urbanistica, sulla base delle prescrizioni e condizioni stabilite dalla presente delibera e dalla precedente Delibera di Consiglio n. 37 del 14/05/2024.
18. **DI RIBADIRE che le motivazioni per le quali si ritiene opportuno APPROVARE** in via definitiva il presente Piano di Lottizzazione, in Variante sia al PdL già convenzionato sia al PRG vigente, ai sensi degli articoli 20-21-21 della LR 18/83, **sono in buona sostanza e sinteticamente le seguenti:**
- a) La previsione di un impianto urbanistico ed edilizio, nettamente migliori rispetto a quelli previsti nel Piano di Lottizzazione già convenzionato.
 - b) La previsione e la dislocazione degli spazi pubblici (verde e parcheggi) in luoghi strategici ed effettivamente fruibili non solo dagli abitanti del comparto, ma anche dagli abitanti dei quartieri limitrofi, in maniera tale da integrare il più possibile il nuovo comparto con le aggregazioni edilizie ed urbanistiche già esistenti contribuendo anche alla loro riqualificazione urbanistica è sicuramente valida ed apprezzabile,
 - c) La previsione di un taglio minimo degli alloggi e di percentuali minime e massime da rispettare nella suddivisione del numero complessivo di alloggi in ogni lotto, è tale da assicurare anche da questo punto di vista la realizzazione di un intervento evidentemente mirato principalmente ad attrarre nuclei familiari di media grandezza, dunque prevedibilmente stanziali, e solo in minima parte nuclei familiari composti da un numero ridotto di membri, con presumibili positive ricadute sulla effettiva capacità di aggregazione sociale del comparto insediativo.
 - d) L'intervento proposto non configura alcun ulteriore consumo di territorio urbano a fini insediativi.
 - e) Rispetto al precedente PdL convenzionato nel 2005, il presente progetto di Piano di Lottizzazione appare sicuramente migliorativo sia sul piano urbanistico-edilizio, sia sul piano dell'impatto ambientale e sia sul piano di un minor consumo di suolo a fini prettamente edificatori.
 - f) l'introduzione, su buona parte del comparto, di una zona a destinazione turistica-ricettiva, peraltro **a bassa edificazione e ad alto tasso di verde alberato** (sicuramente maggiormente rispettose delle indicazioni pianificatorie del PRP), non potrà che avere **ricadute positive sull'intera economia soprattutto turistica di Silvi**, nonché sull'indotto diretto ed indiretto e sulle attività economiche con essa in qualche modo collegate.
19. **DI CONFERMARE** che prima del rilascio del Permesso di Costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, previa progettazione esecutiva delle stesse, il Servizio Urbanistica di questo Ente dovrà provvedere a nominare il Supervisore/Collaudatore in corso d'opera, nonché il RUP (e i relativi collaboratori di supporto) per le opere di Urbanizzazione Primaria e Secondaria, con il compito di controllare, vigilare e coordinare, rapportandosi con il supervisore - collaudatore in corso d'opera ed il direttore dei lavori, sulla corretta esecuzione delle opere stesse, con le funzioni ed i poteri, per quanto compatibili, di cui al D.Lgs n. 36/2023, secondo i termini e condizioni stabiliti dall'art. 13 della Convenzione Urbanistica allegata al presente atto.
20. **DI STABILIRE**, poiché sull'**Elaborato 14 (Quadro Tecnico-Economico)** non sono state indicate le somme per le Spese per il RUP, che le stesse, unitamente alle spese per il collaudatore-supervisore, saranno correttamente calcolate dall'Ufficio Urbanistica in occasione dell'esame della progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che il lottizzante dovrà presentare ai fini dell'ottenimento del Permesso di Costruire.
21. **DI RIBADIRE** che la strada Viale Della Riviera che collega la zona Piomba con il Q.re Silville dovrà essere mantenuta aperta e percorribile fino a quando non sarà stata realizzata e collaudata in tutte le sue componenti (carreggiata, marciapiedi, sottoservizi, pubblica illuminazione, cestini, arredo urbano, etc.) la nuova strada di collegamento con il Q.re Silville sul lato ovest del comparto lottizzatorio

22. **DI RIBADIRE nuovamente** che tutte le spese relative al presente atto sono a completo carico del Lottizzante.
23. **DI DARE MANDATO** al competente Servizio Urbanistica, per l'espletamento di tutti gli adempimenti successivi all'assunzione del presente Atto, previsti dagli Art. 20, 21 e 23 della L.R.18/83 nel testo vigente.
24. **DI DISPORRE** la trasmissione, a cura del competente Servizio Urbanistica, della presente Deliberazione divenuta esecutiva, nella forma delle citazioni ai Lottizzanti entro 60 giorni, e al BURA Regionale per la sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 20 comma 7 e art. 23 comma 3 della LR 18/83.

SUCCESSIVAMENTE stante l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

AD UNANIMITÀ DI VOTI, espressi in forma palese per alzata di mano da numero 15 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile dell'Area ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1434 del 05/06/2024 esprime parere FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Responsabile dell'Area DI PALMA CESARE in data 05/06/2024.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente SIG. VALLOSCURA FABRIZIO // Il Segretario Generale TAGLIERI SERENA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1769

Il 26/06/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 49 del 13/06/2024 con oggetto: **Piano di Lottizzazione "Giardini dell'Adriatico". Approvazione definitiva.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DI BIAGIO ROCCO il 26/06/2024.

AMS 36.0 SRL
VIA ROMA N. 138/1B
FRAZIONE GALLO
61020 PETRIANO (PU)

OGGETTO: *Codice Rintracciabilità : 395615553 (da citare tale riferimento nell'oggetto della risposta)*
Realizzazione di una linea elettrica MT 20kV in cavo interrato per la connessione di un impianto di produzione solare 900kW sito in via Sandro de Colli, nel comune di Notaresco .

La società AMS 36.0 SRL con sede legale in Via Roma N 138/1B- frazione Gallo – 61020 Petriano(PU) –in virtù dell'Art. 11 comma 2 del DPR 327/2001, Titolo II – Disposizioni Generali “Avviso di avvio del procedimento” ai proprietari interessati dal progetto,

RENDE NOTO

Realizzazione di una linea elettrica MT 20kV in cavo interrato ed aereo per la connessione di un impianto di produzione solare 900kW sito in località Case Romani, SNC nei comuni di Morro D'oro e Roseto Degli Abruzzi.

L'elettrodotto interesserà:

- *Strade comunali:*
 - *Comune di Notaresco: Strade comunali*
- *Fondi privati:*
 - *Comune di Notaresco: foglio 23 p.ella. 830*

Si rende noto altresì:

- *che il soggetto promotore è la Società AMS 36.0 SRL. con sede legale in Via Roma 138/1B- Frazione Gallo- 61020 Petriano (PU) C.F.02800530418*
- *che tale adempimento si inserisce nell'ambito del D.M. 20 Ottobre 2022, Linee Guida per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione;*

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del sopracitato DPR 327/2001, il progetto potrà essere consultato presso l'albo pretorio comunale, e le osservazioni dovranno essere presentate dai proprietari dei fondi interessati dal progetto, ai Comuni di Morro D'oro e Roseto Degli Abruzzi, Area Tecnica, Settore Lavori Pubblici-Urbanistica, quali comuni territorialmente competenti, come indicato al paragrafo 3.2 del D.M. 20 ottobre 2022, entro i successivi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Con osservanza.

Teramo, 26/06/2024

Paolo Buttiglione

Il Responsabile

Avv. Gaetano Biasella
Piazza T. Patini, n.1
67031 Castel di Sangro (AQ)

Avv. Massimo Michelangelo
Via Galileo Galilei, n.2
67039 Sulmona (AQ)

**TRIBUNALE DI SULMONA
GIUDICE UNICO DEL LAVORO**

**Ricorso ex artt. 414 e segg. c.p.c.
con richiesta di autorizzazione alla notifica ex art.151 c.p.c.
in favore del**

dott. Antonio Calabrese, [REDACTED]
[REDACTED] rappresentato e
difeso, giusta procura in calce al presente atto (**all.1**), congiuntamente e
disgiuntamente, dagli avvocati Gaetano Biasella, [REDACTED], e
Massimo Michelangelo, [REDACTED], domiciliato presso lo studio
del primo in Piazza Teofilo Patini, n.1, Castel di Sangro (AQ), con la dichiarazione
espressa che i suddetti difensori intendono ricevere le comunicazioni relative
all'instaurando procedimento rispettivamente ai seguenti numeri di fax o P.E.C.:
Avv. Gaetano Biasella n. 0864845887, avvgaetanobiasella@puntopec.it; Avv.
Massimo Michelangelo avvmassimomichelangelo@puntopec.it, **ricorrente**,

contro

REGIONE ABRUZZO, (C.F. 80003170661), in persona del Presidente della
Giunta Regionale e legale rappresentante p.t., con sede in L'Aquila, Palazzo Silone,
via Leonardo da Vinci, n.1, **resistente**,

e nei confronti di

- tutti i soggetti alle dipendenze della Giunta Regionale inseriti nell'elenco PEO
Anno 2020 per quanto riguarda la categoria livello economico "D6",
controinteressati;

per

l'annullamento e/o disapplicazione, previa declaratoria di illegittimità

- delle graduatorie definitive PEO Anno 2020 approvate con <Bollettino Ufficiale
Regione Abruzzo - Supplemento n. 2 del 5 aprile 2024> (**all.2**) nella parte
contrassegnata come <Allegato "D"> (**all.3**) in cui Calabrese Antonio (matr. 5034) è
inserito in elenco al ventunesimo (21°) posto, con esclusione del medesimo dal
novero dei soggetti aventi diritto a vedersi riconosciuto il superiore livello ec. <D6>;

- della nota datata 15/03/2024 a firma del Dirigente della Regione Abruzzo Marco De Santis (**all.4**) a mezzo della quale la Commissione Paritetica respinge il ricorso interno presentato dal dott. Calabrese Antonio;
- nonché di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale ancorché non conosciuto.

con condanna

della Regione Abruzzo, previo riesame della posizione del ricorrente, a riconoscere il diritto del medesimo a vedersi definitivamente attribuito, in base alla PEO Anno 2020, il più alto livello economico <D6> e a versare a suo favore tutte le somme così dovutegli, a qualsiasi titolo, come differenza tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire dal 01/01/2018 fino al pensionamento, più l'adeguamento contributivo.

Premesso

In fatto

- che il dott. Antonio Calabrese ha lavorato per la Federazione Regionale Coltivatori Diretti d'Abruzzo dall'11/03/1985 al 31/12/1999 come Divulgatore Agricolo Polivalente - Liv. V° A;
- che dal 01/01/2000 il medesimo veniva assunto dall'A.R.S.S.A. (**all.5**) alle cui dipendenze restava sino al 31/12/2011, quando – soppresso l'ente in parola con la L. n.29/2011 – passava direttamente in organico alla Regione Abruzzo – Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, come <Funzionario Esperto Tecnico – Cat. D> (**all.6 e all.7**) secondo il CCNL Regioni e Autonomie Locali, poi CCNL Personale Comparto Funzioni Locali (**all.8**);
- che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Regione Abruzzo, iniziato formalmente il 01/01/2012, terminava per messa in quiescenza il giorno 18/01/2020;
- che sedi di lavoro del ricorrente erano gli uffici regionali U.T.A. di Sulmona e poi, dal 2015, quelli di Castel di Sangro;
- che al momento del pensionamento il ricorrente, inquadrato con la qualifica sopra specificata, aveva raggiunto, per normale progressione, il Livello Economico <D5>;

- che nel corso della propria carriera il dott. Calabrese si dimostrava sempre lavoratore puntuale e diligente, si aggiornava con regolarità, come attesta la documentazione che si allega solo a titolo esemplificativo (**all.9, all.10, all.11**) e non incorreva mai in richiami o sanzioni disciplinari da parte datoriale;
- che con Determina DPB011/156 del 19/04/2023 (**all.12**) seguita dal Bollettino Supplemento del 02-05 maggio 2023 (**all.13**), la Giunta Regionale della Regione Abruzzo indiceva - così vi si legge per esteso - una *“selezione per titoli per l’attribuzione al personale dipendente a tempo indeterminato della Giunta Regionale appartenente alle categorie “A”, “B”, “C” e “D” della progressione economica orizzontale (PEO) – Anno 2020”*;
- che il bando indicava i propri presupposti in diversi atti tra cui il Contratto Decentrato Integrativo stipulato in data 19/12/2019 per il triennio 2018-2020; la D.G.R. n.666 del 10/11/2022, nonché nell’accordo raggiunto in sede di Delegazione Trattante del 31/05/2022, con cui le parti concordavano *“all’unanimità di utilizzare i criteri PEO 2019 anche per le Progressioni Economiche Orizzontali Anno 2020”*;
- che la stessa Determina consentiva *“la partecipazione alle selezioni in parola ai dipendenti a tempo indeterminato: a) in attività di servizio presso la Giunta regionale d’Abruzzo nella categoria di appartenenza alla data del 1° gennaio 2020; b) che con riferimento all’anno 2019, abbiano conseguito una valutazione individuale definitiva pari almeno a 71/100; c) che abbiano maturato almeno 24 mesi di anzianità nella posizione economica di appartenenza; [...]”*; veniva inoltre posta la condizione per la quale i candidati non dovevano aver *“subito nell’anno di riferimento o in quello precedente provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero scritto”*;
- che infine era stabilito che la posizione economica progressiva sarebbe stata conferita *“ai dipendenti utilmente collocati nella graduatoria nel limite delle risorse disponibili per categorie calcolate nel rispetto della vigente normativa di riferimento”*;
- che il beneficio economico di cui si tratta avrebbe avuto decorrenza dal 01/01/2018;
- che l’esponente, essendo in possesso dei requisiti richiesti, presentava la propria domanda, protocollata al n.122937, il 09/06/2023 (**all.14**), concorrendo per la posizione economica D6;

- che infatti il dott. Calabrese poteva senz'altro attestare: a) di essere dipendente della Regione Abruzzo alla data del 01/01/2020; b) di aver conseguito nell'anno 2019 una valutazione individuale pari a 100/100; c) di non essere stato colpito nell'anno di riferimento, né in quello precedente da provvedimenti disciplinari; d) di aver maturato almeno 24 mesi di anzianità nella posizione economica di appartenenza dalla data di decorrenza dell'ultima progressione economica e comunque fino al 31/12/2019;
- che, tuttavia, nel compilare la domanda secondo la prevista procedura informatizzata, il ricorrente, nel quadro "Esperienza maturata nella posizione economica di appartenenza" (pag.3 domanda) dichiarava per mero errore, alla voce "Data inizio validità", la data del 01/01/2012, e non quella del 01/01/2010, giorno effettivo del suo avanzamento in <D5>;
- che a causa di tale svista risultava che la permanenza del dott. Calabrese in <D5> al 31/12/2019 (giorno stabilito dal bando come limite temporale di riferimento), era stata di anni 8 (2012/2019), quando invece gli anni effettivi trascorsi al lavoro in quella specifica posizione fino al 2019 potevano dirsi 10 (2010/2019);
- che invero il ricorrente aveva acquisito la posizione economica <D5> già in data 01/01/2010 (**all.15**), quando si trovava ancora alle dipendenze dell'ARSSA, ente - come già detto - soppresso con Legge n. 29 del 2011 con passaggio dei lavoratori, compreso il nostro assistito, senza soluzione di continuità nei quadri della Regione Abruzzo;
- che presa coscienza dell'errore dopo l'invio della domanda (telematica) e vedendosi escluso dal novero degli aventi diritto alla progressione economica in concorso, come da graduatorie provvisorie di cui alla determinazione n. DPB011/447 del 20/12/2023, il dott. Calabrese, con mail del 09/01/2024 (**all.16**) presentava <richiesta di accesso agli atti> e, con PEC del 15/1/2024, avanzava formale <richiesta di soccorso istruttorio> e riesame (**all.17**);
- che in detta richiesta il ricorrente specificava appunto di aver "*riscontrato nella graduatoria allegato D per la cat. D6 della determina in oggetto, la non corretta valutazione dei punteggi riportati nella voce <ESPERIENZA MATURATA NELLA POSIZIONE*

ECONOMICA DI APPARTENENZA> di cui alla domanda PEO: Categoria D5 dal 01.01.2010 al 31.12.2019; [...]”;

- che infatti avendo dichiarato 8 anni di permanenza in <D5> l'esponente, per quello specifico requisito, si era visto riconoscere 6,4 punti (0,8 x 8), quando gli sarebbero spettati 8,0 punti (0,8 x 10);

- che ovviamente la richiesta *de qua* si chiudeva con istanza di rettifica del punteggio assegnato;

- che il reclamo era fatto oggetto di esame dalla Commissione Paritetica Mista nominata con DPB011/28 del 2/2/2024 la quale però, invece di accogliere la richiesta del dott. Calabrese in ragione del diritto di ogni candidato a rendere possibile la correzione di semplici errori materiali, pur addivenendo alla riconsiderazione di alcune posizioni con determina del 22/03/2024 (**all.18**), rigettava inaspettatamente la sua domanda (rigetto già indicato in atti come allegato “4”);

- che il motivo del rigetto era così esplicitato dalla Commissione: *“La Commissione in merito al punteggio relativo all’anzianità di servizio nella fascia D5 ritiene che la richiesta non possa essere accolta in quanto il punto 9.1 del bando [...] dispone che <I candidati devono dichiarare tutti i requisiti/titoli che danno punteggio poiché non si procederà a integrazioni d’ufficio, neanche per titoli e/o requisiti agli atti dell’Amministrazione> [...]”;*

- che a supporto di quanto da essa sostenuto, la Commissione erroneamente richiamava anche *“quanto stabilito con la sentenza del Consiglio di Stato 796/2016, per la quale <il soccorso istruttorio previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b) della L. 241/1990 nell’ambito del procedimento amministrativo e, più in particolare, con riferimento alle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, non può essere invocato, quale parametro di legittimità dell’azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo partecipante, come nel caso di specie, obblighi di correttezzaomissis, di compilare moduli, di presentare documenti”;*

- che in realtà i suddetti motivi, come si dirà meglio più avanti, devono dirsi errati ed infondati, frutto di una applicazione non corretta delle norme di riferimento e di una interpretazione sbagliata della giurisprudenza in materia e quindi non possono essere accettati dal ricorrente che espressamente li impugna e contesta;

- che per effetto del rigetto in parola con la pubblicazione delle graduatorie definitive tramite Bollettino Supplemento n. 2 del 5 aprile 2024 della Regione Abruzzo e relativi elenchi (in atti già indicati come allegati “2” e “3”) il ricorrente vedeva riconfermato il proprio punteggio di 84,87 e quindi si vedeva escluso dal novero dei soggetti aventi diritto a godere della progressione PEO 2020;

- che infatti se solo la Commissione avesse accolto l’istanza del ricorrente di correzione della data 01/01/2012 in 01/01/2010 il medesimo avrebbe avuto diritto a 1,6 punti in più di quelli assegnati in base al criterio della anzianità nella posizione di appartenenza, con un punteggio finale complessivo che sarebbe arrivato a 86,47 (84,87 + 1,6) ed un avanzamento in graduatoria di ben 11 posizioni, con conseguente ammissione tra i dipendenti vincitori del concorso;

- che per il dott. Calabrese il suddetto mancato avanzamento in graduatoria e quindi la negata attribuzione della superiore Posizione Economica <D6> a far data dal 01/01/2018, come da Bando, sono provvedimenti illegittimi e risultano causa di ingiusto danno economico, danno da intendersi non solo come differenza tra quanto ha concretamente percepito come Funzionario Esperto <D5> tra il 1/1/2018 ed il 18/1/2020 (data della messa in quiescenza) a titolo di retribuzione, e quanto avrebbe dovuto percepire come Funzionario Esperto <D6> , ma anche riguardo al TFR maturato e già versatogli nonché al trattamento pensionistico, fatte in ogni caso salve ulteriori somme dovute per le quali si formula riserva di ulteriori azioni giudiziarie;

- che i suddetti importi, in base a tutte le buste-paga del ricorrente che si producono (all. 19) sono così quantificabili:

A) Differenze Retributive Lorde con rivalutazione – Posizioni D5/D6 (all. 20)

Periodo di riferimento 1/1/2018 (inizio decorrenza PEO) - 18/1/2020 (quiescenza)

a1 - ANNO 2018 (gennaio / dicembre) € 5.525,46

a2 - ANNO 2019 (gennaio / dicembre) € 6.148,14

a3 – ANNO 2020 (solo gennaio) € 480,05

Totale differenze retributive (a1 + a2 + a3)€ 12.153,65

* * *

B) Differenza trattamento di fine rapporto (TFR) - Posizioni D5/D6 (all.21)

Periodo di riferimento 1/1/2018 (inizio decorrenza PEO) - 18/1/2020 (quiescenza)

Totale differenza TFR.....€ 1.719,85

* * *

TOTALE GENERALE (A+B)€ 13.873, 50;

- che per il ricorrente l'ingiusta esclusione dalla PEO 2020 aveva ed ha non trascurabili effetti pregiudizievoli anche sul trattamento previdenziale in essere, con una omessa contribuzione, sempre in punto di differenza tra la Posizione Econ. D5 e la Posizione Econ. D6, così quantificabile:

C) Contributi non versati (all. 22)

c1 – ANNO 2018.....€ 1.560,36

c2 – ANNO 2019.....€ 1.622,57

c3 – ANNO 2020.....€ 127,68

TOTALE GENERALE (c1 + c2 + c3)€ 3.310,62

- che la quantificazione è stata operata sulla base di analitica relazione e prospetto di calcolo a firma della dott.ssa Marina Bianco, consulente del Lavoro e Fiscale con studio in Sulmona alla via E. Montale, relazione che si allega come parte integrante del presente ricorso e che si notifica in uno con esso (**all.23**);

- che ovviamente del danno di cui si tratta così come sopra indicato in tutte le sue voci, il ricorrente intende essere risarcito dalla Regione Abruzzo che, oltre a riconoscergli la superiore Posizione Economica <D6> anche ai fini pensionistici, dovrà appunto versargli le somme sopra indicate;

- che ad oggi null'altro resta da fare al nostro assistito se non adire il competente Magistrato a tutela dei propri diritti ed interessi.

* * *

In diritto**- Sulla giurisdizione in capo al giudice ordinario**

Preliminarmente, onde sgomberare il campo da qualsiasi equivoco e prevenire eventuali errate eccezioni, va senz'altro affermata la giurisdizione di questo Tribunale sul ricorso in esame, atteso che il caso di cui si discute attiene all'ipotesi di selezione

per soli candidati <interni>, che comporta progressione cosiddetta orizzontale. Ciò può sostenersi in quanto è ormai consolidato l'orientamento secondo cui la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 35 D. Lgs. n. 165 del 2001, sussiste sia per le controversie relative ai concorsi aperti a candidati esterni e ai cd. concorsi misti, sia per i concorsi per soli candidati interni indetti per il passaggio da un'area funzionale ad un'altra. La giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie concorsuali si atteggia come residuale, in quanto relativa ai concorsi per soli candidati "interni" che comportino progressione nell'ambito della medesima area professionale (**ex plurimis: Cass. SS.UU. n.15403 del 15.10.2003; n.18886 del 10.12.2003, n.3948 del 26.02.2004**).

In sintesi, il richiamato indirizzo interpretativo esclude quindi dalla giurisdizione amministrativa la procedura che attenga al semplice passaggio di livello, senza variazioni di area o di categoria, ossia senza novazione oggettiva del rapporto di lavoro poiché tale procedura non integra procedimenti amministrativi, ma atti di gestione del rapporto di lavoro, espressione della capacità di esercizio dei poteri datoriali. Nella fattispecie, il superamento della selezione descritta in premessa da parte del dott. Calabrese e quindi il suo utile inserimento nelle graduatorie definitive per le progressioni economiche orizzontali - Anno 2020, non avrebbe comportato un cambio di "categoria" del medesimo ma solo un avanzamento dalla posizione economica da <D5> a <D6>, con la conseguenza che, non trattandosi di una modifica dello status professionale di tipo qualitativo, sussiste senz'altro la giurisdizione del giudice ordinario.

* * *

- Sulla illegittimità dei provvedimenti impugnati per:

- a) violazione e/o falsa applicazione dell'art.6 Legge n.241/1990 con riferimento all'obbligo di soccorso istruttorio;**
- b) eccesso di potere, irragionevolezza e manifesta iniquità;**
- c) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 Costituzione.**

La vicenda sopra descritta, provata per documenti in tutti i suoi passaggi e quindi di fatto incontestabile, consente di affermare senza tema di essere smentiti che il rifiuto

- da parte della Amministrazione procedente - di ammettere il <soccorso istruttorio> richiesto dal dott. Calabrese, rifiuto giustificato da controparte con il richiamo, non corretto, al punto 9.1 del bando, è assolutamente infondato ed illegittimo, innanzitutto per palese violazione dell'art.6 Legge n.241/90.

Com'è noto, il soccorso istruttorio di cui all'art.6 della Legge n.241/1990 in quanto espressione del principio di buon andamento e del dovere di collaborazione esigibile nel procedimento amministrativo (***ex multis Consiglio di Stato sez.VI, 18 maggio 2020, n.3148***) non costituisce una facoltà, ma un doveroso "modus procedendi" volto a superare inutili formalismi in nome del principio del "*favor participationis*" e della semplificazione, rappresentando quindi un'applicazione legale del principio del giusto procedimento sancito dall'art.3, Legge n.241/1990, che impone all'Amministrazione di accertare l'esistenza delle effettive condizioni di osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o dal bando di gara e ricomprende la possibilità di chiedere chiarimenti, purché il possesso del requisito sia comunque individuabile dagli atti depositati e occorra soltanto una delucidazione ovvero un aggiornamento (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 29 aprile 2014, n.1116).

Nel caso da noi portato all'attenzione di questo On.le Giudicante il requisito risultava di certo individuabile e andava solo corretto (decorrenza dell'ingresso del Calabrese nella pos. Econ. D5 non dal 01/01/2012 ma dal 01/01/2010).

Invero, chi scrive è ben consapevole che con riferimento ai procedimenti concorsuali il soccorso istruttorio, per giurisprudenza consolidata, deve essere temperato con le esigenze di par condicio ed imparzialità, operandosi una distinzione tra "regolarizzazione documentale" e "integrazione documentale", quest'ultima sussistente ogni volta che vengano in rilievo omissioni di documenti o inadempimenti procedurali richiesti a pena di esclusione dalla legge di gara a differenza invece, dalla mera regolarizzazione, che attiene a circostanze o elementi estrinseci al contenuto della documentazione e che si traduce, di regola, nella rettifica di errori materiali e refusi (ex multis T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 6 marzo 2020, n. 555). Tuttavia mentre "l'integrazione documentale" non è generalmente

ammessa, non vi sono ostacoli per la “regolarizzazione” (ex plurimis Consiglio di Stato sez. V, 7 agosto 2017, n.3913).

Quanto poi ai concorsi pubblici, l'attivazione del soccorso istruttorio di cui all'art.6 Legge 241/1990 è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'Amministrazione. **(T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 3 marzo 2020, n.1000).**

La giurisprudenza amministrativa ha avuto anche modo di occuparsi del caso dell'errore commesso dal privato nell'istanza o domanda presentata alla pubblica amministrazione. A questo riguardo il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza del 20 giugno 2019, n.4198, ha precisato che se l'errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali deve richiedersi all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente. Tale dovere di soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione, ribadisce il Consiglio di Stato, anche nell'ambito delle procedure concorsuali. La Quinta Sezione del Consiglio di Stato ritiene che specialmente nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. <soccorso istruttorio> è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. In tal caso, ragionano i giudici, il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art.97 Cost.).

Non possono che essere condivisi, dunque, i principi giurisprudenziali per cui il soccorso istruttorio è logicamente consentito allorquando, come nella specie, si trattava di rettificare un dato fornito sia pure in maniera erronea e quindi non del tutto mancante, rappresentando l'errore del partecipante il presupposto per

l'applicazione del dovere di soccorso istruttorio (cfr. TAR Campania - Napoli, sez. VI, n.4047 del 24 luglio 2019). Ed invero, va ricordato ancora una volta, conformemente a pacifica giurisprudenza, che l'Amministrazione può invitare i candidati-concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, con la precisazione che tale facoltà, affinché non sia turbata la par condicio dei candidati-concorrenti e non determini una modificazione del contenuto della documentazione presentata, non può arrivare al punto di consentire al concorrente di introdurre per la prima volta, oltre il termine perentorio, delle dichiarazioni sul possesso dei titoli valutabili che il ricorrente avrebbe dovuto produrre all'atto della domanda e che, per mero errore di distrazione, o comunque per fatto a lui imputabile, non ha prodotto.

Nella vicenda che ci occupa non si trattava di concedere al Calabrese l'introduzione per la prima volta, con lo strumento del soccorso istruttorio, di un elemento nuovo, come ad esempio un <titolo> non dichiarato, ma evidentemente solo di apportare una correzione ad un dato già fatto oggetto di espressa indicazione (la permanenza nella posizione economica D5) e quindi riesaminare la sua domanda.

E' vero che nella richiesta di riesame inviata via PEC dal ricorrente al Direttore del Dipartimento Risorse si faceva riferimento a più di un motivo per lamentare il non corretto inserimento in graduatoria, ma per ciò che qui interessa e si vuol far valere, intendiamo limitare la nostra contestazione al solo punto in cui il ricorrente dichiarava di aver riscontrato *“nella graduatoria allegato D per la cat. D6 della determina in oggetto la non corretta valutazione dei punteggi riportati nella voce <ESPERIENZA MATURATA NELLA POSIZIONE ECONOMICA DI APPARTENENZA> di cui alla domanda PEO: Categoria D5 dal 01.01.2010 al 31.12.2019; (all. B/1 copie buste paga dic. 2009 gen. 2010)”*.

Dunque solo per errore il ricorrente scriveva 01/01/2012 invece che 01/01/2010. Tutto qui. Alla luce di quanto sopra esposto la richiesta di riesame doveva essere senz'altro accolta e invece, con eccesso di potere, irragionevolezza e manifesta iniquità e con violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, detta richiesta veniva respinta.

È bene ribadirlo: in forza dei principi richiamati, nel caso in esame, vertendosi nell'ipotesi di mera irregolarità inessenziale, proprio in ossequio al principio del *favor participationis* nelle procedure selettive, l'amministrazione avrebbe dovuto consentire all'interessato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) della Legge n.241 del 1990, di integrare la domanda con la precisazione occorrente per superare l'errore di indicazione commesso, secondo un *modus procedendi* non lesivo della *par condicio* dei concorrenti, avuto anche riguardo alle modalità telematiche in base alle quali si è svolta la procedura. Ed invero, come chiarito, il soccorso istruttorio non poteva dirsi correlato a una omissione documentale o a rimettere in termini il candidato nell'allegazione di titoli non tempestivamente consegnati, ma solo di verificare meglio uno dei requisiti richiesti dal bando rispetto a quanto dichiarato, sia pure, si ribadisce, in maniera inesatta. (cfr., in termini, Consiglio di Stato, Sez. IV, n.3373/2018).

Sulla base dei richiamati asserti giurisprudenziali è evidente l'illegittimità dell'operato della Regione Abruzzo nei confronti e in danno del dott. Calabrese

Da quanto sopra, discende l'illegittimità degli atti impugnati, di cui si chiede l'annullamento con ogni conseguenza di legge.

* * *

d) Errata e/o falsa applicazione del punto 9.1 del bando di concorso in riferimento al divieto di procedere ad integrazioni d'ufficio.

Ma c'è dell'altro. Controparte ha ritenuto di giustificare il rigetto della domanda di soccorso istruttorio e riesame del dott. Calabrese appellandosi espressamente al divieto fissato dal punto 9.1 del bando di concorso secondo cui: *<I candidati devono dichiarare tutti i requisiti/titoli che danno punteggio poiché non si procederà a integrazioni d'ufficio, neanche per titoli e/o requisiti agli atti dell'Amministrazione> [...]*".

Ora a noi pare che il suddetto richiamo alla impossibilità di procedere a integrazioni d'ufficio, neanche per titoli e/o requisiti agli atti dell'Amministrazione, se messo in relazione con gli elementi fattuali e concreti del caso di specie, non può che qualificarsi come del tutto errato e inconferente.

E' evidente infatti che il divieto delineato dal punto in questione riguarda (e non potrebbe essere altrimenti data la portata generale e sovraordinata rispetto al Bando

di gara dell'art. 6 Legge n. 241/1990) solo quella attività che abbiamo già visto essere definita come integrazione documentale, mentre non può toccare la cosiddetta regolarizzazione.

Lo ripetiamo, nel caso del Calabrese quella che si chiedeva era una mera attività di regolarizzazione, sempre ammessa e ammissibile, anche per il punto 9.1 del bando che dunque la Regione Abruzzo cita a sproposito.

Non a caso nel punto 9.1 l'estensore del bando fa ricorso all'espressione "*i candidati devono dichiarare*", come a dire che solo in caso di omesse dichiarazioni sarebbe assolutamente impossibile procedere ad integrazioni; di contro quando la dichiarazione c'è risulterebbe ingiusto ed illegittimo impedire eventuali correzioni, che poi è proprio quello che è accaduto al Calabrese, al quale è stato negato di correggere la data 01/01/2012 con 01/01/2010.

Il provvedimento di rigetto richiama pure una sentenza del Consiglio di Stato (Sent. n.796/2016) in cui si legge che *<il soccorso istruttorio previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) della L. 241/1990 nell'ambito del procedimento amministrativo e, più in particolare, con riferimento alle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, non può essere invocato, quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo partecipante, come nel caso di specie, obblighi di correttezzaomissis, di compilare moduli, di presentare documenti>*.

Ebbene, dato comunque per fermo e valido tutto quanto sin qui eccepito e dedotto, se l'intento di controparte era quello di porre l'accento, a suo favore, sul carattere particolare delle cosiddette <procedure comparative e di massa>, anche in questo caso il riferimento non può che dirsi assolutamente errato ed inconferente, oltre che pretestuoso.

Nella vicenda che ci occupa, dato il numero non elevatissimo di partecipanti alla selezione PEO (poche decine e non migliaia come di solito avviene nei concorsi a posti pubblici), non può certo parlarsi di <procedura comparativa e di massa>.

Trattasi quindi di un richiamo del tutto inappropriato, utilizzato alla stregua di una mera formula di stile che però non corrisponde alla realtà dei fatti.

Invero, come si evince dal già citato <allegato D> (in atti come allegato “3”) il numero totale di candidati ricompresi in graduatoria per la posizione a cui aspirava il dott. Calabrese (<D6>) è pari a 45. Ciò spiega lo sconcerto del ricorrente quando si vedeva opporre dalla Regione, a motivo del rigetto della sua domanda di soccorso istruttorio, anche il presunto carattere <massivo> della selezione. A noi pare che di tutto si potrebbe parlare, tranne che di carattere <massivo>.

Peraltro, visti i suddetti numeri, siamo pure convinti che le risorse economiche indicate come già disponibili (€ 250.000,00) per rendere effettiva l'erogazione del beneficio di si tratta, siano sufficienti a far sì che la domanda del dott. Calabrese possa essere accolta senza escludere altri candidati già ammessi.

* * *

Sul soccorso istruttorio e le nuove procedure informatizzate.

Infine una ultima notazione che, visto sempre il caso concreto, ci appare come doverosa e utile a supporto delle ragioni del nostro assistito. Il richiamato onere di consentire la regolarizzazione si impone ancor più intensamente nel caso di procedure che, come quella di cui si tratta, vengono gestite in modalità telematica, atteso che le particolari modalità di compilazione delle domande (mediante file o, ancor più significativamente, form automatizzati), per la loro immediatezza e automaticità, rendono ben più difficile la percezione dell'errore materiale. In effetti, l'inserimento di dati in piattaforme informatiche mediante digitazione, moltiplica le occasioni di errori materiali e refusi che poi è proprio quello che è accaduto al dott. Calabrese.

In tali evenienze il soccorso istruttorio deve quindi essere considerato con maggiore attenzione e ciò corrisponde al principio giurisprudenzialmente consolidato per cui lo strumento informatico non deve mai rappresentare un ostacolo nei rapporti tra privato e pubblica amministrazione, moltiplicando le occasioni di incomprensione, ma deve assolvere una funzione servente volta all'opposto fine di rendere più efficienti i procedimenti amministrativi e a facilitare il dialogo tra privato e amministrazione.

Sicché, anche nei procedimenti gestiti con modalità telematiche, l'amministrazione sarà tenuta all'attivazione del soccorso istruttorio e, anzi, dovrà usare maggiore comprensione in relazione eventuali errori che per la loro morfologia evidentemente dipendano dall'uso del mezzo informatico.

* * *

Tutto ciò premesso e considerato, il dott. **Antonio Calabrese**, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

RICORRE

all'Ill.mo Giudice adito, affinché, previa fissazione dell'udienza di rito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

A) *in primis* accertare e dichiarare, per tutte le ragioni in fatto e in diritto sopra illustrate, previo annullamento e/o disapplicazione dei provvedimenti indicati in epigrafe, il diritto del ricorrente ad essere inserito nelle graduatorie definitive PEO 2020, approvate con <Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo - Supplemento n. 2 del 5 aprile 2024> e relative Tabelle allegate, con riferimento alla graduatoria della categoria <D6>, in posizione utile per essere inserito nell'elenco dei soggetti vincitori della PEO 2020;

B) di conseguenza condannare la **REGIONE ABRUZZO** (c.f. 80003170661) in persona del Presidente della Giunta Regionale e legale rappresentante p.t., con sede in L'Aquila, Palazzo Silone, via Leonardo da Vinci, n.1, ad adottare e porre in essere ogni idoneo provvedimento volto a collocare il ricorrente nelle graduatorie definitive PEO 2020, approvate con <Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo - Supplemento n. 2 del 5 aprile 2024> e relative Tabelle allegate, con riferimento alla graduatoria <D6>, in posizione utile per essere inserito nell'elenco dei soggetti vincitori della PEO 2020 e quindi riconoscergli e attribuirgli in via definitiva il livello economico <D6>;

C) ancora e per l'effetto condannare sempre la **REGIONE ABRUZZO**, per tutte le ragioni meglio illustrate nella parte in premessa del presente atto, a pagare al ricorrente le seguenti somme <lorde> aumentate di rivalutazione e interessi legali

fatte comunque salve tutte le ulteriori somme dovute, per le quali si formula riserva di ulteriori azioni giudiziarie: 1) € 12.153,65, a titolo di differenze retributive tra le posizioni D5 e D6 spettantegli in riferimento al periodo 1/1/2018 al 18/1/2020 (data messa in quiescenza); 2) € 1.719,85 a titolo di differenza spettantegli sul TFR maturato in relazione al medesimo periodo; 3) € 3.310,62 a titolo di regolarizzazione della posizione contributiva, ovvero di contributi non versati e spettantegli sempre in riferimento al periodo 1/1/2018 al 18/1/2020, il tutto anche ai fini dell'adeguamento del trattamento pensionistico;

D) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

* * *

In via istruttoria si chiede l'ammissione ai fini della decisione di tutti i documenti menzionati nella parte in premessa del presente ricorso.

Si chiede, inoltre, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. che sia ordinato all'ente resistente di produrre in giudizio la documentazione idonea ai fini di prova di quanto sopra esposto.

Con riserva, ai sensi dell'art. 420/V° e VII° comma c.p.c. di chiedere l'ammissione di mezzi di prova in relazione a quelli eventualmente chiesti da controparte.

Si allegano in copia tutti gli atti ed i documenti indicati nel ricorso, ovvero:

- 1) Procura alle liti;
- 2) Bollettino Suppl. n. 2 Regione Abruzzo del 5/4/2024;
- 3) Allegato "D" Suppl. n. 2 del 5/4/2024;
- 4) Decisione Commissione Paritetica del 15/3/2024;
- 5) Listino-paga ARSSA dicembre 2019;
- 6) N. 2 certificati di servizio Calabrese Antonio;
- 7) Prospetto INPS continuità contributiva;
- 8) CCNL Funzioni Locali 2018;
- 9) Attestato Ministero Università 15/5/2000;
- 10) Attestato Regione Abruzzo 25/7/2019;
- 11) Attestato Regione Abruzzo 23/9/2019;

- 12) Determina DPB011/156 del 19/4/2023;
- 13) Bollettino Suppl. n. 2 Regione Abruzzo del 5/5/2023;
- 14) Domanda PEO 2020 del 9/6/2023;
- 15) Listino-paga ARSSA gennaio 2010;
- 16) Richiesta accesso agli atti del 9/1/2024;
- 17) Richiesta di soccorso istruttorio e riesame del 15/1/2024;
- 18) Determina liquidazione PEO del 22/3/2024;
- 19) Buste-paga ricorrente periodo 1/1/2018-18/1/2020;
- 20) Prospetto differenze retributive lorde con rivalutazione;
- 21) Prospetto differenza TFR;
- 22) Prospetto ricalcolo contributi;
- 23) Conteggio a firma Dott.ssa Marina Bianco;
- 24) Fattura n.102/2024 e contabile bonifico del 29/05/2024 CTP dott.ssa Bianco.

Con ogni ulteriore salvezza istruttoria

Si dichiara che il valore del procedimento, determinato ai sensi degli artt. 10 e segg. c.p.c., è pari ad € 17.184,12 e che il Contributo Unificato da versare ammonta ad € 118,50.

Castel di Sangro, 30 maggio 2024

f.to digitalmente

Avv. Gaetano Biasella

f.to digitalmente

Avv. Massimo Michelangelo

**Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione
nei confronti dei litisconsorti**

Il sig. **Antonio CALABRESE**, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

Premesso che

Stante l'oggetto del ricorso possono individuarsi quali controinteressati tutti coloro i quali sono stati inseriti nell'elenco della PEO 2020 Regione Abruzzo per quanto riguarda la categoria D6;

- in considerazione del numero dei controinteressati e delle particolari difficoltà nella identificazione di costoro, la notifica nei modi tradizionali risulterebbe impossibile;
- sussistono esigenze di economia processuale, rapidità e maggiore conoscibilità dell'atto notificando;
- il Giudice adito può autorizzare ai sensi dell'art.151 c.p.c. che la notificazione avvenga con altro mezzo idoneo e che la pubblicazione sul sito internet della Amministrazione intimata appare più idonea a raggiungere lo scopo, essendo seguito da tutti coloro i quali sono stati inseriti nell'elenco della PEO 2020 per quanto riguarda la categoria D6, quale principale mezzo di comunicazione ufficiale.

Per quanto sopra il ricorrente come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

CHIEDE

All'Ill.mo Giudice adito di voler autorizzare ai sensi dell'art.151 c.p.c. la notificazione del presente ricorso e del decreto di fissazione udienza nei confronti di tutti coloro i quali sono stati inseriti nell'elenco della PEO 2020 Regione Abruzzo per quanto riguarda la categoria D6 attraverso la pubblicazione integrale del ricorso e del decreto sul relativo sito internet della Regione Abruzzo.

Castel di Sangro, 30 maggio 2024

f.to digitalmente

Avv. Gaetano Biasella

f.to digitalmente

Avv. Massimo Michelangelo



Gaetano
Biasella
19.06.2024
11:35:10
GMT+01:00

Allegati per Ricorso

Allegato 2_Procura alle liti

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2024-07-05/all-2-mandato.pdf>

Hash: 78b4f3eb9ecb5257fc0bf7bfd8f5a2d6

Allegato 3_Relazione conteggi

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2024-07-05/all-3-relazione-conteggi-dott-ssa>

Hash: 53b5589f8dd427d44f5d12e637d9ce0e

Allegato 4_Provvedimento fissazione udienza

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2024-07-05/all-4-provvedimento-fissazione-u>

Hash: d002fd39d005a37287e4a7766aa83a6a

Allegato 5_Graduatorie PEO 2020 - Cat. D

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2024-07-05/all-5-allegato-d-suppl-2-24.pdf>

Hash: af9ea2e5ce6b7affb791db582fe64460

SOLERGIA S.R.L.

Procedura Abilitativa Semplificata per un progetto per la costruzione ed esercizio di impianto fotovoltaico su foglio 2 sulle p.lle 1071,1074,1079,1265,1269 e 1275, in Zona Industriale Artigianale in C.da piane di Picciano (PE), della potenza di generazione di 856,44 kwp e in immissione di 770 kwp, ivi comprese le opere di connessione, predisposizione, completamento e allaccio all'elettrodotto” da realizzarsi in Contrada Piane in Zona Industriale nel Comune di Picciano (PE).

La società SOLERGIA S.r.l. con sede legale in via Zona Industriale Marino del Tronto n.snc, nel Comune di Ascoli Piceno (TE), c.f. 01956670440, p. iva 01956670440, iscritta alla Camera di Commercio di Ascoli Piceno al n. AP-187171, pec: solergiasrl@pec.it, qui rappresentata dal Signor Zampini Marco in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'Impresa, con la presente

RENDE NOTO

ai sensi dell'art. 6 comma 7-bis del D.Lgs 28/2011 e ss.mm.ii., che il Comune di Picciano e il SUAP Dell'Associazione dei Comuni del Comprensorio Pescara, a seguito di istanza di Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) presentata dalla ditta SOLERGIA S.r.l. All'Associazione dei Comuni del Comprensorio Pescara in data 14.06.2023 (Prot. N. 2308 - 2309 - 18.062 – 2310 del 24.06.2023) Pratica SUAP 552/2023, ha determinato la conclusione del procedimento con esito positivo con Comunicazione di assenso alla PAS e di realizzabilità degli interventi previsti in data 06.02.2024 con allegati i pareri favorevoli del Comune di Picciano (Prot. N. 347 del 30/01/2024 e Prot. N. 345 del 02.02.2024), per un progetto di per la costruzione ed esercizio di impianto fotovoltaico su foglio 2 sulle p.lle 1071,1074,1079,1265,1269 e 1275, in Zona Industriale Artigianale in C.da piane, della potenza di generazione di 856,44 kwp e in immissione di 770 kwp, ivi comprese le opere di connessione, predisposizione, completamento e allaccio all'elettrodotto.

Che la ditta Solergia S.r.l. in data 25-03-2024 presentava All'Associazione dei Comuni del Comprensorio Pescara, trasmettendo elaborati integrativi alla PAS, una semplice ricalibrazione della disposizione impiantistica dell'impianto fotovoltaico come autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, ed assunta al protocollo in data 26.03.2024 al N° 1203, Pratica 552/2023.

In data 02.04.2024 il Comune di Picciano esprimeva il Parere Tecnico Favorevole Integrativo alla PAS di cui al protocollo del 26.03.2024 al N° 1203, Pratica 552/2023.

Tutta la documentazione della PAS ed i relativi atti di assenso alla costruzione dell'impianto sono consultabili presso il Comune di Picciano con i riferimenti dei protocolli citati.

Marino del Tronto (AP), 13/05/2024

Il Legale Rappresentante

SOLERGIA S.r.l.
Zona Ind.le Marino del Tronto
63100 ASCOLI PICENO
Tel. 0736334000
C.F. e P.IVA: 01956670440

Marco Zampini

Attestazione sussistenza del titolo abilitativo (PAS)

OGGETTO: PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 7-BIS DEL D.LGS. 28/2011, DEI DATI RELATIVI ALLA PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 7,570 MWp SITO NEL COMUNE DI CUPELLO (CH) località MONTALFANO.

PROPONENTE: VESPERA DEVELOPMENT 11 SRL

Il proponente Aldo Giretti, in qualità di legale rappresentante della società **Vespera Development 11 S.r.l.**, avente la sede legale in Grottaglie Prov. di TA via Armando Diaz n. 74/a, tel. n. 0996413444 CF e P.IVA 03341130734, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Taranto sezione Ordinaria R.E.A. TA-209520

RENDE NOTO

Mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, che:

1. N. prot. 5372, numero pratica 100/2023, del 19/07/2023 la società Vespera Development 11 srl ha presentato al Comune di Cupello (CH) istanza di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 28/2011, per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto fotovoltaico avente potenza nominale pari a 7,570 MWp, da ubicarsi nel Comune di Cupello (CH), sulle aree identificate al Catasto Terreni nel medesimo Comune al Foglio 33 P.IIa 24;
2. N. Prot.0006288 del 28/08/2023 sono state richieste delle integrazioni da parte del Comune.
3. N. Prot. 8678 del 23/11/2023 sono state protocollate le integrazioni.
4. N. Prot. 21 del 02/01/2024 la società ha protocollato la richiesta di autorizzazione Paesaggistica al Comune di San Salvo.
5. N. Prot. 358 del 18/01/2024 la società ha protocollato la VPIA (verifica Preventiva di Interesse Archeologico)
6. N. Prot. 4841/24 in data 21/06/2024 la società proponente, con l'invio al comune di Cupello di tutti i Nulla Osta acquisiti ai fini dell'assentimento della PAS, conclude in silenzio assenso l'iter, come previsto dall'art.6 comma 5 del D.Lgs 28/11

Di seguito i pareri richiesti ed ottenuti:

- N. Prot. 106/PROT del 08/01/2024 Consorzio di Bonifica Sud Bacino Moro, Sangro, Sinello Trigno;
- N. Prot. 36839/2023 del 29/12/23 Autorità di Bacino distrettuale dell'appennino Meridionale;
- N. Prot. 184661 del 14/11/2023 UNMIG;
- In data 24/04/24 ARAP Servizi S.r.l. per assegnazione del suolo
- Con Determinazione n. 46 del 14/02/2024 Autorizzazione al vincolo idrogeologico (Comune di Cupello);
- N. Prot. 55889/4 del 01/03/2024 Settore n.2 servizio Concessioni (Scia per la realizzazione della recinzione per un impianto fotovoltaico);

- Codice Identificativo 03IND.cl 10.12.4.3/13b del 01/06/23 Ministero della difesa (Direzione Generale dei Lavori e del Demanio);
- N. Prot. M_D A307D33 REG 20240001770 del 12/02/24 Dipartimento Militare Marittimo dell'Adriatico (Ufficio Demanio);
- In data 01/06/23 Aeronautica Militare (Comando I Regione Aerea-reparto Territorio e Patrimonio);
- N.Prot. 96/DICS del 22/01/2024 Eni Spa;
- N.Prot 113 del 19/06/2024 Nulla Osta ARAP

Dal momento che il Comune di Cupello non ha rilasciato la determina di PAS né altri pareri, è ragionevole ritenere che il procedimento si sia concluso per silenzio-assenso, come previsto dall'art. 6, comma 4, del D. Lgs. 28/2011.

La documentazione inerente al procedimento PAS rimane a disposizione presso la scrivente società e inoltrata attraverso il SUAP del Comune di Cupello (CH).

Il presente provvedimento si rende pubblico, in osservanza di quanto previsto dall'art. 6, comma 7-bis, del D.Lgs 28/2011 al fine di attestare la sussistenza del titolo abilitativo.

Grottaglie, 02/07/2024

Il proponente

Vespera Development 11 srl



Avvenuta protocollazione del messaggio di posta elettronica. [Protocollo N.ro 2023-PROT-397]

Da COMUNE DI SCOPPITO <comunediscoppito@pecpa.it>**A** corina.voiculescu [REDACTED]**Data** martedì 24 gennaio 2023 - 12:32

Si comunica che il Vs messaggio di posta elettronica, pervenuto in data 24/01/2023 e recante per oggetto PAS IMPIANTO FOTOVOLTAICO POTENZA 1976,4 KWp, e' stato protocollato con numero 397 in data 24/01/2023 e con oggetto: PAS IMPIANTO FOTOVOLTAICO POTENZA 1976,4 KWp

Questo è un messaggio generato in automatico dal sistema informativo, si prega di non rispondere.

Allegati per Procedura Abilitativa Semplificata

22-t05-16-v00-pass-scoppito-layout-impianto

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2024-07-05/22-t05-16-v00-pass-scoppito-lay>

Hash: cc1e008c4ffb0308f56dd26671efe5c6



Direzione generale della Regione

Servizio Assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale

Ufficio Atti generali – BURAT

Telefono centralino 0862 3631

Web bura.regione.abruzzo.it

PEC bura@pec.regione.abruzzo.it